

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 gennaio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 luglio 1999, n. 28.

Soppressione della Consulta per l'etnografia e la toponomastica Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 giugno 1999, n. 30.

Regolamento di esecuzione «Criteri e modalità per la concessione di sostegni in favore di rifugi alpini» Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1999, n. 33.

Modifiche delle norme concernenti la prevenzione degli incendi e l'installazione e conduzione degli impianti termici. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34.

Regolamento sul trasferimento del personale di ruolo assistente ed educatore di portatori di handicap Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1999, n. 35.

Soppressione delle consulte per l'educazione permanente. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 luglio 1999, n. 36.

Integrazione del regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1999, n. 38.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1999, n. 39.

Regolamento relativo al trasporto di rifiuti Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1999, n. 40.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente gli standards in materia di igiene e sanità Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1999, n. 42.

1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 luglio 1999, n. 44.

Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 novembre 1996, n. 42, concernente l'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche. Pag. 18

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 agosto 1999, n. 3.

Riordino degli organi collegiali della Regione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) Pag. 18

REGOLAMENTO REGIONALE 17 agosto 1999, n. 4.

Ordinamento dei segretari dei comuni e delle comunità montane della Valle d'Aosta Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 17 agosto 1999, n. 5.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale) Pag. 26

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 45.

Modifiche della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 «Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana» Pag. 27

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 46.

I.R.P.E.T. - Approvazione assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1999 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 48.

I.R.P.E.T. - Rendiconto esercizio finanziario 1998 . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 49.

Norme in materia di programmazione regionale . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 50.

Modificazioni alla legge regionale 1° febbraio 1995 n. 14 «Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali» Pag. 32

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 51.

Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici. Pag. 34

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1999, n. 44.

Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica Pag. 38

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1999, n. 45.

Modifica ed integrazione della legge regionale 28 luglio 1998, n. 60 «Deviazione del traffico pesante dalla s.s. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998» Pag. 45

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 22.

Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza Pag. 46

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1999, n. 23.

Modifica della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 «Costituzione della commissione speciale per la revisione dello statuto, del regolamento interno del consiglio e per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale della Regione Puglia e abrogazione dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 21» Pag. 46

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1999, n. 24.

Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio Pag. 47

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1999, n. 25.

Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Pag. 54

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 20.

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L Pag. 55

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 21.

Recupero del patrimonio olivicolo dell'areale tirrenico reggino Pag. 62

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 giugno 1999, n. 28.

Suppressione della Consulta per l'etnografia e la toponomastica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 13 luglio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 922 del 22 aprile 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È soppressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, la Consulta per l'etnografia e la toponomastica, come disciplinata, quanto a composizioni e funzioni dagli articoli 3 e 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Bolzano, 10 giugno 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999
Registro n. 1, foglio n. 24

99R0846

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 giugno 1999, n. 30.

Regolamento di esecuzione «Criteri e modalità per la concessione di sostegni in favore di rifugi alpini».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 3 agosto 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1867 del 17 maggio 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento di esecuzione disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sostegni per investimenti promossi da rifugi alpini, in attuazione dell'art. 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante «Interventi della provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini».

2. Possono beneficiare delle agevolazioni anche coloro che, pur non essendo proprietari, abbiano la disponibilità degli immobili.

Art. 2.

Domande ammissibili e scadenza per la presentazione delle domande

1. È ammissibile soltanto una domanda all'anno per ogni azienda.
2. Essa deve essere presentata alla Ripartizione provinciale turismo entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori o dalla effettuazione degli acquisti. Non sono previsti contributi per i lavori iniziati e gli acquisti effettuati prima di tale termine.

Art. 3.

Investimenti ammissibili

1. Sono ammessi alle agevolazioni l'ammodernamento, il risanamento, il restauro, la ricostruzione e l'ampliamento di rifugi alpini, l'acquisto di impiantistica tecnologica, la costruzione, l'ammodernamento ed il risanamento di teleferiche.
2. I lavori agevolabili comprendono anche l'ammodernamento e l'arredamento dei locali per il personale o il gestore, sempreché non si tratti di un'abitazione di prima casa ai sensi della vigente legislazione sull'edilizia agevolata.
3. Sono ammesse alle agevolazioni anche la costruzione, l'ammodernamento e l'arredamento di locali di fortuna situati all'interno o all'esterno dei rifugi secondo l'art. 1, comma 3, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5.
4. Sono ammesse inoltre le infrastrutture primarie dei rifugi alpini, quali sentieri e mulattiere esclusi i sentieri pubblici, approvvigionamento elettrico ed idrico, smaltimento delle acque e simili, nonché gli investimenti volontari nei settori ambiente ed energia alternativa.
5. Può essere agevolata anche la riattivazione tramite trasformazione o ricostruzione di ex rifugi alpini, a condizione che abbiano tutte le caratteristiche di una tale struttura. Prima della liquidazione dell'agevolazione deve essere inoltrata però la nuova licenza di esercizio.
6. Le agevolazioni possono essere concesse anche per iniziative realizzate mediante operazione di locazione finanziaria con riscatto finale del bene locato.

Art. 4.

Limitazioni e regolamentazione per casi particolari

1. Investimenti non ammissibili sono:
 - a) la costruzione di nuovi rifugi alpini;
 - b) l'acquisto di oggetti d'arte e di articoli decorativi;
 - c) l'acquisto di biancheria, stoviglie ed altri oggetti soggetti a facile usura.
2. Sono agevolabili in maniera limitata:
 - a) l'ampliamento dei rifugi alpini nella misura prevista dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

Art. 5.

Limiti di investimento

1. I limiti minimi degli investimenti agevolabili vengono fissati come segue:
 - a) 10 milioni di lire per contributi *una tantum*;
 - b) 800 milioni di lire per mutui a tasso agevolato.
2. I limiti massimi vengono fissati come segue:
 - a) fino a 800 milioni di lire per contributi *una tantum*;
 - b) fino a 2.000 milioni di lire per mutui a tasso agevolato.

Art. 6.

Tipo e misura delle agevolazioni

1. Per agevolazione si intende un contributo in conto capitale o un mutuo a tasso agevolato dal fondo di rotazione. Le singole forme di contributo non sono applicabili congiuntamente.
2. L'ammontare delle agevolazioni viene determinato in base alla tabella della classificazione dei rifugi riportata in appendice.

3. In caso di contributi *una tantum* l'agevolazione ammonta:

- a) fino al 40 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3ª categoria;
- b) fino al 50 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2ª categoria;
- c) fino al 60 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1ª categoria.

4. Limitatamente al fondo di rotazione il beneficio viene espresso come equivalente lordo di sovvenzione attualizzato ai vigenti tassi di riferimento dell'Unione Europea (UE). La misura dell'agevolazione non deve superare il valore di un analogo contributo *una tantum*.

5. La partecipazione finanziaria della Provincia alla costituzione del mutuo non deve superare la quota dell'80 per cento.

6. La durata complessiva ammonta a dieci anni per le opere di costruzione e sei anni per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature.

7. Nel caso di investimenti comprendenti sia opere di costruzione che l'acquisto di arredamenti ed attrezzature, saranno calcolate le decorrenze medie, arrotondate al semestre, secondo la seguente formula:

$$\text{Durata} = 6 \text{ anni} + \frac{4 \times \text{opere di costruzione}}{\text{Spesa complessiva}}$$

8. Il preammortamento non deve superare un anno ed è incluso nella durata complessiva. La giunta provinciale può prorogare, su domanda motivata del richiedente e preventivo assenso dell'istituto bancario mutuante, il periodo di preammortamento di un'ulteriore anno, dietro corrispondente riduzione del periodo di ammortamento.

9. Le percentuali previste dall'art. 6, comma 3, lettere a), b) e c), del presente regolamento, possono essere aumentate fino al 20 per cento per investimenti ambientali secondo l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, qualora possa essere dimostrata la modesta redditività dell'esercizio in proporzione all'investimento.

10. La certificazione della modesta redditività deve avvenire tramite un'apposita dichiarazione del titolare dell'azienda, dalla quale risultino gli indicatori: affitto, numero di tutti i collaboratori dell'azienda ed il volume d'affari riferito agli ultimi due anni.

Art. 7.

Classificazione

1. In fase di classificazione dei rifugi alpini è stato tenuto conto dei criteri: distanza a piedi, bacino di utenza, dotazione, orario di apertura e la presenza o meno di un locale di fortuna accessibile tutto l'anno.

2. La classificazione nelle singole categorie è evidenziata dalla tabella riportata in appendice a questo regolamento.

3. Essa sarà revisionata periodicamente e comunque entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Presentazione ed istruttoria delle domande

1. Le richieste devono essere prodotte su carta legale o su apposita modulistica elaborata dall'ufficio ed integrata con una marca da bollo.

2. Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui pervengono all'ufficio.

3. Fermo restando la condizione di priorità prevista dall'art. 4, comma 1, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, le richieste saranno trattate, a causa della particolare ubicazione degli esercizi, con priorità rispetto a quelle inoltrate per i pubblici esercizi.

4. Per lavori soggetti a concessione edilizia, la domanda è corredata della seguente documentazione.

- a) relazione tecnico-illustrativa;
- b) progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;
- c) preventivo dettagliato di spesa;

d) estratto tavolare;

e) concessione o autorizzazione edilizia;

f) dichiarazione del comune attestante la data di inizio dei lavori (non oltre 6 mesi antecedenti alla presentazione della domanda).

5. Per iniziative non soggette ad autorizzazione, la domanda è corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa;

b) preventivo dettagliato;

c) illustrazione grafica dei locali interessati.

6. Le domande per la concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, devono essere corredate anche del parere positivo di un istituto bancario autorizzato da apposita convenzione.

7. Nella domanda va dichiarato che non verrà mutata la destinazione dell'azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o degli acquisti, pena la revoca del contributo. Per i mutui a tasso agevolato tale periodo è esteso all'intera durata del mutuo.

8. I richiedenti che non siano proprietari dell'immobile, dovranno dimostrare o la disponibilità del bene per l'intera durata della destinazione, oppure allegare una dichiarazione del proprietario secondo il comma 7 del presente articolo.

Art. 9.

Concessione dei contributi

1. L'ufficio provinciale competente individua la spesa ammissibile.

2. La determinazione della spesa da ammettere e della quota sulla quale viene commisurato il contributo, l'ammontare del contributo stesso, nonché il termine, entro il quale devono essere ultimate le opere, sono disposte con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere della commissione nominata per il settore alberghiero.

3. La commissione è autorizzata a chiedere perizie sulla presumibile redditività degli investimenti o studi comparati con soluzioni alternative.

4. Le domande non accolte nell'anno, nel quale sono state presentate, possono essere ammesse negli esercizi finanziari successivi.

Art. 10.

Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi può essere accertata da parte dell'ufficio responsabile del procedimento con le procedure fissate con decreto del presidente della giunta provinciale 10 maggio 1994, n. 15, dietro presentazione delle fatture o contratti di acquisto o di leasing registrati, nonché di una dichiarazione del richiedente l'agevolazione, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 relativa alla regolare effettuazione dell'investimento.

2. Qualora la spesa ammessa sia superiore al miliardo di lire deve essere presentata inoltre una dichiarazione asseverata del direttore dei lavori relativa all'effettuazione degli investimenti.

3. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere effettuata anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

4. Qualora in sede di verifica dei lavori eseguiti e degli acquisti venga accertata una spesa inferiore a quella, sulla base della quale è stato commisurato il contributo esso viene ridotto proporzionalmente e ricalcolato in base all'effettiva spesa dimostrata. Nel caso che la spesa effettuata non raggiunga il 70 per cento di quella ammessa a contributo, le agevolazioni potranno essere comunque liquidate, ma il beneficiario non potrà presentare, per un periodo di quattro anni, ulteriori domande di agevolazione per investimenti.

5. All'atto della liquidazione dei contributi va verificato che i beni d'investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di contributo.

Art. 11.
Controlli

1. Verranno effettuati controlli a campione secondo le modalità previste nel decreto del presidente della giunta provinciale del 10 maggio 1994, n. 15, presso le aziende che hanno beneficiato di agevolazioni al fine di verificare la destinazione dei beni agevolati.

Art. 12.
Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della giunta provinciale 26 febbraio 1999, n. 6, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 giugno 1999

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1999
Registro n. 1, foglio n. 26

99R0847

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1999, n. 33.

Modifiche delle norme concernenti la prevenzione degli incendi e l'installazione e conduzione degli impianti termici.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 20 luglio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1265 del 12 aprile 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, concernente la prevenzione degli incendi e l'installazione e conduzione degli impianti termici», è così sostituito:

«Art. 2. — *Documentazione integrativa dei progetti.* — 1. Se l'edificio o lo stabilimento, di cui si prevede la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione, è destinato a contenere attività soggette a controllo di prevenzione incendi, devono essere allegati alla domanda di concessione edilizia i seguenti elaborati:

a) foglio di informazioni generali sull'attività principale, sulle eventuali attività secondarie e sulle caratteristiche edilizie, quali la tipologia costruttiva, il numero e la superficie dei piani, i vani scala e le uscite;

b) planimetria generale in piccola scala, da 1:2.000 a 1:200 a seconda delle dimensioni della costruzione, dalla quale risultino l'ubicazione delle attività, le distanze di sicurezza esterne, gli accessi stradali, le risorse idriche della zona, quali gli idranti esterni, i corsi d'acqua, i pozzi, le cisterne, l'acquedotto e similari, nonché le principali vie di accesso all'interno dell'edificio, quali i vani scala, le rampe, e similari, a meno che tali indicazioni non siano inserite nel progetto edilizio.

2. La concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere l'indicazione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

3. Se è prevista l'installazione o la modifica delle caratteristiche di un impianto termico ad acqua calda con potenzialità al focolare (portata termica) superiore a 35 kW, devono essere allegati alla domanda, da presentare in comune, i seguenti elaborati:

a) foglio di informazioni generali sulla potenzialità al focolare prevista, sul tipo di combustibile che verrà utilizzato e dichiarazione che l'isolamento termico dell'edificio verrà realizzato a norma di legge;

b) planimetria in scala opportuna dalla quale risultino le caratteristiche edilizie dell'impianto, quali l'ubicazione del locale della centrale termica, l'accesso, la ventilazione, il deposito del combustibile ed il camino, a meno che esse non siano inserite nel progetto edilizio.

4. La concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere l'indicazione della potenzialità al focolare dall'impianto termico, se questa supera i 35 kW.

5. Il progetto specifico di prevenzione incendi, di cui all'art. 3, deve essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'edificio o dello stabilimento.

6. Il progetto specifico dell'impianto di riscaldamento, di cui all'art. 6, deve essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione dell'impianto stesso.

7. I progetti di impianti di protezione anticendio e gli altri progetti la cui stesura è prescritta dalla legge statale 5 marzo 1990, n. 46, devono essere depositati in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione.

8. Copia della dichiarazione di inizio lavori di costruzione e di quella di inizio lavori di installazione devono essere custodite in cantiere.

9. Il collaudo può essere effettuato soltanto da tecnico che non sia intervenuto né nella progettazione, né nella esecuzione o nella direzione dei lavori che sia iscritto da almeno 10 anni al suo albo professionale. La stesura del progetto e del verbale di collaudo spetta ai tecnici iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze fissate dalla vigente normativa.

10. Il comune invia all'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi, al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano nonché ai Vigili del fuoco locali copia della prima pagina dei verbali di collaudo specifico di prevenzione incendi o dell'impianto di riscaldamento, che costituisce la scheda tecnica di cui all'art. 5, comma 5 della legge».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 giugno 1999

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 1, foglio n. 25

99R0848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34.

Regolamento sul trasferimento del personale di ruolo assistente ed educatore di portatori di handicap.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 10 agosto 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2383 del 14 giugno 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il trasferimento del personale di ruolo assistente ed educatore di portatori di handicap, tenuto conto degli interessi dei bambini nonché degli alunni in situazioni di handicap.

2. Ai fini del presente regolamento s'intende per trasferimento sia quello effettuato entro il territorio comunale sia quello intercomunale per la copertura di posti a tempo indeterminato.

Art. 2.

Graduatoria di trasferimento

1. Ai fini del trasferimento il personale di ruolo assistente ed educatore di portatori di handicap è iscritto, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, in una graduatoria provinciale formata separatamente per gruppi linguistici e profili professionali.

2. L'iscrizione d'ufficio avviene nei seguenti casi:

- a) perdita del posto;
- b) difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali sul posto di lavoro.

3. L'iscrizione su richiesta dell'interessato può avvenire dopo un'attività educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno oppure nella stessa sede di servizio, purché la domanda di trasferimento venga presentata alla Ripartizione del personale entro le ore 12 del 31 luglio di ogni anno, oppure spedita con lettera raccomandata entro la stessa data.

4. Non devono iscriversi nella graduatoria di trasferimento, ma soltanto presentare apposita richiesta entro la data di cui al comma 3, coloro che, a salvaguardia della continuità educativa almeno triennale, seguono il bambino o alunno assistito in un territorio comunale confinante, nonché coloro che dopo il triennio di continuità educativa desiderano continuare con lo stesso bambino o alunno, oppure mantenere la stessa sede di servizio.

5. La graduatoria di trasferimento è approvata dal direttore della ripartizione del personale e pubblicata all'albo della stessa ripartizione nonché nelle sedi delle intendenze scolastiche interessate almeno dieci giorni prima della data in cui si procede alla scelta del posto. La graduatoria è immediatamente esecutiva.

Art. 3.

Criteri di formazione della graduatoria

1. La graduatoria viene formata ai sensi dei criteri di valutazione di cui all'allegato 1.

2. Nella graduatoria, ai predetti posti è riservata la precedenza assoluta.

Art. 4.

Posti disponibili

1. Per il trasferimento sono disponibili:

a) i posti dei dipendenti che non risultano essere in possesso dei requisiti d'accesso richiesti;

b) i posti degli incaricati e dei supplenti annuali provvisti dei requisiti d'accesso prescritti che, avendo terminato un'attività educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno oppure nella stessa sede di servizio, non chiedono l'assegnazione del posto da loro occupato;

c) altri posti a tempo indeterminato.

2. Gli incaricati annuali provvisti dei requisiti d'accesso richiesti possono perdere il loro posto per effetto di dipendenti di ruolo perdenti posto anche prima che abbiano terminato l'attività educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno, purché, sotto l'aspetto educativo, il servizio competente dia il suo assenso al trasferimento. La decisione del servizio competente è definitiva.

Art. 5.

Esecuzione dei trasferimenti

1. In sede di scelta annuale dei posti, il trasferimento del personale di ruolo precede il conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali.

2. Alla scelta dei posti si applica la disciplina vigente per il conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali.

3. Se per la copertura dei posti sono richiesti, nel piano annuale per l'integrazione scolastica, particolari qualifiche professionali, in ordine di graduatoria vengono presi in considerazione solo i richiedenti che possiedono tali qualifiche.

Art. 6.

Abrogazione di disposizioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1995, n. 31, ad eccezione dell'art. 6, comma 1.

Art. 7.

Clausola d'urgenza

1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 giugno 1999

DURNWALDER

(Omissis).

*Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1999
Registro n. 1, foglio n. 28*

99R0849

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1999, n. 35.

Soppressione delle consulte per l'educazione permanente.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 3 agosto 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1327 del 12 aprile 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono soppresse, ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le consulte provinciali per l'educazione permanente, come disciplinate, quanto a composizione e funzioni dell'art. 8 della legge provinciale del 7 novembre 1983, n. 41.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 luglio 1999

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1999
Registro n. 1, foglio n. 27

99R0850

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 luglio 1999, n. 36.

Integrazione del regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità.

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 17 agosto 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2571 del 21 giugno 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47 concernente «regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità» sono apportate le seguenti integrazioni:

«a) all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 47/1996 vengono aggiunti i seguenti ulteriori corsi di diploma:

- o) terapeuta occupazionale;
- p) assistente sanitario;

q) infermiere pediatrico;
r) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

b) il regolamento viene integrato con gli allegati 6 e 7».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 luglio 1999

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999
Registro n. 1, foglio n. 32

99R0851

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1999, n. 38.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 17 agosto 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2720 del 28 giugno 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei profili professionali delle attività artigiane, è così sostituito:

«Art. 1. (*Profili professionali*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i profili professionali per le attività artigiane di conciatetti, piastrellisti e posatori di pietra, ceramica e mosaici, incisori, posatori di pavimenti, fumisti, spazzacamini, pittori e verniciatori, organai, scalpellini in marmo, scultori in marmo, movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte, armaioli, meccanici per macchine d'ufficio, elettromeccanici, meccanici per cicli e motocicli, installatori di impianti termosanitari, carrozzieri, elettricisti d'auto, meccanici d'auto, congegneri meccanici, tecnici radio e TV, magnani, fabbri, lattonieri, attrezzisti, frigoristi, bottai, tornitori in legno, policromatori, scultori in legno, intagliatori, doratori, scultori d'ornamento, carradori e costruttori di attrezzature in legno, intagliatori a macchina, sarti per signora, sarti da uomo, pellicciai, calzolari, magliari, tappezzeri-arredatori tessili, tessitori, pulitori di tessuti, panettieri, macellai, pasticciere, estetisti e massaggiatori estetici, legatori di libri, tipografi, decoratori con fiori, fotografi, vetrai, orafi e argentieri, grafici, compositori, orologiai, muratori, falegnami, ricamatore in cuoio, gelatieri, parrucchieri, segantini, elettronici impiantisti, bruciatoristi e boscaioli.»

Art. 2.

1. Dopo il numero 1.8. dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero 1.9.:

«1.9. *Profilo professionale dei posatori di pavimenti.*»

Campo professionale:

posare e consegnare pavimenti caldi;
 posare pavimenti in legno (parquets e tavolati);
 sughero, PVC, moquette, linoleum, pavimenti in gomma, pavimentazioni per campi sportivi;

diversi sottofondi in materia dura o non dura, trattamento di pavimenti e altri lavori nel settore della posata di pavimenti caldi.

Tecniche professionali

Informazioni e consulenza ai clienti e ai committenti nella progettazione, scelta del tipo di materiale del legno e la qualità del pavimento;

scelta del pavimento tenendo conto delle esigenze del cliente e delle condizioni d'uso dell'ambiente;

progettazione dei metodi di posa;

misurazione e suddivisione della superficie, inoltre calcolo del materiale necessario;

produzione e lavorazione di elementi di pavimenti in legno su misura con metodi artigianali;

controllo, trattamento superficiale, rasatura, lisciare, levigare o riparare, sigillatura di giunti nei massetti di cemento;

sottofondi in materia dura o non dura;

isolamento dell'umidità per pavimenti in materia dura o liquida;

posa di pedane ed isolamento anti rumore;

incollatura su sottofondo;

posa galleggiante; inchiodare ed avvitare degli elementi su magatelli oppure su tavolato in legno, levigare pavimenti nuovi ed usati;

ristrutturazione di vecchi pavimenti nella loro originalità;

posare pavimenti per campi sportivi con sottofondo e linee di marcatura;

incollatura su sottofondo dei pavimenti in moquette (dentro e fuori);

posare pavimenti in gomma, sughero, PVC, linoleum, zerbini in cocco;

montare pavimenti tecnici sopraelevati;

saldature, sigillature del pavimento PVC o linoleum;

rifinitura, riparazione e pulizia di tutti i tipi di pavimento;

montaggio del battiscopa;

montaggio dei coprigiunti.

Cognizioni professionali

Materiali:

legno, colle, trattamenti per la superficie, isolazioni, accessori per la posa, attrezzature per misurazioni, macchinari, materiale occorrente per il lavoro, documenti di lavoro (progetti, disegni, ecc.);

calcolo tecnico;

norme sulla tutela dell'ambiente, la prevenzione degli infortuni, la tutela e la sicurezza sul lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 luglio 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1999
 Registro n. 1, foglio n. 30

99R0852

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1999, n. 39.

Regolamento relativo al trasporto di rifiuti.

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 17 agosto 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2769 del 28 giugno 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti tecnici per l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti delle imprese che effettuano il trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani nonché della frazione organica dei rifiuti urbani sul territorio della provincia di Bolzano in attuazione dell'art. 8-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante la disciplina del trasporto dei rifiuti.

Art. 2.

Requisiti d'idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo

1. Per l'iscrizione nelle categorie e classi dell'Albo di cui all'art. 1 le imprese devono essere in possesso dei requisiti d'idoneità tecnica minima previsti dall'allegato A.

Art. 3.

Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione all'Albo di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia autonoma di Bolzano a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di riduzione in pristino stato, di trasporto e smaltimento rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivati all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta.

2. La garanzia finanziaria è prestata per la durata pari a quella dell'iscrizione a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

3. Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 sono determinate dalla giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Ove la domanda di iscrizione sia accolta dalla sezione provinciale di Bolzano dell'Albo l'interessato, entro il termine di decadenza di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento, è tenuto a presentare alla stessa sezione la garanzia finanziaria a favore della Provincia autonoma di Bolzano. La sezione provinciale delibera sulla garanzia entro 45 giorni dalla presentazione della stessa.

5. Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 4, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di 60 giorni dalla presentazione della stessa, la sezione provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne dà comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 luglio 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1999
Registro n. 1, foglio n. 31

(Omissis).

99R0853

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1999, n. 40.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente gli standards in materia di igiene e sanità.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 40 del 31 agosto 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2662 del 28 giugno 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo unico

Gli articoli 1 e 3 del decreto del presidente della giunta provinciale del 23 maggio 1977, n. 22 e l'art. 47 del decreto del presidente della giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5, sono modificati come segue:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 MAGGIO 1977, n. 22

«Art. 1. L'altezza minima interna, utile nei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,60 m, riducibili a 2,40 m per i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra di 500 m sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a 2,40 m».

«Art. 3. Ferma restando l'altezza minima interna di 2,60 m, salvo che per i comuni al di sopra dei 500 m sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq e non inferiore a 38 mq se per due persone».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 FEBBRAIO 1998, n. 5

«Art. 47. — 1. Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo di cui all'art. 59, lettera c) della legge urbanistica provinciale si applicano i seguenti limiti:

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: pari a quella esistente, purché non inferiore a 2,20 m, ferma restando la cubatura per vano abitabile risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del presidente della giunta provinciale del 23 maggio 1977, n. 22.

Nel sottotetto l'altezza di cui al comma precedente è riferita alla metà della superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m e la cubatura minima risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sopra citato;

b) la superficie finestrata apribile è pari a quella esistente, purché non inferiore a 1/15 della superficie del pavimento. Nell'effettuazione di opere di ristrutturazione completa, e in quanto possibile nelle opere di ristrutturazione parziale, pur tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e monumentale, la superficie finestrata apribile deve uniformarsi all'art. 2 ultimo comma del decreto del presidente della giunta provinciale del 23 maggio 1977, n. 22».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 luglio 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1999
Registro n. 1, foglio n. 34

99R0854

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1999, n. 42.

1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

(Pubblicato nel *suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 36 del 10 agosto 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2940 del 12 luglio 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1. Definizioni

1. La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, e in seguito denominata «legge».

2. L'assessore all'edilizia agevolata viene in seguito denominato «Assessore».

3. La ripartizione 25 edilizia abitativa dell'amministrazione provinciale è in seguito denominata «ripartizione».

4. Il programma degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 6 della legge è in seguito denominato «programma degli interventi».

5. Il fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata previsto dall'art. 52 della legge è in seguito denominato «fondo di rotazione».

6. Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono in seguito denominate «dichiarazioni sostitutive».

7. Al posto della denominazione «superficie utile abitabile» usata nella legge è usata la denominazione «superficie abitabile».

Art. 2.

Calcolo della superficie convenzionale di abitazioni

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente regolamento di esecuzione e dalla legge, la superficie convenzionale di abitazioni agli effetti della legge viene calcolata come segue:

- a) la superficie abitabile aumentata del 25 per cento;
- b) il 25 per cento della superficie dei balconi;
- c) il 50 per cento della superficie della loggia e della veranda non riscaldabili ai sensi dell'art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13;
- d) il 30 per cento della cantina;
- e) il 60 per cento della superficie dei garage;
- f) il 30 per cento della superficie delle autorimesse aperte;
- g) il 25 per cento della superficie delle arcate aperte al piano terra;
- h) il 15 per cento della superficie delle terrazze ad esclusiva disposizione dell'abitazione;
- i) il 30 per cento della superficie del sottotetto che non presenti le caratteristiche per essere utilizzato come vano abitabile ai sensi delle disposizioni di igiene e sanità per quella parte che presenta un'altezza superiore ad 1,50 metri.

2. La superficie abitabile di un'abitazione corrisponde alla superficie calpestabile ed è costituita dalla superficie complessiva dell'abitazione al netto dei muri perimetrali e divisorii, delle soglie di passaggio, degli sginci delle finestre e delle rampe di scala comprensive dei pianerottoli intermedi. Gradini di compenso fino a tre alzate non vengono considerati scale.

Art. 3.

Calcolo del valore convenzionale di abitazioni agli effetti dell'art. 62 della legge

1. Agli effetti dell'art. 62, comma 5, della legge, il valore convenzionale di un'abitazione si ricava dal costo di costruzione per metro quadrato, come definito dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge, moltiplicato per la superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'art. 2. L'importo così calcolato viene aumentato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge, nella misura del 30 per cento per il costo dell'area. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione viene riconosciuta nella misura stabilita dai rispettivi regolamenti comunali.

Art. 4.

Calcolo della superficie convenzionale di abitazioni per l'ammissione alle agevolazioni edilizie

1. Agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario la superficie convenzionale è ricavata dalle superfici indicate all'art. 2, comma 1. Qualora non vi sia la cantina, possono essere considerati i ripostigli nel sottotetto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i).

2. Perché un'abitazione sia riconosciuta come abitazione popolare agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l'acquisto di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario, la

somma delle superfici accessorie indicate all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) non può essere superiore alla superficie utile dell'abitazione stessa.

3. In caso di abitazioni con una superficie abitabile inferiore a 70 metri quadri si può prescindere dalle limitazioni del comma 2.

4. In caso di ammissione alle agevolazioni edilizie per il recupero di abitazioni esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione, non trova applicazione la limitazione contenuta al comma 2.

5. Agli effetti del calcolo dell'importo del mutuo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 55 della legge, la superficie convenzionale dell'abitazione popolare è fissata a 160 metri quadri.

6. La norma sulle superfici accessorie di cui al comma 2 si applica per le abitazioni per le quali la concessione edilizia viene richiesta decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

Art. 5.

Ammissione all'agevolazione edilizia

1. L'ammissione alle agevolazioni edilizie previste dalla legge avviene nei limiti dei mezzi stanziati nel programma annuale degli interventi di cui all'art. 6 della legge per le singole categorie di interventi e previo accertamento della sussistenza dei requisiti della legge.

Art. 6.

Trattazione dei ricorsi gerarchici

1. Il direttore di ripartizione istruisce i ricorsi gerarchici contro le decisioni dell'assessore di cui all'art. 8, comma 3, della legge.

Art. 7.

Persone conviventi more uxorio

1. Agli effetti della legge si considerano conviventi *more uxorio*:
 - a) due persone, che abitano in un'abitazione comune e che hanno figli insieme;
 - b) due persone di sesso diverso che abitano da almeno due anni in un'abitazione comune;
 - c) due persone che hanno figli insieme e che dichiarano di voler abitare entrambi nell'abitazione oggetto dell'agevolazione dopo il suo acquisto o la sua ultimazione.

2. Due persone, che convivono *more uxorio*, possono essere ammessi in comune all'agevolazione edilizia, sempre che entrambi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie.

3. Per il calcolo del reddito complessivo familiare di richiedenti in rapporto di convivenza *more uxorio* trova applicazione l'art. 58, comma 2, della legge.

4. Qualora due persone conviventi *more uxorio* richiedano in comune l'agevolazione edilizia e una persona rinunci all'agevolazione edilizia prima dell'erogazione, l'altra persona può essere ammessa come persona singola, sempre che al momento della presentazione della domanda fosse già in possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione richiesta.

Art. 8.

Ammissione di coniugi alle agevolazioni edilizie

1. Richiedenti coniugati possono essere ammessi alle agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un'abitazione in comunione legale, anche se solo uno dei coniugi è in possesso dei requisiti della durata quinquennale della residenza o del posto di lavoro ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge e dell'attività lavorativa continuativa dipendente o autonoma ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera b), della legge.

Art. 9.

Documentazione

1. Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall'art. 2 della legge sono corredate da:

a) una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge da redigersi sul modulo predisposto dall'ufficio e munita della documentazione ivi indicata;

b) piano di finanziamento a conferma della disponibilità dei mezzi propri e della finanziabilità del progetto, con onere di dimostrare che in caso di assunzione di un mutuo, il reddito netto della famiglia, detratta la rata di ammortamento del mutuo, non è inferiore al minimo vitale prescritto dalla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69;

c) documentazione tecnica in duplice copia per i mutui dal fondo di rotazione, in unica copia negli altri casi e precisamente:

1) *in caso di nuova costruzione:*

a) copia del progetto approvato dal comune con tutte le piante, sezioni e prospetti;

b) concessione edilizia;

c) relazione tecnica descrittiva;

d) preventivo di spesa;

e) estratto tavolare dell'area edificabile o delibera di assegnazione del comune.

2) *in caso di acquisto:*

a) contratto preliminare di compravendita registrato o contratto notarile di compravendita registrato;

b) per alloggi già esistenti la pianta vidimata dal catasto edilizio urbano, dall'ufficio tavolare o dal comune; per alloggi progettati oppure in fase di costruzione stralcio del progetto di costruzione vistato dal comune con relativa concessione edilizia e planimetria;

c) indirizzo dell'abitazione.

3) *in caso di recupero:*

a) copia del progetto di recupero approvato dal comune con tutte le piante, sezioni e prospetti con relativa concessione edilizia ed autorizzazione della ripartizione beni culturali qualora si tratti di immobili sottoposti al vincolo di tutela storico-artistica; in caso di interventi di recupero, per cui sia prevista una denuncia di inizio attività, la concessione edilizia è sostituita dalla corrispondente denuncia di inizio attività confermata dal comune;

b) preventivo di spesa;

c) descrizione tecnica costruttiva;

d) estratto tavolare dell'abitazione da recuperare;

e) dichiarazione del comune sulla vetustà dell'edificio o sulla data dell'ultimo certificato di abitabilità.

2. I richiedenti obbligati a presentare la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, devono allegare alla domanda la relativa dichiarazione.

3. In caso di nuova costruzione di abitazioni il preventivo di spesa, compresa anche la prestazione lavorativa in proprio del richiedente e dei suoi familiari non può essere inferiore al 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione.

Art. 10.

Standard minimo per il recupero

1. Per essere ammessi ad un'agevolazione per il recupero, i lavori previsti devono corrispondere almeno ai lavori di manutenzione straordinaria previsti dall'art. 59, comma 1, lettera b), della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13.

2. Si considerano lavori di manutenzione straordinaria quelli che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

a) il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici;

b) la realizzazione o integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.

3. Sono comunque considerati lavori di manutenzione straordinaria i seguenti lavori:

a) sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;

b) realizzazione e adeguamento di opere accessorie che non comportino aumento di volume o di superficie utili;

c) realizzazione di volumi tecnici;

d) realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;

e) consolidamento delle fondazioni e delle strutture portanti in elevazione;

f) sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;

g) rifacimento di scale e rampe;

h) sostituzione di muri divisorii, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;

i) interventi finalizzati al risparmio energetico.

4. Qualora contemporaneamente ai lavori per la manutenzione straordinaria si eseguono lavori di manutenzione ordinaria e tali lavori siano necessari per la conclusione dei primi anche i lavori di finitura sono considerati quali lavori di manutenzione straordinaria.

5. Le agevolazioni per il recupero di abitazioni previste dalla legge sono concesse solamente se le spese riconosciute per i lavori di recupero progettati non sono inferiori al dieci per cento del costo di costruzione convenzionale.

6. Le agevolazioni per il recupero di abitazioni previste dalla legge sono concesse limitatamente ai lavori risultanti da progetti regolarmente approvati ed eseguiti dopo la presentazione della domanda e del relativo sopralluogo da parte del tecnico della ripartizione.

Art. 11.

Criteri per la valutazione del patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli

1. Affinché il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli possa essere valutato ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 5, della legge, il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risultino tutti gli immobili di cui i genitori, suoceri o figli abbiano il diritto di proprietà, di usufrutto o d'uso. Sono anche da indicare gli immobili appartenenti a società di persone alle quali tali partecipano.

2. L'ufficio valuta il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui al comma 1.

3. La proprietà di abitazioni e le loro superfici accessorie sono considerate nell'ammontare del valore convenzionale ai sensi dell'art. 7 della legge, tenendo conto della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.

4. La proprietà fondiaria agraria e forestale è calcolata applicando i valori stabiliti dalla commissione provinciale estimatrice di cui all'art. 11 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

5. Le aree edificabili vengono valutate con un valore corrispondente a quello assegnato nel rispettivo comune secondo i criteri applicati per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili.

6. Per la valutazione di altri immobili si applicano i valori che l'ufficio estimo provinciale ha stabilito per casi simili.

7. Dal valore complessivo di ciascuno dei patrimoni immobiliari dei genitori, suoceri o figli, accertato ai sensi dei commi precedenti, si detrae una quota esente di L. 1.000.000.000 ed i debiti residui di eventuali mutui contrattati per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione degli immobili. L'importo residuo è suddiviso per il numero dei figli. Dal valore convenzionale dell'abitazione da costruire o da acquistare, ovvero dai costi riconosciuti per il recupero, è detratta la quota spettante al richiedente.

8. La quota esente è adeguata con deliberazione della giunta provinciale in conformità all'aumento del costo della vita rilevato dall'ASTAT.

9. Qualora nel patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il rispettivo valore non è considerato. Il valore del patrimonio immobiliare residuo è suddiviso per il numero dei figli ridotto di un'unità.

10. In caso di ricorso da parte del richiedente al Comitato per l'edilizia residenziale ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge contro la decisione dell'assessore di esclusione dall'agevolazione edilizia per l'ammontare del patrimonio immobiliare dei genitori, dei suoceri e dei figli ovvero di ammissione ad un importo ridotto, il Comitato per l'edilizia residenziale, prima di decidere definitivamente, può richiedere un parere all'Ufficio estimo provinciale.

CAPO II VALUTAZIONE PUNTEGGI

Art. 12.

Rapporti economici

1. Al richiedente di agevolazioni per la costruzione, acquisto o recupero della propria abitazione è attribuito in base al reddito complessivo della famiglia, il seguente punteggio:

- a) 10 punti per un reddito fino a lire 27.000.000;
- b) 9 punti per un reddito da lire 27.000.001 fino a lire 30.000.000;
- c) 8 punti per un reddito da lire 30.000.001 fino a lire 33.000.000;
- d) 7 punti per un reddito da lire 33.000.001 fino a lire 36.000.000;
- e) 6 punti per un reddito da lire 36.000.001 fino a lire 39.000.000;
- f) 5 punti per un reddito da lire 39.000.001 fino a lire 42.000.000;
- g) 4 punti per un reddito da lire 42.000.001 fino a lire 45.000.000;
- h) 3 punti per un reddito da lire 45.000.001 fino a lire 48.000.000;
- i) 2 punti per un reddito da lire 48.000.001 fino a lire 51.000.000;
- j) 1 punto per un reddito da lire 51.000.001 fino a lire 54.000.000.

2. Agli effetti degli interventi di edilizia abitativa sono considerati nella valutazione della capacità economica effettiva:

- a) i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone che compongono la famiglia;
- b) tutti i redditi non soggetti all'imposta delle persone che compongono la famiglia, che sono a disposizione della famiglia in modo continuativo, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento e di borse di studio per studenti, che sono destinati al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia.

3. I redditi di figli minorenni non sono considerati nella valutazione della capacità economica effettiva.

4. In caso di lavoro autonomo o di attività imprenditoriale il reddito è valutato in base al volume d'affari e al reddito complessivo dichiarato, tenendo conto dei criteri emanati dal ministero delle finanze ai fini dell'accertamento del reddito imponibile.

5. Qualora il reddito da proprietà fondiaria non sia già considerato reddito da piccola impresa agricola, esso è considerato nella misura del 2,5 per cento del valore calcolato in applicazione degli importi stabiliti dalla Commissione provinciale estimatrice ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per terreni affittati è calcolato un reddito corrispondente al canone equo d'affitto stabilito dalla Commissione tecnica provinciale per la fissazione del canone equo d'affitto per fondi agrari ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203.

6. Il reddito dei fabbricati ad esclusiva disposizione del richiedente e dei suoi familiari - escluso quello dell'abitazione occupata dal richiedente - corrisponde alla rendita catastale moltiplicata per sei. Qualora si tratti di abitazioni non iscritte al catasto ai fini della determinazione si fa riferimento al valore catastale di abitazioni simili site nel territorio comunale.

7. Il reddito medio di cui all'art. 58, comma 4, della legge è calcolato determinando innanzitutto in applicazione dei criteri dell'art. 58, comma 2, il reddito netto per ogni singolo anno, e successivamente la media dei redditi netti di entrambi gli anni.

8. Il reddito di beni immobiliari siti fuori del territorio provinciale è valutato in base al loro reddito catastale.

9. Le classi di reddito indicate al comma 1 valgono per il reddito dell'anno 1997.

10. Per i redditi dell'anno 1998 e seguenti trovano applicazione gli importi rivalutati in base all'art. 142, comma 3, ed all'art. 58, comma 5.

Art. 13.

Consistenza numerica della famiglia

1. Per ogni componente della famiglia ai sensi dell'art. 44 della legge, compreso il richiedente, vengono attribuiti due punti.

2. Per persone singole con figli a carico vengono attribuiti due punti aggiuntivi.

3. Figli nati dopo la presentazione della domanda, ma prima dell'ammissione definitiva, sono considerati componenti della famiglia.

Art. 14.

Durata della residenza o del posto di lavoro

1. Per i primi cinque anni di durata della residenza o del posto di lavoro in provincia è attribuito un punto. Per ogni successivo biennio o frazione minima di un anno è attribuito un punto. Per la durata della residenza o del posto di lavoro possono essere attribuiti al massimo undici punti. Nel calcolo della durata minima della residenza in provincia è considerata anche la residenza storica.

Art. 15.

Costituzione di nuova famiglia

1. Qualora la domanda venga presentata entro tre anni dalla data del matrimonio, vengono attribuiti cinque punti.

Art. 16.

Sfratto giudiziale e revoca dell'alloggio di servizio

1. Al richiedente, nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento giudiziale di rilascio dell'abitazione per scadenza del contratto di locazione, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, lettera a), della legge, sono attribuiti tre punti.

2. Per contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si fa riferimento alla durata del contratto di locazione indicato all'art. 2, comma 1 e 3 di tale legge.

3. Agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l'acquisto di un'abitazione ad uso abitativo primario, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera f), della legge è parificata allo sfratto giudiziale.

4. Al richiedente, nei cui confronti è stata revocata un'abitazione di servizio secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, lettera b), della legge, sono attribuiti tre punti.

Art. 17.

Abitazioni inabitabili e sovraffollate

1. Al richiedente che occupa un'abitazione dichiarata inabitabile secondo la vigente normativa provinciale, sono attribuiti cinque punti.

2. Al richiedente che occupa un'abitazione sovraffollata, è attribuito il seguente punteggio:

a) due punti se la superficie abitabile dell'abitazione è inferiore a 23 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone, aumentati di dieci metri quadrati per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

b) tre punti se l'abitazione nei limiti di superficie indicati nella lettera a), è occupata da più di due persone per ogni vano o da due o più nuclei familiari composti da almeno due persone;

c) quattro punti se l'abitazione, nei limiti di superficie indicati alla lettera a) è occupata da più di tre persone per vano.

3. Oltre al punteggio di cui ai commi 1 e 2, per ogni ulteriore anno d'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata, successivo al primo, anche se in alloggi diversi, purché in periodo temporale consecutivo, è attribuito un punto: sono considerati fino ad un massimo di cinque anni antecedenti la presentazione della domanda.

4. Ai sensi del comma 2, lettera b) è considerato vano quello con superficie di almeno nove metri quadrati.

5. I punteggi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti solo se l'occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata è antecedente di almeno tre anni rispetto alla data di presentazione della domanda.

6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del comma 2 il richiedente deve allegare alla domanda una certificazione del comune od una dichiarazione di un libero professionista attestante la composizione dell'abitazione, con indicazione della superficie complessiva abitabile dell'abitazione e dei singoli vani, nonché del numero delle persone che la occupano. Inoltre è presentata una dichiarazione del comune attestante la durata dell'occupazione dell'abitazione.

Art. 18.

Mutilati e invalidi

1. Al richiedente mutilato, invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, a seconda della diminuzione della capacità lavorativa oppure della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

a) dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: due punti;

b) dal 50 al 74 per cento, ovvero della quinta e sesta categoria: tre punti;

c) dal 75 al 83 per cento, ovvero della terza e quarta categoria: quattro punti;

d) dal 84 al 100 per cento, ovvero della prima e seconda categoria: cinque punti.

2. Se un familiare convivente a carico è mutilato oppure invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, sempre secondo la diminuzione della capacità lavorativa ovvero della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

a) dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: un punto;

b) dal 50 al 100 per cento, ovvero della prima alla sesta categoria: due punti.

3. Al richiedente che percepisce una pensione di invalidità dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o quale invalido di servizio dal Ministero del tesoro sono attribuiti quattro punti, aumentati a cinque, qualora la commissione sanitaria competente per l'accertamento delle invalidità civili abbia riscontrato una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore all'83 per cento; se la pensione è percepita da un familiare convivente a carico sono attribuiti due punti.

4. Al richiedente ultra sessantacinquenne che non percepisce la pensione di invalidità dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, dichiarato invalido parziale dalla competente commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità civili, senza indicazione della percentuale di invalidità, sono attribuiti tre punti, aumentati a cinque, qualora la commissione abbia riscontrato l'invalidità totale.

CAPO III

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 19.

Erogazione dei mutui senza interessi dal fondo di rotazione

1. In caso di nuova costruzione i mutui senza interesse dal fondo di rotazione sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

a) il mutuo deve essere garantito con l'intavolazione dell'ipoteca;

b) deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 62 della legge;

c) deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante;

d) deve essere presentato il certificato di rispetto dei requisiti minimi per l'isolamento termico di cui all'art. 60 della legge, qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione;

e) deve essere presentato il certificato di abitabilità;

f) l'abitazione deve essere occupata effettivamente e stabilmente dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;

g) il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.

2. Dopo la stipulazione anche del solo contratto di mutuo ipotecario condizionato e fino all'adempimento di tutti i presupposti indicati al comma 1, il mutuo può essere erogato anticipatamente per l'intero importo in presenza dei seguenti presupposti:

a) il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato dal direttore dei lavori con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;

b) deve essere presentata una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento.

3. In caso di acquisto di un'abitazione esistente il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita. Dopo la stipulazione del contratto di mutuo ipotecario e fino all'adempimento di tutti i presupposti indicati al comma 1, l'intero importo del mutuo può essere erogato anticipatamente qualora sia presentata una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento.

4. In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita. Per l'erogazione anticipata del mutuo trova corrispondente applicazione il comma 2.

5. In caso di recupero dell'abitazione per uso abitativo primario il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata trova corrispondente applicazione il comma 2. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

6. L'erogazione anticipata del mutuo è ammissibile solo entro i termini indicati all'art. 50 della legge.

7. L'occupazione effettiva dell'abitazione è attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 20.

Decorrenza ed erogazione dei contributi per interessi

1. La concessione dei contributi per interessi su mutui ai sensi dell'art. 54 della legge avviene con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio del semestre in cui è stato stipulato il contratto di mutuo ipotecario ed avvenuta erogazione di almeno una rata parziale del mutuo.

2. In caso di nuova costruzione i contributi interessi per interessi sono erogati con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 19, comma 1. Per i semestri trascorsi fino all'adempimento di tutti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1, il contributo interessi è erogato retroattivamente.

3. Dopo la stipula del contratto di mutuo ipotecario e fino all'adempimento dei presupposti richiesti dal comma 2 il contributo per interessi può essere erogato anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:

a) il completamento del rustico dell'edificio dev'essere attestato dal direttore dei lavori con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;

b) devono essere presentate una o più fideiussioni bancarie per un importo corrispondente alla somma dei contributi per interessi di cui si richiede l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

4. In caso d'acquisto di un'abitazione esistente i contributi per interessi sono erogati qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.

5. Dopo la stipula del contratto di mutuo ipotecario e fino all'adempimento dei presupposti richiesti al comma 4, i contributi per interessi possono essere erogati anticipatamente, se sono presentate una o più fideiussioni bancarie per un importo corrispondente alla somma dei contributi per interessi, di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

6. In caso di acquisto di un'abitazione in costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva e anticipata dei contributi per interessi i commi 2 e 3.

7. In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario i contributi per interessi sono erogati quando sussistono tutti i presupposti indicati all'art. 19, comma 1. Inoltre deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità circa la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Deve essere anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica ed al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata dei contributi per interessi trova corrispondente applicazione il comma 3. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

8. L'erogazione anticipata dei contributi per interessi è ammissibile solo entro i termini indicati all'art. 50 della legge.

9. L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 21.

Decorrenza ed erogazione dei contributi decennali costanti

1. I contributi decennali costanti ai sensi dell'art. 56 della legge sono concessi a decorrere dall'anno in cui la domanda è approvata.

2. In caso di nuova costruzione i contributi vengono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

a) deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 62 della legge;

b) deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante;

c) deve essere presentato il certificato di rispetto dei requisiti minimi per l'isolamento termico di cui all'art. 60 della legge, qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione;

d) deve essere presentato il certificato di abitabilità;

e) l'abitazione deve essere effettivamente e stabilmente occupata dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;

f) il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.

3. In attesa dell'adempimento dei presupposti indicati al comma 2, i contributi possono essere erogati anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:

a) il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato da un tecnico della ripartizione o dal direttore dei lavori, tramite una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;

b) devono essere presentate una o più fideiussioni bancarie di importo corrispondente alla somma dei contributi di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

4. In caso di acquisto di un'abitazione esistente l'erogazione dei contributi avviene qualora sussistano i presupposti indicati al comma 2, lettere a), c), d), e) ed f). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.

5. Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 4 i contributi possono essere erogati anticipatamente, se vengono presentate una o più fideiussioni bancarie di importo corrispondente alle somme dei contributi di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentata del 30 per cento.

6. In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva ed anticipata dei contributi per interessi i commi 2 e 3.

7. In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario i contributi sono erogati qualora sussistano tutti i presupposti indicati al comma 2. Inoltre il direttore dei lavori deve attestare con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione edilizia rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata dei contributi trova corrispondente applicazione il comma 3. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

8. L'erogazione anticipata dei contributi è ammissibile solo entro i termini indicati all'art. 50 della legge.

9. L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 22.

Erogazione dei contributi a fondo perduto

1. In caso di nuova costruzione i contributi a fondo perduto sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

a) deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 62 della legge;

b) deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione, rispettivamente all'eventuale progetto di variante;

c) deve essere presentato il certificato di rispetto dei requisiti minimi per l'isolamento termico di cui all'art. 60 della legge, qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione;

d) deve essere presentato il certificato di abitabilità;

e) l'abitazione deve essere effettivamente e stabilmente occupata dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;

f) il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.

2. In attesa dell'adempimento dei presupposti indicati al comma 1 il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:

a) il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato da un tecnico della ripartizione o dal direttore dei lavori tramite una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;

b) devono essere presentate una o più fideiussioni bancarie di importo corrispondente alla somma dei contributi di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

3. In caso di acquisto di un'abitazione esistente l'erogazione dei contributi avviene qualora sussistano i presupposti indicati al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.

4. Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 3, il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente qualora venga presentata una fideiussione bancaria di importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

5. In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva ed anticipata dei contributi per interessi i commi 1 e 2.

6. In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario del contributo è erogato qualora sussistano tutti i presupposti indicati al comma 1. Inoltre il direttore dei lavori deve attestare con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, circa la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto approvato rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche

attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto trova corrispondente applicazione il comma 2. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

7. L'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto è ammissibile solo entro i termini indicati all'art. 50 della legge.

8. L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 23.

Erogazione dei contributi per il recupero convenzionato di abitazioni Completamento e termine di occupazione

1. I contributi per il recupero convenzionato di abitazioni sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

a) deve essere tavolarmente annotato il vincolo di cui all'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Se del caso nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo sono da considerare le disposizioni specifiche di cui all'art. 71 della legge;

b) deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità che attesti la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Deve essere anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa;

c) deve essere presentato il certificato di rispetto dei requisiti minimi per l'isolamento termico di cui all'art. 60 della legge, qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione;

d) deve essere presentato il certificato di abitabilità;

e) l'abitazione deve essere occupata da una famiglia in possesso dei requisiti di cui all'art. 79 della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e se del caso, di quelli all'art. 71 della legge. I componenti di tale famiglia devono inoltre aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione recuperata.

2. Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 1 il contributo può essere erogato per l'intero ammontare qualora sussistano i seguenti presupposti:

a) deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità attestante l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati;

b) deve essere presentata una fidejussione bancaria di un importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

3. L'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto è ammissibile solo entro i termini indicati all'art. 50 della legge.

4. L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

5. Le abitazioni oggetto dell'agevolazione per il recupero convenzionato devono essere ultimate ed abitate da persone aventi diritto entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata del beneficiario l'assessore può prorogare di un anno il termine per l'ultimazione dei lavori e di occupazione dell'abitazione. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario che abbiano comportato un ritardo della loro esecuzione.

6. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 5 l'assessore dichiara la decadenza dall'agevolazione edilizia. Il beneficiario è obbligato a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

Art. 24.

Erogazione dei contributi ai comuni per interventi di riordino

1. I contributi ai comuni di cui all'art. 76 della legge sono erogati in base al progetto approvato e dopo l'inizio dei lavori.

2. Gli interventi di cui al comma 1, devono essere conclusi entro tre anni a pena di decadenza dell'agevolazione. Su richiesta motivata, può essere concessa una proroga di un anno.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi previsti dall'art. 148 della legge.

Art. 25.

Interventi di emergenza in caso di calamità naturali

1. I contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali sono erogati secondo le medesime modalità previste per l'erogazione dei contributi per il recupero di abitazioni.

2. Una prima rata pari al 50 per cento del contributo concesso può essere erogata subito dopo l'inizio dei lavori.

3. L'erogazione dei contributi *una tantum* a famiglie di cui all'art. 35 della legge, sono erogati dietro presentazione di regolari fatture quietanzate.

Art. 26.

Erogazione dei contributi per casi sociali di emergenza

1. Alla domanda d'ammissione per l'intervento nei casi sociali d'emergenza, è allegata una relazione del richiedente con cui questi comprova di essere in condizione, considerata anche la sua capacità economica attuale e futura, di conservare stabilmente la proprietà dell'abitazione agevolata dopo la concessione del sussidio d'emergenza stesso.

2. Nel provvedimento dell'assessore sono indicati i debiti per la cui estinzione è concessa l'agevolazione.

CAPO IV

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI ESISTENTI.

Art. 27.

Ambito di applicazione

1. In caso di realizzazione di nuovi edifici o nel caso di acquisto di abitazioni possono essere concessi i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), ed all'art. 92 della legge per le comprovate maggiori spese di adeguamento dell'abitazione alle esigenze del portatore di handicap.

2. I contributi indicati al comma 1 sono concessi solo qualora i costi dei lavori previsti non siano inferiori a lire 3.000.000.

Art. 28.

Prescrizioni tecniche

1. Le opere necessarie per il superamento o l'eliminazione di barriere architettoniche devono essere conformi alle prescrizioni tecniche fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 e nella legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 29.

Richiedenti

1. Le domande per la concessione di un contributo possono essere presentate:

a) dalle persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti per interventi all'edificio nel quale hanno la propria residenza stabile e per gli interventi architettonici o di altro tipo tendenti ad eliminare gli ostacoli alla loro mobilità;

b) dalle persone aventi a carico soggetti di cui alla lettera a);

c) dall'amministratore del condominio nel quale risiedono persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, le quali devono firmare la domanda per conferma o per adesione;

d) dal legale rappresentante di centri o istituti residenziali per l'assistenza a soggetti portatori di handicap nonché delle case di riposo.

2. Qualora più persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti risiedono nello stesso edificio, la domanda può essere presentata da una o più di esse, fermo restando che per ogni intervento può essere chiesto un solo contributo.

3. Per le domande di contributo riguardanti le modifiche alle parti comuni di edifici residenziali con pluralità di proprietari si osserva quanto disposto dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62.

4. La domanda di contributo può essere presentata anche dal portatore di handicap che detiene l'abitazione a titolo di locazione. In tal caso la domanda deve essere firmata dal proprietario dell'edificio per adesione e, fatta eccezione per gli alloggi di proprietà pubblica, il contratto di locazione deve avere una durata non inferiore ad otto anni.

Art. 30.

Domande e documentazione

1. La domanda di contributo può essere presentata all'amministrazione provinciale in qualsiasi momento ed è corredata da:

a) il certificato medico o certificato della commissione sanitaria competente per l'accertamento delle invalidità civili attestante l'handicap, nonché l'eventuale stato di gravità dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) una dichiarazione sostitutiva dalla quale deve risultare:

1) l'ubicazione dell'abitazione;

2) una succinta descrizione degli ostacoli all'accessibilità dell'abitazione oppure dei lavori necessari per adattare l'abitazione stessa alle esigenze del portatore di handicap;

3) che le opere non sono state realizzate o in corso di realizzazione;

4) se per le medesime opere sono già state concesse o richieste altre provvidenze economiche;

5) un preventivo di spese dettagliato per le opere.

2. Se si tratta di opere per cui è prescritta la concessione edilizia oppure la dichiarazione di inizio dei lavori, alla domanda di concessione del contributo, deve essere allegata anche la concessione edilizia o la dichiarazione di inizio dei lavori.

Art. 31.

Realizzazione delle opere

1. Una volta presentata la domanda, gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la concessione del contributo, sopportando però il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo.

Art. 32.

Ammissione al contributo

1. Le domande sono ammesse al contributo seguendo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti delle disponibilità previste dal programma degli interventi.

2. Le domande non ammesse al contributo per insufficienza di disponibilità nell'anno in cui sono state presentate, conservano validità per l'anno successivo, con facoltà dell'interessato di comunicare eventuali variazioni della spesa preventivata. Queste domande sono ammesse al contributo con precedenza sulle domande presentate nell'anno successivo.

Art. 33.

Misura del contributo

1. Per i richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'art. 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari:

a) al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a lire 40.000.000;

b) al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da lire 40.000.001 a lire 80.000.000;

c) all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da lire 80.000.001 a lire 120.000.000.

2. Per richiedenti il cui reddito non supera quello previsto per l'assegnazione di alloggi in locazione dell'IPES, il contributo per spese fino a lire 40.000.000 può essere aumentato del 70 per cento.

3. Per richiedenti appartenenti alla seconda fascia di reddito di cui all'art. 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari:

a) al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a lire 40.000.000;

b) al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da lire 40.000.001 a lire 80.000.000;

c) al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da lire 80.000.001 a lire 120.000.000.

4. Per richiedenti appartenenti alla terza fascia di reddito di cui all'art. 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari:

a) al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a lire 40.000.000;

b) al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da lire 40.000.001 a lire 80.000.000;

c) al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da lire 80.000.001 a lire 120.000.000.

5. Per richiedenti appartenenti alla quarta fascia di reddito di cui all'art. 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino a lire 120.000.000.

6. Per i condomini ove risiedono persone di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), e per i centri ed istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino a lire 120.000.000.

7. Per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile si fa riferimento alla spesa che l'IPES sostiene per analoghi interventi.

8. Per richiederli con accertato stato di gravità dell'handicap ai sensi del comma 3, dell'art. 3, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 i limiti di reddito di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del 20 per cento.

Art. 34.

Erogazione dei contributi

1. I contributi sono erogati previa attestazione della regolare esecuzione delle opere da parte di un tecnico della ripartizione.

2. La regolare esecuzione degli interventi architettonici o di altro tipo può essere certificata anche mediante una dichiarazione senza sotto la propria responsabilità dal direttore dei lavori.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35.

Calcolo degli interessi legali

1. Qualora nella legge sia previsto il pagamento degli interessi legali, questi sono calcolati per i relativi periodi nel modo seguente:

a) fino al 15 dicembre 1990 5%;

b) dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 10%;

c) dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 5%;

d) dal 1° gennaio 1999 2,5%.

Art. 36.

Accertamenti e sopralluoghi

1. I singoli stati di avanzamento dei lavori e lo stato finale dei lavori, che in base al presente regolamento di esecuzione sono attestati da dichiarazioni del direttore dei lavori, possono essere attestati anche dai tecnici della ripartizione.

2. L'accertamento della necessità di procedere ad interventi di recupero di abitazioni ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per il recupero è effettuato esclusivamente dai tecnici della ripartizione.

3. L'accertamento che l'abitazione è effettivamente occupata dal beneficiario e dai suoi familiari, può essere effettuata da tutti i dipendenti della ripartizione di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. Per almeno il sei per cento dei richiedenti ammessi all'agevolazione edilizia è controllata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 37.

Acquisto e recupero di abitazioni

1. L'agevolazione integrativa per il recupero e ammissibile anche quando, per l'acquisto, sono richieste le agevolazioni di cui agli articoli 56 o 57 della legge.

2. Le abitazioni acquistate con l'agevolazione edilizia provinciale prima dell'entrata in vigore della legge e per le quali siano necessari interventi di recupero, possono essere ammesse all'agevolazione aggiuntiva per il recupero di cui all'art. 61, comma 2, della legge qualora esse al momento della presentazione della domanda per l'agevolazione aggiuntiva abbiano una vetustà di almeno 25 anni.

Art. 38.

Spostamento della residenza al posto di lavoro

1. Qualora il richiedente sia proprietario di un'abitazione che disti più di 40 km dal posto di lavoro, tuttavia la stessa si trovi ad una distanza inferiore a 40 km dal luogo di residenza, la causa di esclusione prevista dall'art. 43, comma 2, della legge non trova applicazione se il richiedente intende acquistare un'abitazione nel comune in cui ha il suo posto di lavoro.

Art. 39.

Autorizzazione all'alienazione ed alla locazione nel primo decennio di validità del vincolo

1. Qualora il beneficiario intenda trasferire la sua residenza in un altro comune, l'abitazione agevolata può essere alienata o data in locazione ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera b), della legge, previa autorizzazione della Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata, nei seguenti casi:

a) se il beneficiario, lavoratore dipendente, si trasferisce in un'abitazione più vicina al suo posto di lavoro;

b) se il beneficiario, lavoratore autonomo, si trasferisce in un'abitazione dalla quale può attendere meglio alla propria attività professionale;

c) se il beneficiario dopo la cessazione dell'attività professionale si trasferisce in un'abitazione per lui più idonea;

d) se il beneficiario, sofferente per una malattia cronica, può richiedere l'adeguata assistenza specialistica solo ad un altro domicilio;

e) se il beneficiario assume la cura di una persona inabile, che abita in un altro comune.

2. La locazione temporanea può essere autorizzata se il beneficiario non può occupare la propria abitazione per un periodo prolungato per motivi di studio o di lavoro.

3. L'autorizzazione alla locazione dell'abitazione prevista dall'art. 63, comma 1, della legge può anche essere concessa qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della famiglia ed il richiedente intenda prendere in locazione un'altra abitazione adeguata. L'abitazione agevolata deve, in questo caso, essere locata in base alle condizioni previste dall'art. 63, comma 4, della legge.

Art. 40.

Erogazione delle agevolazioni edilizie - Norma transitoria

1. Le disposizioni sull'erogazione anticipata delle agevolazioni edilizie, previste negli articoli dal 19 al 23, trovano applicazione, a richiesta, anche per i richiedenti ammessi alle agevolazioni edilizie prima dell'entrata in vigore della legge.

2. Qualora non è presentata la relativa richiesta, l'erogazione avviene secondo le modalità contenute nella lettera di concessione del contributo.

Art. 41.

Coordinamento delle agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e delle esenzioni tributarie della legge statale

1. Allo scopo di coordinare la concessione di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e l'avvalersi delle esenzioni tributarie previste dall'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per la stessa finalità, i nominativi dei beneficiari ed i dati degli immobili oggetto di agevolazioni verranno comunicati all'ufficio distrettuale delle imposte.

Art. 42.

Centri storici dei comuni con più di 10.000 abitanti

1. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni a sensi dell'art. 73 della legge, i piani di attuazione per i centri storici approvati prima dell'entrata in vigore della legge, ai sensi della legge urbanistica provinciale sono parificati ai piani di recupero approvati.

Art. 43.

Autorizzazione all'alienazione ed alla locazione dell'abitazione nel primo decennio di durata del vincolo

1. In caso di autorizzazione all'alienazione dell'abitazione con conseguente trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ad altra abitazione alla domanda è allegata la documentazione tecnica di cui prevista all'art. 9 per la costruzione o acquisto dell'abitazione.

2. Con la delibera, che autorizza all'alienazione dell'alloggio ed il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ad altra abitazione, la Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata determina il termine e le condizioni per il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo.

3. Qualora il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo e l'occupazione della nuova abitazione non avvenga entro i termini e con l'osservanza delle condizioni fissate l'autorizzazione decade e trova applicazione l'art. 64 della legge.

Art. 44.

Successione nell'agevolazione

1. Nei casi di successione nell'agevolazione previsti dall'art. 69 della legge l'abitazione deve essere occupata da persone legittimate entro un anno dal giorno del decesso del beneficiario. Qualora i documenti necessari per la trascrizione dell'agevolazione a favore dei successori non siano presentati entro sei mesi dalla relativa richiesta, si provvede alla revoca ai sensi dell'art. 69 della legge.

Il precedente proprio decreto del 7 giugno 1999, n. 27 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 luglio 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1999
Registro n. 1, foglio n. 29

99R0855

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 luglio 1999, n. 44.

Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 novembre 1996, n. 42, concernente l'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 17 agosto 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 22 marzo 1999, n. 945;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Di modificare il decreto del presidente della giunta provinciale 18 novembre 1996, n. 42, concernente l'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche come segue: Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 novembre 1996, n. 42, regolamento di esecuzione recante l'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche è aggiunto il seguente comma 3:

«3. In caso di mancata intesa sul piano di utilizzo di cui al comma 2, l'approvazione viene data dal proprietario dell'edificio».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 luglio 1999

DURNWALDER

99R0856

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 agosto 1999, n. 3.

Riordino degli organi collegiali della Regione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 37 del 24 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soppressione di organi collegiali

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), gli organi collegiali di cui all'allegato A al presente regolamento sono soppressi, in quanto non più operanti o non più necessari.

Art. 2.

Sostituzione di organi collegiali con conferenze di servizi

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 45/1995, gli organi collegiali di cui all'allegato B al presente regolamento sono sostituiti con le conferenze di servizi previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Art. 3.

Riduzione del numero dei componenti negli organi collegiali

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 45/1995, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegato C al presente regolamento è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria, non sia ammesso più di un rappresentante.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 45/1995, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39, limitatamente alle parole «e da due tecnici specializzati nel trattamento informatico di dati territoriali, di cui uno designato dal Servizio elaborazione dati della presidenza della giunta e uno designato d'intesa dagli enti locali»;

b) la lettera a) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42.

Art. 4.

Trasferimento di funzioni deliberative ai dirigenti

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 45/1995, sono trasferite ai dirigenti le funzioni attribuite agli organi collegiali elencati nell'allegato D al presente regolamento.

Art. 5.

Norme integrative

1. Salvo sia diversamente disposto dalle norme istitutive degli organi collegiali, gli stessi sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

a) la giunta regionale stabilisce l'importo massimo dei compensi e dei gettoni di presenza devoluti ai componenti degli organi collegiali esterni all'Amministrazione regionale; i rimborsi spese sono liquidati nella misura prevista per i dirigenti regionali;

b) la durata in carica degli organi collegiali non può superare il limite massimo corrispondente ad una legislatura;

c) l'organo elegge, all'atto della prima seduta, il presidente ed il segretario;

d) la nomina dei componenti è effettuata con decreto dell'amministratore competente, se la norma istitutiva individua in modo specifico le categorie dei componenti o i criteri per la scelta degli stessi; in caso contrario la nomina è effettuata con deliberazione della giunta regionale;

e) qualora non sia determinato il numero complessivo dei componenti o la composizione dell'organo, il numero dei membri esterni all'Amministrazione regionale non può superare quello dei membri interni all'amministrazione stessa.

Art. 6.

Criteri per l'istituzione di nuovi organi collegiali

1. È vietata l'istituzione di nuovi organi collegiali che non rispettino i criteri stabiliti all'art. 11 della legge regionale n. 45/1995 e, in particolare, nei casi in cui:

a) l'organo collegiale intervenga in procedimenti amministrativi in cui sono già previsti analoghi pareri o interventi di altri organi collegiali;

b) le funzioni svolte dall'organo collegiale potrebbero essere svolte utilizzando risorse e professionalità interne all'amministrazione;

c) la composizione dell'organo non sia coerente rispetto all'obiettivo ed ai compiti che gli sono affidati.

Art. 7.
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'art. 66, comma 3, della legge regionale n. 45/1995, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento regionale sono abrogate:

a) le seguenti leggi regionali:

- 1) legge regionale 14 maggio 1982, n. 9;
- 2) legge regionale 18 febbraio 1983, n. 3;

b) le seguenti disposizioni di legge regionale:

- 1) l'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1958, n. 4;
- 2) l'art. 4, comma primo, limitatamente all'istituzione della Commissione per gli indennizzi per gli animali abbattuti, e l'art. 13, comma primo, della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13;

3) gli articoli 12 e 13 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24;

4) l'art. 7 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione per l'iscrizione nel registro regionale delle aziende agricole;

5) l'art. 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 68, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnico-consulativa per l'esame delle domande di mutui agevolati per il recupero dei centri e nuclei abitativi per il turismo, l'industria e l'agricoltura;

6) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 13;

7) l'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55;

8) l'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione tecnico-consulativa per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche;

9) l'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 19;

10) l'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, limitatamente all'istituzione della Commissione per l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap;

11) l'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10;

12) gli articoli 17 e 45, commi secondo e terzo, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

13) l'art. 20, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati;

14) l'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101;

15) gli articoli 11, 16 e 17 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28;

16) l'art. 12 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31;

17) l'art. 1, limitatamente all'istituzione del Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, e l'art. 2 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 48;

18) l'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57;

19) l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89;

20) gli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30;

21) l'art. 7, comma 6, della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31;

22) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61;

23) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1;

24) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47;

25) gli articoli 3 e 11, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;

26) l'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1990, n. 50, limitatamente all'istituzione del Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante;

27) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30;

28) l'art. 4 della legge regionale 17 novembre 1992, n. 64, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnico-consulativa per i contributi a favore di imprese industriali per evitare l'inquinamento ambientale;

29) l'art. 2, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 65, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per la valutazione degli interventi a sostegno degli agricoltori titolari di aziende zootecniche;

30) l'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62;

31) l'art. 14, commi 3 e 4, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per i contributi agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici;

32) l'art. 7, comma 1, limitatamente all'istituzione della Commissione per l'agriturismo, e commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27;

33) l'art. 17 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41;

34) l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1995, n. 51, limitatamente all'istituzione del Gruppo di lavoro per la programmazione di interventi a favore di extracomunitari;

c) le seguenti disposizioni di regolamento regionale:

1) gli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2;

2) l'art. 7, comma 8, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione tecnica per la determinazione delle modalità di accertamento delle lingue italiana e francese;

3) l'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

Art. 8.

Norma transitoria

1. I procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 1999

VÉRIN

(Omissis).

99R0778

REGOLAMENTO REGIONALE 17 agosto 1999, n. 4.

Ordinamento dei segretari dei comuni e delle comunità montane della Valle d'Aosta.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Capo I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1.

Composizione e durata del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta) di seguito denominato Consiglio, è composto:

a) da un dirigente degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 12 luglio 1996, n. 17 (Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale n. 23 ottobre 1995, n. 45), designato dal presidente della giunta regionale;

b) da due sindaci e da un presidente di comunità montana, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, di cui all'art. 60 della legge regionale n. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

c) da due segretari comunali, designati dall'Associazione regionale dei segretari comunali;

d) da un segretario di comunità montana, designato dall'Associazione regionale dei segretari delle comunità montane.

2. Il Consiglio resta in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti il Consiglio possono essere nominati per non più di due mandati interi consecutivi. Il Consiglio uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Ai componenti il Consiglio può essere corrisposta un indennità, nella misura stabilita dalla giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

4. Ai componenti il Consiglio, che non risiedono nel comune in cui ha sede il Consiglio, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per i dirigenti regionali.

Art. 2.

Nomina e modalità per la designazione dei componenti il consiglio

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalle designazioni dei componenti. Con lo stesso decreto è convocata la prima riunione, che deve tenersi entro quindici giorni dalla data del decreto stesso.

2. I componenti il Consiglio sono designati entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio permanente degli enti locali e, in caso di sostituzione di uno o più dei suoi componenti nel corso del mandato, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il presidente della giunta regionale provvede alla designazione, in via sostitutiva, nei quindici giorni successivi.

Art. 3.

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio gestisce i segretari comunali e delle comunità montane, nonché l'Albo regionale dei segretari, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 46/1998, di seguito denominato Albo.

In particolare il Consiglio:

a) cura la tenuta dell'Albo, le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni;

b) definisce le modalità procedurali ed organizzative per la gestione dell'Albo, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 46/1998 e dal presente regolamento;

c) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'Albo;

d) stabilisce l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, secondo le disposizioni del presente regolamento;

e) gestisce i concorsi per l'iscrizione all'Albo;

f) definisce e cura l'attività di formazione dei segretari;

g) adotta i provvedimenti e gli atti relativi alla gestione dei segretari iscritti all'Albo, ad esclusione di quelli di competenza del sindaco o del presidente della comunità montana, ai sensi dell'art. 18, comma 1;

h) disciplina, con appositi provvedimenti, adottati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'organizzazione dei propri uffici e del personale e determina la propria dotazione organica;

i) provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei procedimenti disciplinari.

Art. 4.

Modalità di funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio ha sede presso l'ente locale individuato ai sensi dell'art. 28, comma 2.

2. La prima riunione del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età e le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere più giovane di età.

3. Il Consiglio elegge nella prima seduta, alla presenza della metà più uno dei componenti, il presidente e il vice presidente, con votazione a scrutinio palese, a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere. Risultano eletti alla carica di presidente e di vice presidente i consiglieri che nella prima votazione hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. In successive votazioni, che possono tenersi anche nella stessa seduta, risultano eletti i consiglieri che hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

5. Il Consiglio, presieduto e convocato dal presidente, con le modalità stabilite dal Consiglio stesso, si riunisce, di norma, una volta al mese. Il Consiglio è altresì convocato dal presidente, su richiesta motivata di almeno tre consiglieri, entro dieci giorni dalla richiesta. Alle sedute assiste un segretario verbalizzante, individuato dal Consiglio, nell'ambito del personale di cui all'art. 5.

6. Le sedute del Consiglio sono valide se interviene la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti.

7. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.

8. Le votazioni avvengono a scrutinio palese a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere.

9. I componenti che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

10. Il segretario cura la redazione del verbale delle riunioni e delle deliberazioni adottate, nonché l'attuazione delle stesse.

11. Le deliberazioni adottate sono immediatamente esecutive e sono affisse all'albo delle pubblicazioni per otto giorni consecutivi. Le deliberazioni di carattere generale e di maggior rilievo, individuate dal presidente del Consiglio, possono essere pubblicizzate con forme particolari, stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 5.*Personale del Consiglio*

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 46/1998, il Consiglio si avvale prioritariamente, per il proprio funzionamento, dei segretari in disponibilità, utilizzandoli, preferibilmente, a rotazione.

2. Il Consiglio si può inoltre avvalere del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1996, in posizione di comando.

3. In caso di necessità, il Consiglio può avvalersi di consulenze esterne, finanziate con le modalità di cui al comma 4.

4. Le modalità di utilizzo del personale di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi compresa la ripartizione, tra i comuni e le comunità montane, delle spese ad esso relative, sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h).

Capo II**CLASSIFICAZIONE DELLE SEDI DI SEGRETERIA****Art. 6.***Classificazione delle sedi di segreteria dei comuni*

1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 46/1998, le sedi di segreteria dei comuni sono classificate nelle fasce di cui all'allegato B), sulla base dei seguenti elementi:

- a) popolazione residente;
- b) popolazione media annua presente, desunta dai dati relativi ai quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti;
- c) numero dei dipendenti previsti in pianta organica;
- d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;
- e) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato A).

3. La classificazione di cui all'allegato B) è aggiornata con provvedimento del Consiglio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni comunali generali.

4. Nel corso del quinquennio la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, esclusivamente nel caso di costituzione o di scioglimento di segreterie convenzionate, nonché nel caso di modificazione territoriale del comune.

5. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria di cui all'allegato B) concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.

Art. 7.*Classificazione delle sedi di segreteria delle comunità montane*

1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 46/1998, le sedi di segreteria delle comunità montane sono classificate nelle fasce di cui all'allegato D), sulla base dei seguenti elementi:

- a) numero dei comuni facenti parte della comunità montana;
- b) numero dei dipendenti previsti nella pianta organica;
- c) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;
- d) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato C).

3. La classificazione di cui all'allegato D) è aggiornata con provvedimento del Consiglio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni comunali generali.

4. Nel corso del quinquennio la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, esclusivamente nel caso di costituzione o di scioglimento di segreterie convenzionate, nonché nel caso di modificazione territoriale delle comunità montane.

5. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria di cui all'allegato D) concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.

Art. 8.*Classificazione della sede di segreteria del comune di Aosta*

1. La sede di segreteria del comune di Aosta, in quanto capoluogo di regione, è convenzionalmente classificata nella prima fascia.

Art. 9.*Classificazione delle sedi di segreteria convenzionate*

1. Le sedi di segreteria convenzionate sono convenzionalmente classificate nella seconda fascia.

2. Il punteggio attribuito alle singole sedi di segreteria convenzionate concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.

Art. 10.*Revisione straordinaria delle classificazioni*

1. Entro il 31 dicembre 2002, gli elementi ed i criteri di classificazione delle sedi di segreteria di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sono rivisti, con regolamento regionale, in relazione al conferimento di funzioni regionali agli enti locali, ai sensi del titolo terzo della parte prima della legge regionale n. 54/1998 ed in relazione all'esercizio associato delle funzioni comunali da parte delle comunità montane, ai sensi degli articoli 83, 84 e 85 della legge regionale n. 54/1998.

Capo III**ALBO REGIONALE DEI SEGRETARI****Art. 11.***Articolazione dell'Albo regionale dei segretari*

1. L'Albo regionale dei segretari, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 46/1998, costituisce una sezione dell'Albo dei dirigenti, di cui all'art. 20 della legge regionale n. 45/1995.

2. L'Albo regionale dei segretari è suddiviso in due parti.

3. Nella parte prima sono iscritti i segretari comunali di cui all'art. 31, comma 1, i segretari delle comunità montane della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché i segretari che accedono all'Albo per concorso.

4. Nella parte seconda sono iscritti, con le modalità di cui all'art. 12, i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 46/1998.

Art. 12.*Modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 46/1998*

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 46/1998, sono iscritti, a cura del Consiglio, nella parte seconda dell'Albo, entro il 1° gennaio di ogni anno.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo, devono presentare al Consiglio apposita domanda, entro il 30 settembre dell'anno precedente il termine di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 46/1998, il Consiglio provvede annualmente, con le modalità da stabilirsi con apposito provvedimento, a dare adeguata pubblicità, anche a livello nazionale.

4. Il Consiglio accerta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti necessari all'iscrizione e provvede, con le modalità di cui all'art. 16, all'eventuale accertamento della conoscenza della lingua francese. Sono esonerati dall'accertamento i soggetti che abbiano già superato tale prova, con esito positivo e per la stessa fascia funzionale, presso pubbliche amministrazioni.

5. La parte seconda dell'Albo è aggiornata annualmente, dal Consiglio, nel termine di cui al comma 1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti non più in possesso dei requisiti o che lo richiedano espressamente, avviene in occasione dell'aggiornamento annuale.

Art. 13.**Percentuale di sedi di segreteria ricopribili
con i soggetti di cui all'art. 12**

1. Gli incarichi ai soggetti di cui all'art. 12 non possono superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria comunali e delle comunità montane, di cui almeno uno riservato alle comunità montane.

2. Ai fini di cui al comma 1, in prima applicazione del presente regolamento, le sedi di segreteria comunali sono quelle di cui all'allegato B), le sedi di segreteria delle comunità montane quelle di cui all'allegato D).

3. Le variazioni delle sedi di cui agli allegati B) e D) sono effettuate dal Consiglio.

4. I soggetti di cui all'art. 12 possono essere incaricati anche in soprannumero rispetto alle sedi di segreteria di cui ai commi 2 e 3.

5. Qualora il numero dei soggetti incaricati risulti superiore alla percentuale del quindici per cento, a seguito della riduzione del numero delle sedi di segreteria, tali soggetti mantengono comunque il proprio incarico fino al termine del contratto di diritto privato stipulato con l'ente.

Capo IV**MODALITÀ DI INDIZIONE E DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI****Art. 14.****Modalità di accesso all'Albo per concorso**

1. All'Albo si accede per concorso per esami, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 45/1995, fatta salva l'iscrizione effettuata ai sensi degli articoli 31 e 36 e la possibilità di iscrizione ai sensi dell'art. 12.

2. Il Consiglio individua, entro il 1° febbraio di ogni anno, il numero delle sedi di segreteria da ricoprire tramite procedura concorsuale, tenuto conto del numero delle sedi vacanti e del numero delle sedi ricoperte dai soggetti di cui all'art. 12.

3. Il bando di concorso, contenente l'indicazione del numero dei posti da ricoprire, è approvato dal Consiglio, entro il primo semestre di ogni anno, in relazione alle necessità evidenziate ai sensi del comma 2.

4. La graduatoria definitiva è approvata dal Consiglio ed i candidati dichiarati vincitori del concorso sono iscritti nella parte prima dell'Albo, a cura del Consiglio stesso, entro tre mesi dall'approvazione della graduatoria.

5. L'eventuale utilizzo della graduatoria, nel periodo di validità di cui all'art. 31, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è disposto dal Consiglio, che non può bandire nuovi concorsi in presenza di graduatorie valide.

6. La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio. Il segretario della commissione è scelto tra il personale di cui all'art. 5.

7. Salvo quanto disciplinato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte prima, ed in particolare nel titolo secondo (Accesso alla qualifica dirigenziale), del regolamento reg. n. 6/1996.

Art. 15.**Tirocinio**

1. Gli iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 14, prima dell'accettazione di un incarico presso una sede di segreteria comunale o di comunità montana, devono aver effettuato un periodo di sei mesi di tirocinio presso un comune o una comunità montana a fianco del segretario titolare.

2. L'ente locale presso cui il soggetto presta il tirocinio obbligatorio è individuato dal Consiglio.

3. Durante il periodo di tirocinio, i soggetti di cui al comma 1 sono collocati in disponibilità e il loro trattamento economico accessorio, stabilito dal Consiglio, non può essere superiore a quello dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio stesso.

4. Il periodo di tirocinio, nell'ipotesi in cui il segretario non sia incaricato, può essere prolungato dal Consiglio, anche su richiesta del segretario, per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 16.**Modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese**

1. L'accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, avviene con le modalità di cui all'art. 7 del regolamento reg. n. 6/1996, sia per i soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo, ai sensi dell'art. 12, sia per i segretari che accedono all'Albo, ai sensi dell'art. 14.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua francese per i soggetti di cui all'art. 12 è effettuato da un'apposita commissione costituita da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, del regolamento reg. n. 6/1996.

Capo V**RAPPORTO DI LAVORO****Art. 17.****Rapporto di lavoro e dipendenza funzionale**

1. I segretari comunali e i segretari delle comunità montane sono titolari di rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale e dipendono funzionalmente dal sindaco o dal presidente della comunità montana che li ha incaricati. Ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 12 possono essere affidati esclusivamente incarichi a termine di diritto privato ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 45/1995.

2. Il rapporto di lavoro è gestito dal Consiglio, che adotta i relativi atti, con esclusione di quelli di competenza del sindaco o del presidente della comunità montana, ai sensi dell'art. 18, comma 1.

Art. 18.**Incarico**

1. Spettano al sindaco o al presidente della comunità montana le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.

2. Il sindaco, previa comunicazione al segretario titolare, esercita il potere di incarico del segretario nei termini di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 46/1998. Il presidente della comunità montana, previa comunicazione al segretario titolare, esercita il potere di incarico del segretario entro novanta giorni dalla data della sua elezione. In caso di mancato esercizio del potere di incarico nei termini previsti, il segretario in servizio si intende confermato.

3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione, alla procedura di incarico del segretario si applica il termine finale di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 46/1998, decorrente dalla data della vacanza stessa. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.

4. L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della comunità montana che lo ha conferito. Salvo il caso di revoca, l'incarico, ai fini dell'accettazione di un altro incarico, presso altro comune o comunità montana o presso gli altri enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1996, può, con il consenso del Sindaco o del presidente della comunità montana, cessare anticipatamente. In caso di mancato consenso, l'incarico non può cessare prima che siano trascorsi due anni dall'accettazione dell'incarico stesso.

5. L'avvio della procedura di incarico è pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i *curricula* relativi alle caratteristiche professionali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei segretari collocati in disponibilità.

6. L'incarico ha effetto dalla data stabilita dall'atto di nomina, previa accettazione del segretario.

7. Il segretario collocato in disponibilità, qualora sia incaricato presso una sede di segreteria e non accetti l'incarico, senza giustificato motivo, da valutarsi dal Consiglio, decade automaticamente dall'iscrizione all'Albo con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

8. Durante il periodo di collocamento in aspettativa per mandato politico o sindacale, malattia e ogni altro caso previsto dalla legge, il segretario mantiene la titolarità della sede, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente della comunità montana che lo ha incaricato.

9. In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), il segretario mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente della comunità montana che lo ha incaricato, ad eccezione degli eventuali oneri per la supplenza che rimangono a carico del fondo di mobilità di cui all'art. 28.

Art. 19.

Revoca

1. Il segretario può essere revocato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 46/1998, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa dei risultati, con riferimento ad almeno due esercizi finanziari, anche non consecutivi.

2. Nel caso di revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della comunità montana, previa deliberazione della giunta comunale o della comunità montana e contraddittorio con l'interessato, sentito il nucleo di valutazione, costituito dagli enti locali ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale o della comunità montana.

3. Qualora, in sede di verifica dei risultati, il nucleo di valutazione competente evidenzia risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali o negligenze del segretario, il Sindaco o il presidente della comunità montana provvede a notificare formalmente al segretario detta valutazione. Il segretario che riceve comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione entro il termine assegnatogli contestualmente alla comunicazione. In caso di permanenza della valutazione negativa da parte del nucleo di valutazione competente, il segretario, quando non vi sia già stata una precedente valutazione negativa, viene formalmente diffidato ed invitato ad ottemperare ai propri compiti d'istituto, nonché al raggiungimento dei risultati prefissatigli. Quando vi sia già stata una precedente valutazione negativa, il sindaco o il presidente della comunità montana adotta il provvedimento di revoca, previa deliberazione della giunta comunale o della comunità montana.

4. Qualora la valutazione negativa sia accertata, con le modalità di cui al comma 3, nei confronti di un segretario iscritto nella parte seconda dell'Albo, il sindaco o il presidente della comunità montana dispone immediatamente la risoluzione del contratto.

Art. 20.

Incarichi ed incompatibilità

1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, ai segretari comunali e delle comunità montane si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge regionale n. 45/1995.

2. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 della legge regionale n. 45/1995 sono rilasciate dal Sindaco o dal presidente della comunità montana e, nei casi di segretari in disponibilità, dal presidente del Consiglio. Le autorizzazioni rilasciate dal sindaco o dal presidente della comunità montana sono comunicate al Consiglio.

3. Al segretario comunale che svolge le funzioni di segretario di un'associazione dei comuni, ai sensi dell'art. 97, comma 1, della legge regionale n. 54/1998, può essere attribuita una maggiorazione dell'indennità di posizione determinata in sede contrattuale in relazione alla complessità organizzativa dell'associazione stessa.

Art. 21.

Procedimento disciplinare

1. Il Consiglio è l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

2. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e delle sanzioni disciplinari è rimesso alla contrattazione collettiva. In attesa della disciplina contrattuale, ai segretari si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'amministrazione regionale, contenute nel capo settimo del titolo quarto della legge regionale n. 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e successive modificazioni.

Art. 22.

Collocamento in disponibilità

1. I segretari comunali che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 46/1998, i segretari di comunità montana in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché i segretari che accedono all'Albo per concorso, non confermati, revocati o comunque privi di titolarità di sede, sono collocati in disponibilità presso l'Amministrazione regionale, rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata dal Consiglio, secondo criteri dallo stesso prestabiliti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario è incaricato dal sindaco o dal presidente della comunità montana tra coloro che sono collocati in disponibilità, previa comunicazione al Consiglio e nel rispetto dei criteri dallo stesso determinati. Nel caso in cui non vi siano segretari collocati in disponibilità utilizzabili, il sindaco o il presidente della comunità montana può incaricare un segretario in servizio, in accordo con il sindaco o il presidente della comunità montana da cui il segretario stesso dipende, e previa comunicazione al Consiglio.

4. Qualora le procedure di cui al comma 3 siano espletate negativamente, l'incarico di reggenza o supplenza è conferito dal Consiglio.

5. Nei casi di sede vacante, il segretario è sostituito, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, per il tempo strettamente necessario ad attivare la procedura di incarico di cui all'art. 18. La reggenza del vicesegretario, in caso di vacanza della sede di segreteria, qualora vi siano segretari collocati in disponibilità, non può eccedere il termine finale di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 46/1998.

6. I segretari collocati in disponibilità e incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto allo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la sede comunale o di comunità montana presso cui sono incaricati, con oneri a carico dell'ente presso il quale è effettuata la reggenza o supplenza.

7. Le modalità per la corresponsione del trattamento economico dei segretari di cui al comma 6 sono stabilite dal Consiglio.

8. Nei casi di reggenza o supplenza, per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi, da parte di un segretario già incaricato presso una sede di segreteria, allo stesso spetta la maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'art. 26, comma 3.

9. Il trattamento economico accessorio dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio, ai sensi dell'art. 5, è stabilito dal Consiglio stesso.

10. Il Consiglio può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, ovvero per incarichi di natura professionale o per attività di studio, consulenza o collaborazione.

11. L'accordo definisce gli oneri per le prestazioni di cui al comma 10, che devono essere corrisposti da parte dell'ente presso cui il segretario presta servizio a favore del fondo di mobilità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 46/1998. Il trattamento economico spettante al segretario collocato in disponibilità ed utilizzato ai sensi del comma 10 è il più favorevole tra quello definito dall'accordo e quello in godimento.

12. Il segretario collocato in disponibilità e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, per un periodo superiore a quattro anni, nell'ultimo quinquennio, è cancellato dall'Albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso gli enti del comparto di cui all'art. 37 della legge regionale n. 45/1995 o, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni.

13. Il periodo di cui al comma 12, nell'ipotesi di collocamento in disponibilità del segretario, a seguito di due provvedimenti di revoca, è ridotto ad un massimo di un anno nell'ultimo quinquennio.

14. Al segretario collocato in disponibilità e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, non compete il trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.

15. I periodi di cui ai commi 12 e 13 sono sospesi in caso di aspettativa per maternità, mandato politico o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Art. 23.

Procedimento per la verifica dei risultati

1. In materia di verifica dei risultati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 45/1995, nel rispetto dell'ordinamento e delle competenze dei singoli enti, salvo quanto disposto dall'art. 19.

2. Il nucleo di valutazione di cui all'art. 19 può essere nominato dagli enti locali anche in forma associata.

3. La verifica dei risultati è effettuata a decorrere dall'anno successivo all'attivazione del controllo di gestione di cui al titolo quarto del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 24.

Attività di formazione

1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari sono strumenti per la valorizzazione delle capacità e attitudini individuali, per un più efficace e qualificato espletamento dell'attività e costituiscono titolo per la valutazione di cui all'art. 23.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio attiva programmi e iniziative da attuarsi direttamente o avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste ed in particolare dell'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della legge regionale n. 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione), ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 54/1998.

3. Il Consiglio può inoltre avvalersi, previo accordo, della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui all'art. 17, commi 77 e 79, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

4. Con deliberazione del Consiglio sono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e il limite minimo annuale di impegno individuale nelle attività formative.

Art. 25.

Mobilità temporanea della dirigenza

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18, comma 4, e in attesa dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'art. 47, comma 1, della legge regionale n. 54/1998, relativo alla disciplina della mobilità del personale degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1996, i segretari inquadrati nella qualifica unica dirigenziale possono essere incaricati di funzioni dirigenziali nell'ambito degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995 e nei limiti di cui all'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 27 maggio 1998, n. 45.

2. I segretari incaricati ai sensi del comma 1 sono collocati in disponibilità e agli stessi compete, per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il posto per cui è conferito l'incarico.

Capo VI

REVISIONI DELLE SEDI DI SEGRETERIA

Art. 26.

Convenzioni di segreteria

1. I comuni e le comunità montane possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio in forma associata di funzioni, stipulare tra loro convenzioni di segreteria.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, oltre a quanto previsto dall'art. 104, comma 2, della legge regionale n. 54/1998, stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, la possibilità di recesso da parte di uno o più enti partecipanti ed individuano il sindaco o il presidente della comunità montana competente a conferire ed a revocare l'incarico di segretario. Copia degli atti relativi è trasmessa al Consiglio.

3. Il contratto collettivo di lavoro determina la maggiorazione dell'indennità di posizione spettante ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate, in relazione:

- a) al numero delle sedi convenzionate;
- b) alla complessità organizzativa delle stesse;
- c) alla presenza di sedi considerate disagiate.

4. Le convenzioni di segreteria possono essere stipulate o sciolte all'inizio di ogni legislatura o, nel corso del mandato:

- a) nei casi in cui la stipulazione della convenzione non comporti la perdita della titolarità di sede da parte di alcun segretario;
- b) nei casi di perdita della titolarità di sede, previo parere favorevole del Consiglio e dei segretari titolari delle sedi oggetto della convenzione.

5. Nei casi di cui all'art. 18, commi 8 e 9, possono essere stipulate convenzioni di durata non superiore al periodo di assenza del titolare.

Capo VII

SEGRETARI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 27.

Applicazione della legge regionale n. 46/1998 ai segretari delle comunità montane

1. Ai segretari delle comunità montane si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 46/1998, ad eccezione degli articoli 2, commi 1 e 2, 11, 13, 14, e quelle del presente regolamento.

Capo VIII

RISORSE FINANZIARIE E FONDO DI MOBILITÀ

Art. 28.

Gestione del fondo di mobilità

1. Alle spese di funzionamento del Consiglio e a quelle occorrenti per la gestione dei segretari e dell'Albo, si provvede mediante le risorse del fondo di mobilità, di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 46/1998.

2. La giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, individua l'ente locale, tra quelli indicati dalla legge regionale n. 54/1998, che gestisce il fondo di mobilità di cui al comma 1, in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio e senza oneri a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 29.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie necessarie ad alimentare il fondo di mobilità sono a totale carico dei comuni e delle comunità montane e sono costituite dai proventi dei diritti di segreteria, di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 46/1998, versati dai comuni e dalle comunità montane, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo riscosso dagli enti stessi, nonché dai fondi versati dai comuni e dalle comunità montane, determinati dal Consiglio, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate dai comuni e dalle comunità montane, con le modalità stabilite dal Consiglio, all'ente locale individuato ai sensi dell'art. 28, comma 2. L'Amministrazione regionale provvede a trasferire allo stesso ente i proventi dei diritti di segreteria, versati dai comuni e dalle comunità montane, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 46/1998.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Primo Consiglio

1. I componenti del primo Consiglio sono designati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 31.

Esercizio dell'opzione

1. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 46/1998, nonché i segretari comunali in servizio presso i comuni della Regione Valle d'Aosta nominati dai Sindaci, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono comunicare al Consiglio, entro centotanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta effettuata relativamente al mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale o all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

2. I soggetti di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risultano più iscritti all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, devono comunicare, entro la data di cui al comma 1, se intendono mantenere l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 46/1998.

3. I soggetti che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 o che non intendano mantenere l'iscrizione all'Albo regionale sono cancellati dall'Albo regionale.

4. Dell'opzione effettuata viene data comunicazione all'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, prima di procedere all'inquadramento dei segretari, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2.

Art. 32.

Inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei segretari comunali e delle comunità montane

1. Entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui l'opzione è stata esercitata da tutti i segretari comunali o, comunque, decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 31, comma 1, i segretari che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale sono inquadrati, con provvedimento del presidente del Consiglio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'opzione, nella qualifica unica dirigenziale, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 45/1995, qualora abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale o qualora siano già inquadrati nella qualifica dirigenziale.

2. I segretari comunali che, alla data di inquadramento, non abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale o non siano già inquadrati nella qualifica dirigenziale, sono inquadrati, con le modalità e con la decorrenza di cui al comma 1, nella qualifica ad esaurimento di cui all'art. 11 della legge regionale n. 46/1998 e, al compimento dei cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale, nella qualifica unica dirigenziale.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i segretari delle comunità montane sono inquadrati, con provvedimento del presidente del Consiglio, nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 45/1995.

Art. 33.

Comando

1. Il presidente del Consiglio, in relazione all'esigenza di garantire la copertura delle sedi di segreteria, può chiedere all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali il comando dei segretari comunali che, ai sensi dell'art. 31, abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

Art. 34.

Prima iscrizione dei soggetti di cui all'art. 12

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 12 avviene entro sei mesi dall'insediamento del primo Consiglio.

Art. 35.

Incarichi

1. Le norme sugli incarichi di cui all'art. 18 si applicano a decorrere dalle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 36.

Segretari delle comunità montane

1. I segretari delle comunità montane in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti all'Albo con decreto del presidente della giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 37.

Fondo di mobilità

1. Le spese di funzionamento del Consiglio e quelle occorrenti per la gestione dei segretari e dell'Albo sono a carico del fondo di mobilità di cui all'art. 28 a decorrere dalla data dell'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei segretari, ai sensi dell'art. 32.

2. Dalla data di cui al comma 1, i comuni e le comunità montane provvedono ad alimentare il fondo di mobilità come previsto dall'art. 29.

Art. 38.

Clausole di salvaguardia

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari già appartenenti alla qualifica dirigenziale al momento dell'inquadramento di cui all'art. 32 l'eventuale differenza tra la retribuzione di posizione in godimento secondo la disciplina previgente e la retribuzione di posizione di nuova attribuzione.

2. Nel caso di mutato posizionamento della classificazione della sede di segreteria nel corso dell'incarico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 7, comma 4, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari dei comuni e delle comunità montane la retribuzione di posizione acquisita con l'incarico, fino al termine dello stesso.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 1999

VIÉRIN

(Omissis).

99R0863

REGOLAMENTO REGIONALE 17 agosto 1999, n. 5.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 37 del 24 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale).

Art. 2.

Determinazione dei contributi per la localizzazione o rilocalizzazione di attività informative

1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 41/1998, sono concessi, nella misura massima del trenta per cento della spesa ammessa, contributi per gli interventi finalizzati alla localizzazione e alla rilocalizzazione di attività dell'informazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 41/1998. In particolare, sono concessi contributi per:

- a) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di locali;
- b) l'acquisto di automezzi;
- c) l'acquisto di tecnologie funzionali all'attività aziendale;
- d) l'acquisto di tecnologie informatiche.

Art. 3.

Determinazione dei contributi di sostegno alle imprese e all'innovazione tecnologica

1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 41/1998, sono concessi contributi per gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e di mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva, nella seguente misura:

- a) fino ad un massimo del venti per cento per l'acquisto di carta e per i servizi di impaginazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 41/1998, sulla base della documentazione presentata;
- b) fino ad un massimo del venti per cento per le spese di realizzazione di notiziari, di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 41/1998, sulla base della documentazione presentata;
- c) fino ad un massimo del trenta per cento della spesa ammessa per gli interventi previsti all'art. 6, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 41/1998, e comunque fino ad un massimo di lire venti milioni (Euro 10.329,14) per ogni iniziativa;
- d) lire otto milioni (Euro 4.131,66) per gli interventi previsti all'art. 6, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 41/1998, alle imprese editoriali e radiotelevisive che documentino l'uso delle lingue francese, francoprovenzale e walser per una quota di almeno il dieci per cento sul totale degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati durante l'anno.

2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 è concesso un ulteriore contributo annuo di lire dodici milioni (Euro 6.197,48) alle imprese editoriali e radiotelevisive che documentino il raggiungimento di una quota di almeno il venti per cento sul totale degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati durante l'anno. Il contributo può essere elevato fino ad un massimo annuo di lire ventimilioni (Euro 10.329,14) per ogni testata.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 41/1998, i soggetti interessati devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione, compilando appositi moduli predisposti e disponibili presso la struttura regionale stessa.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione, con proprio provvedimento, stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 1.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

1. La struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione e la Commissione tecnica per l'informazione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 41/1998, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande, verificano l'ammissibilità delle domande stesse.

Art. 6.

Concessione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 41/1998, sono concessi dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 7.

Controlli ed erogazione dei contributi

1. Per i contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e all'art. 6, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 41/1998, la liquidazione dei contributi può avvenire anche in acconto, pari al trenta per cento del finanziamento totale.

2. L'erogazione dei contributi a saldo è subordinata alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a consuntivo. L'accertamento di eventuali irregolarità comporta la decadenza dei contributi e la restituzione delle somme composte, maggiorate degli interessi legali.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 1999

VIÉRIN

99R0779

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 45.

Modifiche della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 «Disciplina delle attività extrapiùego dei dipendenti della Regione Toscana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 108/1993

1. L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Oggetto). — 1. In attuazione dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche, la presente legge disciplina criteri e modalità per lo svolgimento di attività extrapiùego dei dipendenti della Regione Toscana ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno».

Art. 2.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 108/1993

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 108 è sostituito dal seguente:

«2. Il dipendente non può assumere cariche in società, eccezione fatta per le società cooperative e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché per le società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 108/1993

1. L'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Attività compatibili). — 1. Sono consentite le attività che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorché comportino un compenso. Sono in particolare consentite le attività che determinano compensi derivanti da:

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari.

2. Sono altresì consentiti:

- a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;
- b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

3. Alle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applica la disciplina prevista dal successivo art. 10.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 108/1993

1. L'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Attività extrapiùego). — 1. Nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli seguenti, la Regione può:

- a) conferire al dipendente incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Regione stessa non ricompresi nei compiti di ufficio;
- b) autorizzare il dipendente ad assumere incarichi occasionali per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati.

2. Con riferimento agli incarichi di cui alla lettera b) del comma precedente, il dipendente può essere autorizzato ad assumere cariche in società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica. Tale autorizzazione non può comunque essere rilasciata per l'assunzione delle cariche di presidente, vice-presidente, amministratore unico o delegato e di presidente del collegio dei revisori di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché di aziende di enti locali, fatto salvo, per queste ultime, quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816. Non è, inoltre, consentita l'autorizzazione all'assunzione di cariche in organi di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica di rilevante dimensione economica.

3. La facoltà del dipendente di assumere cariche in società sportive, ricreative e culturali è subordinata alla non rilevante dimensione economica delle stesse.

4. La giunta regionale individua i parametri di definizione della rilevanza economica di cui ai commi 2 e 3.».

Art. 5.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 108/1993

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il riparto di competenze fra gli organi regionali, agli incarichi di cui all'art. 4 si accede:

a) mediante atti dell'organo politico o del coordinatore del Dipartimento competente individuato ai sensi del successivo art. 7-bis, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 4;

b) mediante atti di autorizzazione emanati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 81/1994 dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale o dal coordinatore del consiglio regionale, nei casi previsti dal comma 1, lettera b) dello stesso articolo 4.

2. Il primo capoverso del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 108/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti regionali ai sensi del comma precedente, non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 30% del trattamento economico complessivo massimo spettante al coordinatore.».

3. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 108/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di compenso eccedente, riferito da incarichi di rilevante entità, il relativo atto indica il periodo occorrente al suo riassorbimento entro i predetti limiti. Tale periodo non può essere superiore a quattro anni».

Art. 6.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 108/1993

1. Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è sostituito dal seguente:

«1. Il conferimento da parte della Regione degli incarichi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 è effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi albi, istituiti presso il dipartimento competente in materia di personale, riguardanti partitamente:

a) rappresentanti in enti, istituti, società, fondazioni, comitati e altri organi collegiali;

b) revisori dei conti presso le aziende sanitarie, società e istituzioni;

c) commissioni giudicatrici di concorso e di esame presso la Regione, aziende sanitarie e enti locali;

d) docenze presso scuole o corsi organizzati o finanziati dalla Regione;

e) progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudo di opere pubbliche;

f) altri incarichi».

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 108/1993 le parole «al presidente della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale».

3. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 108/1993 le parole «60 giorni» sono sostituite dalle parole «trenta giorni».

4. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 108/1993 dopo la parola «periodicità» è aggiunta la parola «almeno».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 108/1993

1. L'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Incarichi conferiti dagli organi politici*). — 1. L'organo politico competente adotta gli atti di incarico di cui all'art. 4, lettera a) avvalendosi di un'istruttoria predisposta dalla struttura competente e diretta a valutare, ai fini della conciliabilità dell'incarico con l'espletamento dei compiti di ufficio, i seguenti elementi:

- a) natura e durata dell'incarico;
- b) tempi e modi di espletamento,
- c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
- d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
- e) intervento finanziario della Regione.

2. Gli incarichi sono conferiti in base a valutazione di professionalità e garantendo, in attuazione dei principi di pari opportunità, per ogni tipologia di incarico, il rispetto delle percentuali rilevabili dagli albi di cui al precedente art. 6. I relativi atti devono dichiarare la conciliabilità degli elementi di cui al primo comma con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 7-bis

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è aggiunto il seguente art. 7-bis:

«Art. 7-bis (*Incarichi professionali*). — 1. Il conferimento a dipendenti di incarichi professionali retribuiti, di valenza interna alla struttura regionale e non ricompresi nei compiti di ufficio, spetta al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, d'intesa con il coordinatore del dipartimento interessato all'incarico medesimo. Detti incarichi sono attribuiti in base a valutazione di professionalità e nel rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione.

2. Con apposito provvedimento la giunta regionale individua ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma ivi compresi la determinazione del compenso, gli obblighi dell'incaricato ed i relativi controlli.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 108/1993

1. L'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Atti di autorizzazione*). — 1. L'assunzione degli incarichi di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 dell'art. 4 ha carattere eccezionale e deve essere previamente autorizzata dal coordinatore competente individuato in base all'art. 14 della legge regionale n. 81/1994 il quale provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. La relativa domanda è formulata dagli enti pubblici e dai privati interessati e trasmessa al coordinatore del dipartimento di appartenenza del dipendente al quale si intende conferire l'incarico. La domanda può essere formulata dallo stesso dipendente ed è corredata

da copia della richiesta e da tutti gli elementi di valutazione di cui al precedente art. 7, comma 1, forniti dal dipendente stesso sotto la propria responsabilità.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni al personale che comunque presta servizio presso una pubblica amministrazione diversa dalla Regione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 58, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. L'atto di autorizzazione deve dichiarare la conciliabilità con il regolare espletamento dei compiti di ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione. A tal fine devono essere esaminati preventivamente gli elementi di valutazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 del precedente art. 7.».

Art. 10.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 108/1993

1. Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 le parole «la giunta regionale» sono sostituite dalle parole «il dipartimento competente in materia di personale».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 108/1993 le parole «31 gennaio» sono sostituite dalle parole «mese di febbraio».

3. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 108/1993 le parole «la giunta» sono sostituite dalle parole «l'organo competente».

4. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 108/1993 la parola «febbraio» è sostituita dalla parola «maggio».

Art. 11.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 108/1993

1. L'ultimo capoverso del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è abrogato.

2. Al primo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 108/1993 è aggiunto il seguente periodo:

«2. Il compenso dovuto per le prestazioni svolte in esecuzione di un incarico assunto in violazione delle disposizioni della presente legge è versato dall'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto delle entrate del bilancio della Regione. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disciplinari.».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 12-bis

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 è inserito il seguente art. 12-bis:

«Art. 12-bis (*Norme finali*). — 1. Il regime del trattamento economico spettante ai dirigenti regionali per gli incarichi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 è definito in conformità di quanto disposto in materia dai contratti collettivi di lavoro.

2. Disposizioni specifiche disciplinano le attività di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive integrazioni e modifiche.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 luglio 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 agosto 1999.

99R0764

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 46.

I.R.P.E.T. - Approvazione assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999)

(Omissis).

99R0765

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 48.

I.R.P.E.T. - Rendiconto esercizio finanziario 1998.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999)

(Omissis).

99R0766

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 49.

Norme in materia di programmazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge stabilisce le finalità della programmazione regionale e ne dichiara i principi e i criteri; definisce il sistema generale degli atti e dei procedimenti di programmazione; disciplina i relativi processi decisionali, le modalità del concorso degli enti locali, la partecipazione delle formazioni sociali; individua strumenti e modalità per l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti di programmazione.

Art. 2.

Finalità della programmazione

1. La programmazione regionale si propone:

a) di assicurare la coerenza delle azioni di governo, l'integrazione delle politiche settoriali, il coordinamento territoriale e fattoriale degli interventi;

b) di favorire il concorso dei soggetti pubblici e la partecipazione dei privati nella scelta degli obiettivi di sviluppo, della definizione delle strategie di intervento, nell'attuazione delle conseguenti politiche;

c) di garantire la trasparenza delle decisioni, i diritti dei singoli cittadini, la certezza degli obblighi e delle facoltà nei rapporti tra soggetti pubblici e privati;

d) di ordinare i processi decisionali e le attività strumentali della Regione;

e) di realizzare il pieno sviluppo della persona secondo il principio delle pari opportunità tra gli individui, uomini e donne.

Art. 3.

Principi generali e criteri guida

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, la programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

sostenibilità, come fondamento e criterio di interpretazione della qualità dello sviluppo;

coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti nel programma regionale di sviluppo;

sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocatione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

coesione istituzionale, come metodo di superamento del diverso grado di funzionalità dei soggetti istituzionali alla cui azione è condizionata l'efficacia delle politiche;

concertazione tra gli operatori istituzionali e con gli operatori economici e sociali, come metodo per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;

corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;

concentrazione tematica e finanziaria alle scale territoriali adeguate.

2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo a riferimento i sistemi definiti dal piano di indirizzo territoriale e i sistemi economici locali, individuati come dimensione minima di attuazione e verifica degli interventi funzionali alle politiche di sviluppo.

Art. 4.

Raccordi istituzionali

1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale, disciplinati dalla presente legge, assicurano la coerenza anche formale con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione europea.

3. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina comunitaria.

4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.

5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.

6. Gli atti della programmazione regionale indirizzano l'azione degli enti locali, ai fini del coordinato impiego delle risorse finanziarie.

Art. 5.

Strumenti della programmazione

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante:

- a) il programma regionale di sviluppo, che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento;
- b) il documento di programmazione economica e finanziaria, che specifica gli obiettivi a breve termine indicando le principali destinazioni delle risorse;
- c) le leggi e gli atti normativi che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d'intervento;
- d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa;
- e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;
- f) i programmi locali di sviluppo e gli altri atti di programmazione locale, che selezionano i progetti e definiscono gli interventi da realizzare integrando le risorse locali e regionali.

2. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi della programmazione sono definiti a seguito di concertazione con le istituzioni locali e con le formazioni sociali secondo la disciplina della presente legge.

Art. 6.

Programma regionale di sviluppo

1. Il programma regionale di sviluppo (P.R.S.) è l'atto fondamentale di indirizzo dell'attività di governo della Regione.

2. Il P.R.S. definisce:

- a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;
- b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale e determinano le priorità generali dell'azione di governo;
- c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e le politiche da attuare per realizzarli.

Art. 7.

Procedimento di formazione

1. La giunta regionale, entro tre mesi dal suo insediamento, all'inizio della legislatura, adotta il progetto di programma regionale di sviluppo e lo trasmette al consiglio regionale.

2. Il programma regionale di sviluppo è approvato con risoluzione del consiglio regionale ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Durata

1. Il programma regionale di sviluppo ha validità per l'intera legislatura e può essere soggetto a modifica o a nuova elaborazione qualora la giunta regionale valuti, in base all'analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, che si rende necessaria una revisione delle opzioni politiche.

2. Il programma regionale di sviluppo è implementato e aggiornato annualmente ai sensi del successivo articolo.

Art. 9.

Documento di programmazione economica e finanziaria

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.

2. Il D.P.E.F. ha come contenuti:

- a) l'analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell'ambiente e della salute nella regione;
- b) l'esposizione e la valutazione dell'avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferite all'anno precedente;
- c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata;
- d) il quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella Regione da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici;
- e) il prospetto delle spese non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge o ad altro titolo;
- f) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità, con riferimento a ciascuna strategia di intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari;
- g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all'accensione di mutui, all'emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa;
- h) l'indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare e implementare;
- i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse strategie di intervento.

3. La giunta regionale adotta il D.P.E.F. e lo trasmette al consiglio regionale contemporaneamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

4. l'atto è approvato con risoluzione del consiglio regionale ed è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 10.

Piani e programmi regionali di attuazione

1. Le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo e specificate dai documenti di programmazione economica e finanziaria sono attuate tramite piani o programmi, aventi carattere settoriale o intersettoriale, che di norma fanno riferimento a leggi di spesa. I relativi modelli analitici sono deliberati dalla giunta regionale.

2. I piani e i programmi possono prevedere interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali o direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale.

3. I piani e i programmi dispongono di norma per periodi corrispondenti a quelli del programma regionale di sviluppo e possono essere ridefiniti, aggiornati o implementati in conformità agli indirizzi del D.P.E.F.

4. I finanziamenti disposti a sostegno dello sviluppo locale hanno natura di contributo e implicano di norma la compartecipazione dei soggetti destinatari, nelle misure stabilite dai relativi piani o programmi.

5. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute negli atti di cui ai commi precedenti, ove non già previste nel piano di indirizzo territoriale, sono adottate contestualmente alla variante di questo e acquistano efficacia con la sua approvazione.

6. Gli atti regionali di pianificazione territoriale prevalgono comunque, relativamente alla disciplina sull'uso del territorio, sugli altri atti del procedimento di programmazione.

7. I piani e i programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 11.

Raccordo con la programmazione locale

1. I piani e i programmi di cui al precedente articolo, con esclusione di quelli direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale, prevedono di norma, in rapporto agli ambiti territoriali interessati, che gli interventi per la realizzazione degli obiettivi da essi

stabiliti e la conseguente utilizzazione delle risorse finanziarie siano determinati a livello locale con atti di programmazione individuati dagli stessi piani o programmi regionali.

2. Gli atti di programmazione locale sono approvati dai comuni, comunità montane o province, anche di concerto tra loro, secondo quanto previsto dal rispettivo piano o programma regionale, tenuto conto delle competenze amministrative degli enti. Con l'approvazione essi acquistano piena efficacia e sono immediatamente operativi.

3. Gli atti di programmazione locale di cui al presente articolo sono soggetti a verifica da parte della giunta regionale, qualora comportino l'erogazione di finanziamenti regionali o l'attivazione di competenze amministrative di cui sia titolare la Regione. Le relative modalità sono stabilite dagli atti regionali che dispongono i finanziamenti e sulla cui base sono attivate le competenze amministrative.

4. La verifica di cui al comma precedente ha ad oggetto la conformità degli atti di programmazione locale agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale.

Art. 12.

Programmi locali di sviluppo

1. La Regione incentiva la formazione di programmi locali di sviluppo sostenibile e favorisce, con i piani e i programmi regionali, l'attuazione degli interventi da essi previsti.

2. I programmi locali di sviluppo sono promossi - autonomamente o su iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali - coordinati e formalizzati dalle province. Ad essi è data attuazione anche mediante accordi di programma, patti territoriali e altri istituti negoziali o convenzionali.

3. I programmi locali di sviluppo, finalizzati allo sviluppo complessivo dei sistemi locali secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, sono strumenti di programmazione integrata, nell'ambito territoriale cui si riferiscono, degli interventi e dei progetti di investimento relativi alle infrastrutture, alle opere pubbliche, alla protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, al sostegno e allo sviluppo dell'economia, alla promozione e all'incremento del lavoro e dell'occupazione in tutte le sue forme.

4. I programmi locali di sviluppo realizzano, alla scala territoriale appropriata in relazione agli obiettivi perseguiti e alla natura degli interventi, il coordinamento programmatico dei progetti di investimento degli enti locali e il loro ordinamento secondo criteri di priorità e di fattibilità; definiscono le modalità di raccordo operativo tra i servizi degli enti locali e quelli offerti da altri soggetti pubblici e privati; garantiscono e valorizzano il concorso delle imprese e degli altri soggetti pubblici e privati alla individuazione, selezione e attuazione degli obiettivi di sviluppo, anche sostenendone specifici progetti di investimento.

Art. 13.

Piani di sviluppo delle comunità montane

1. Le comunità montane predispongono, ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, un piano pluriennale di sviluppo socio-economico del proprio territorio.

2. Il piano:

a) definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici dell'ente;

b) individua gli strumenti, le opere e gli interventi idonei a realizzare gli obiettivi, compresi i progetti per i quali è richiesto il finanziamento della provincia sul fondo regionale per la montagna, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95.

3. Il piano è aggiornato annualmente, relativamente ai contenuti di cui al precedente comma, lettera b).

4. Il piano pluriennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati dall'assemblea della comunità montana contestualmente agli atti di bilancio e sono trasmessi alla provincia territorialmente competente.

5. Il consiglio provinciale, entro quaranta giorni dalla data di ricevimento degli atti, approva il piano o il suo aggiornamento annuale, ovvero, qualora risultino contrasti con gli atti di programma-

zione della Regione o della provincia, lo rinvia con osservazioni, fissando il termine per l'adeguamento e il conseguente nuovo esame ai fini dell'approvazione.

Art. 14.

Atti rilevanti per la programmazione regionale

1. Gli atti della programmazione locale di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13 sono rilevanti per la programmazione regionale, ai sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

2. Sono altresì rilevanti per la programmazione regionale i seguenti atti degli enti locali:

a) le relazioni previsionali e programmatiche di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5;

c) gli atti di programmazione negoziata con operatori pubblici e privati;

d) le agente 21 locali e gli atti che individuano obiettivi e interventi nel processo di definizione;

e) gli altri atti espressamente definiti rilevanti, ai suddetti fini, dalla legge regionale.

3. I criteri per la comunicazione alla Regione degli atti di cui al precedente comma sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti disposizioni, dalla giunta regionale d'intesa con le associazioni regionali degli enti locali.

4. Ai fini della razionalizzazione dei reciproci flussi informativi, la giunta regionale e le associazioni regionali degli enti locali possono convenire l'integrazione degli schemi tipo delle relazioni previsionali e programmatiche con ulteriori informazioni funzionali alle esigenze della programmazione regionale.

Art. 15.

Concorso istituzionale e partecipazione sociale

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione dei soggetti economici e sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di consultazione e di concertazione, ai sensi dello Statuto e della presente legge.

2. Le procedure di consultazione sono finalizzate alla raccolta di pareri e di autonomi apporti propositivi nel processo di formazione degli atti di programmazione.

3. Le procedure di concertazione sono finalizzate alla individuazione e determinazione, tra la giunta regionale e i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione, mediante la ricerca di reciproche convergenze, cui contribuiscono autonomamente e paritariamente tutti i soggetti coinvolti.

4. La concertazione informa l'intero processo di programmazione ed è promossa necessariamente, oltre che sulla proposta di bilancio regionale, sugli atti di cui agli articoli 6, 9, 10. Essa si svolge tra la giunta regionale, le rappresentanze istituzionali e le parti sociali rappresentative delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni cooperative che vi si impegnano mediante la sottoscrizione di un accordo preliminare sugli obiettivi e sulle regole secondo i principi della presente legge. La concertazione può essere estesa, in relazione a specifici temi, ad altri soggetti direttamente interessati.

5. La concertazione è attivata dalla giunta regionale nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente o, in relazione all'oggetto della concertazione, di parte di essi e si conclude entro un termine predeterminato, compatibile con l'adozione degli atti da parte degli organi competenti.

6. La giunta regionale assicura il coordinamento tra i procedimenti di concertazione istituzionale e sociale, anche mediante l'unificazione dei procedimenti stessi, o di loro fasi, in accordo con i soggetti interessati.

7. Il concorso alla programmazione regionale, da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti, può anche derivare, in altri casi o all'interno dei procedimenti di concertazione, da atti di programmazione negoziata sottoscritti con la giunta regionale.

8. Le province, i comuni e le comunità montane osservano, per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, procedure analoghe a quelle previste dal presente articolo.

Art. 16.

Monitoraggio e valutazione

1. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di efficacia del programma regionale di sviluppo e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio, le cui risultanze sono esaminate, con periodicità concordate, con i soggetti della concertazione.

2. La giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, definisce il sistema integrato di monitoraggio degli atti della programmazione regionale e locale.

3. Il monitoraggio è attivato previa analisi di fattibilità ed è funzionale alle valutazioni di efficienza e di efficacia, i cui parametri fanno parte integrante dei piani e programmi e ne accompagnano l'attuazione come fattori essenziali della loro qualità. Ai fini delle analisi valutative, i piani e programmi evidenziano le attività, le scadenze temporali, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia, secondo gli appositi modelli analitici deliberati dalla giunta regionale.

Art. 17.

Sistema informativo

1. La giunta regionale delibera le direttive per l'organizzazione del sistema informativo della programmazione nell'ambito del sistema informativo regionale, stabilendone i criteri di accessibilità e di interconnessione con i corrispondenti sistemi dello Stato, degli enti locali, dell'Unione europea.

Art. 18.

Bilanci regionali

1. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del programma regionale di sviluppo, dei documenti di programmazione economica e finanziaria, degli altri atti della programmazione regionale e dispongono le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.

Art. 19.

Norme finali e abrogazioni

1. La Regione adegua le proprie leggi, per le parti che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione, ai principi di cui alla presente legge.

2. La legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'eccezione del comma 6 dell'art 4 della stessa legge che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1999.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1999, è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto 1999.

99R0767

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 50.

Modificazioni alla legge regionale 1° febbraio 1995 n. 14 «Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14

1. L'art. 1 della legge regionale n. 14/1995 è sostituito dal seguente:

«(Unificazione delle procedure). 1. Le procedure di finanziamento relative agli interventi previsti nel settore delle attività e dei beni culturali delle leggi regionali numeri 11/1980, 12/1980, 89/1980, 35/1999 sono disciplinate dalla presente legge.

2. Le procedure di cui alla presente legge si applicano altresì agli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 giugno 1998, n. 28, sino alla emanazione di una specifica legge di settore».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14

1. L'art. 2 della legge regionale n. 14/1995 è sostituito dal seguente:

«(Piano di indirizzo. Contenuti). 1. Il piano di indirizzo stabilisce:

a) i criteri ed i parametri in base ai quali la Regione assume il provvedimento di riparto di cui all'art. 4, comma 1;

b) i procedimenti e le modalità con cui la Regione effettua la verifica di efficienza e di efficacia sull'utilizzo dei finanziamenti.

2. Il Piano di indirizzo contiene:

a) l'analisi del settore ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia;

b) gli obiettivi e le strategie di intervento ad integrazione e specificazione del programma regionale di sviluppo;

c) gli specifici obiettivi operativi, individuati per territorio provinciale sulla base delle caratteristiche presenti, al cui perseguimento sono rivolti i progetti contenuti nelle domande di contributo presentate da soggetti privati, pubblici e da enti locali, nonché i criteri per la loro valutazione, selezione ed approvazione da parte delle province; tali criteri possono anche contenere indicazioni al fine di favorire interventi di più ampia scala;

d) la definizione dei requisiti essenziali per la costituzione delle reti locali e per l'individuazione degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete;

e) gli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti progetti riservati alla diretta competenza della Regione, in corrispondenza a riconosciuti interessi di carattere regionale ed, in particolare, le proprie attività di ricerca, la realizzazione di interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e la promozione dell'aggiornamento del personale degli enti locali in collaborazione con gli enti stessi;

f) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali, specificata singolarmente per ogni legge regionale di cui all'art. 1 e per ciascuna provincia, da destinare annualmente ai progetti dei soggetti richiedenti;

g) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali da destinare annualmente ai progetti di interesse regionale;

h) la misura percentuale relativa al concorso finanziario dei soggetti privati pubblici e degli enti locali di cui al successivo art. 6;

i) le indicazioni per l'utilizzo delle somme non impiegate di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1997, n. 44 e all'art. 6, comma 3, della legge regionale 5 giugno 1998, n. 28.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/1995

1. L'art. 3 della legge regionale n. 14/1995 è sostituito dal seguente:

«(Procedura di approvazione del Piano di indirizzo). 1. La giunta regionale ai fini della formazione del Piano di indirizzo di cui all'art. 2, elabora un documento preliminare sui contenuti del Piano e lo trasmette alle province entro il 1° settembre dell'anno di scadenza del precedente Piano di indirizzo.

2. Le province indicano apposite consultazioni con i comuni del rispettivo territorio e redigono un documento propositivo contenente i pareri espressi e le eventuali proposte in ordine ai contenuti del Piano di indirizzo. Il documento propositivo è trasmesso alla giunta regionale entro il 15 ottobre, unitamente al parere e alle eventuali proposte della provincia.

3. La giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, predispone il Piano di indirizzo e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione, entro il 31 ottobre.

4. Il Consiglio regionale approva il Piano di indirizzo entro il 30 novembre dell'anno di scadenza del precedente Piano.

5. Il Piano di indirizzo ha validità triennale. Il Piano di indirizzo può, comunque, essere oggetto annualmente di modifiche.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 14/1995

1. L'art. 4 della legge regionale n. 14/1995 è sostituito dal seguente:

«(Procedura di attuazione). 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere f) e g), la giunta regionale ripartisce, con propria deliberazione, immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge di bilancio:

a) per ciascuna provincia le risorse finanziarie specificate singolarmente per ogni legge regionale di cui all'art. 1, e destinate al finanziamento dei progetti dei soggetti privati, pubblici e degli enti locali;

b) le risorse finanziarie da assegnare ai progetti di interesse regionale.

2. Le domande dei soggetti privati per ottenere i finanziamenti redatte secondo le prescrizioni delle singole leggi di settore di cui all'art. 1, sono presentate al comune territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Nei trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, ogni comune, valutata l'ammissibilità delle domande invia alla rispettiva provincia la documentazione pervenuta ed un proprio atto deliberativo nel quale sono elencate le domande esaminate, con i giudizi di conformità ai contenuti del Piano. Sono altresì, trasmesse le richieste di finanziamento formulate allo stesso comune e di propria competenza delle quali è fornita alla provincia la documentazione occorrente. Entro tale termine anche le province presentano i propri progetti.

4. Le province, ciascuna per il proprio territorio e nell'ambito dei fondi ad essa assegnati, tenendo conto delle deliberazioni dei comuni, formulano, entro il 30 aprile, una graduatoria e concedono i finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), per gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui all'art. 1, nei casi disciplinati da tali leggi ed in conformità alle indicazioni del Piano di indirizzo, fino ad esaurimento

del fondo regionale ad esso assegnato. La provincia invia copia della deliberazione di assegnazione dei finanziamenti alla giunta regionale che ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 sono erogati con un'unica deliberazione nella quale si motiva espressamente l'eventuale mancato accoglimento di determinate richieste. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i soggetti richiedenti.

6. Le province esercitano la vigilanza sulla realizzazione dei progetti e delle attività finanziate ai sensi della presente legge. Esse revocano il finanziamento, qualora esso sia distolto dalle finalità per le quali è stato concesso o non siano osservate le disposizioni di legge e curano la rendicontazione ai sensi della legge regionale 20 marzo 1997, n. 22. La rendicontazione con una relazione di valutazione sui risultati conseguiti deve essere inviata alla giunta regionale.

7. I progetti di interesse regionale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2, regionale sono approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

8. La realizzazione dei progetti di cui al comma 7, è direttamente curata dalla giunta regionale o affidata a soggetti pubblici e privati territorialmente interessati, secondo le intese o le convenzioni raggiunte nel corso dell'elaborazione dei progetti operativi. L'affidamento è disposto d'intesa con l'ente interessato.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 14/1995

1. L'art. 7 della legge regionale n. 14/1995 è sostituito dal seguente:

«(Norme finanziarie). 1. È costituito, con legge di bilancio a decorrere dall'anno 2000, un fondo derivante dall'unificazione dei finanziamenti delle leggi regionali di cui all'art. 1, comma 1.

2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, è costituito con legge di bilancio uno specifico fondo, a decorrere dall'anno 2000.»

Art. 6.

Norme transitorie

1. Per gli interventi finanziari riguardanti il settore delle biblioteche ed archivi, a far data dall'anno 2000, si applicano le procedure previste dalla presente legge.

2. Nelle more di una revisione organica delle leggi regionali di settore, i finanziamenti di cui alle leggi regionali numeri 11/1980, 12/1980 e 89/1980 sono erogati alle province sulla base dei parametri ed indicatori socio-economici e culturali di cui agli allegati «1A» e «1B» della deliberazione del consiglio regionale 22 dicembre 1998, n. 406, in forma unitaria, indicando alle province la percentuale di spesa riferita alle singole leggi di settore.

3. Per il finanziamento degli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico di cui all'art. 1, comma 2, si applicano i parametri di riparto previsti dall'allegato «2» della deliberazione del consiglio regionale 22 dicembre 1998, n. 406, sono all'emanazione di una specifica legge di settore.

Art. 7.

Abrogazione

1. La legge regionale 13 agosto 1998, n. 61 «Disciplina transitoria per gli interventi nei settori delle attività e dei beni culturali ed integrazione alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14» è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1999, è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto 1999.

99R0768

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 51.

Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDURALI

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge disciplina, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e ambientale, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione rifiuti, risorse idriche e difesa suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, ed in particolare di quella autorizzativa relativa alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150KV.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue:

a) la compatibilità degli interventi oggetto della presente legge con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento alle risorse identificate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio);

b) la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici;

c) la qualità della progettazione degli interventi oggetto della presente legge, secondo quanto previsto dal titolo II, nell'ambito ed entro i limiti determinati con le norme di competenza statale a tal fine adottate;

d) l'armonizzazione del sistema della distribuzione e del trasporto dell'energia elettrica con il paesaggio ed il territorio antropizzato e con la pianificazione urbanistica;

e) lo snellimento delle procedure amministrative autorizzative oggetto della presente legge.

Art. 2.

Quadro conoscitivo ed obbligo di comunicazione

1. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze regionali in materia di energia, ed anche per l'elaborazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (P.E.R.) ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), i soggetti operanti nel settore del trasporto, della trasformazione e della distribuzione di energia elettrica, sono tenuti a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione, i dati relativi:

a) alle linee ed agli impianti, con tensione superiore a 400 volt, entrati in esercizio, nonché smantellati nel corso dell'anno precedente;

b) ai programmi annuali degli interventi previsti;

c) ai piani e/o programmi di risanamento di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992 (Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati

alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1995 (Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti), nonché delle altre normative nazionali o regionali vigenti.

2. Per il primo anno, l'adempimento di cui alla lettera a) del comma 1, è da riferirsi agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Interventi soggetti ad autorizzazione

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio fino a 150.000 volt, la realizzazione di opere accessorie, nonché le varianti di linee ed impianti esistenti sono soggetti, salvo quanto disposto dall'art. 8, ad autorizzazione regionale o provinciale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 della presente legge, in conformità con gli articoli 28, comma 1, lettera b) e 29, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 88/1998.

2. Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 è subordinato al rispetto delle prescrizioni dettate dall'autorità competente in conformità con le direttive di cui all'art. 4.

3. In nessun caso può procedersi al rilascio di autorizzazione provvisoria, come già previsto dall'art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

Art. 4.

Direttive

1. Fatto salvo quanto previsto ai sensi della legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne) e delle relative norme di attuazione, la giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le prescrizioni tecniche relative:

a) alle autorizzazioni disciplinate dalla presente legge, in conformità con i contenuti e gli indirizzi eventualmente dettati dal P.E.R. ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/1997, ed in attuazione delle norme di cui al titolo II della presente legge;

b) alle linee ed agli impianti che interessino aree protette, ed alle altre aree soggette a vincolo paesaggistico, idrogeologico, o scaturenti da atti di pianificazione, o comunque imposti da norme comunitarie, nazionali, o regionali.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la giunta regionale definisce altresì, nell'ambito ed entro i limiti fissati dagli atti statali a tal fine adottati, le modalità procedurali relative all'attuazione della presente legge, ed in particolare quelle inerenti:

a) alla presentazione dei progetti ed ai contenuti di essi, ivo compreso, nei casi previamente individuati, un programma di monitoraggio successivo all'ultimazione dell'opera per la misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici effettivamente generati nell'ambito territoriale individuato ai sensi dell'art. 16, comma 3;

b) all'effettuazione di controlli sulle attività autorizzate ai sensi della presente legge, nonché a quelle relative alle modalità del collaudo delle linee ed impianti sottoposti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 13;

c) allo svolgimento della procedura semplificata di cui all'art. 9, ed in particolare alla determinazione dei criteri per la valutazione preliminare di cui al comma 2 dello stesso articolo;

d) al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 19, commi 6 e 7, e dell'art. 20;

e) alla comunicazione dei dati e dei programmi di cui al comma 1 dell'art. 2;

f) agli oneri istruttori a carico del richiedente l'autorizzazione.

3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2 contiene inoltre la descrizione tipologica:

a) delle categorie di interventi previsti ai sensi del comma 1 dell'art. 3;

b) delle categorie di interventi che configurino variazioni essenziali delle linee od impianti esistenti;

c) dei lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

4. Fermo il rispetto del termine di cui al comma 1, la giunta regionale approva la deliberazione di cui al presente articolo previa comunicazione alla commissione consiliare competente.

Art. 5.

Domanda di autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda, rispettivamente:

a) alla Regione, per le linee ed impianti con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore a 3 km, nonché per le relative opere accessorie e varianti;

b) alla provincia territorialmente competente, per le linee ed impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli di cui alla lettera a), e per le rispettive opere accessorie e varianti. Qualora la linea o impianto elettrico progettato interessi il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa acquisizione di apposita intesa con l'altra o le altre province interessate.

2. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, per i progetti sottoposti a procedura di V.I.A., la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata:

a) dal progetto dell'opera;

b) dagli allegati cartografici e fotografici;

c) dagli altri allegati previsti, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi, dalla deliberazione regionale di cui all'art. 4, ivi compresa la documentazione relativa all'individuazione delle proprietà soggette a espropriazione o a servitù.

3. È fatto salvo l'obbligo di trasmissione di copia della domanda di cui al comma 1 al Ministero delle poste e telecomunicazioni ai sensi dell'art. 111 del regio decreto n. 1775/1933.

Art. 6.

Procedimento autorizzativo

1. L'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici non può essere rilasciata in assenza delle autorizzazioni, concerti, nullastata, pareri, e di ogni altro atto di assenso preliminare ad essa, in base alle norme statali e regionali vigenti.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 5, l'autorità procedente provvede a darne notizia nelle forme e nei modi di cui all'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo o di accesso agli atti) e, in particolare mediante pubblicazione per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ovvero sul Foglio annunci legali della provincia e relativa affissione all'Albo pretorio dei comuni interessati dalle opere progettate. L'avviso deve contenere indicazione: del soggetto richiedente l'autorizzazione dei dati tecnici essenziali delle opere e/o impianti progettati del territorio interessato nonché del nominativo del responsabile del procedimento e del luogo presso il quale gli atti sono depositati affinché chiunque vi abbia interesse singolarmente o in forma associata possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione dà atto delle osservazioni pervenute e delle determinazioni in proposito assunte.

3. Ove occorra acquisire uno o più degli atti di assenso di cui al comma 1 l'amministrazione regionale o provinciale competente al rilascio dell'autorizzazione oggetto della presente legge può procedere all'indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni. Restano in ogni caso validi e non devono essere ulteriormente acquisiti gli atti di assenso espressi nella conferenza dei servizi prevista dall'art. 17 della legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale).

4. L'amministrazione procedente provvede tempestivamente alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 3 nell'ambito della quale i partecipanti procedono alla verifica delle procedure delle competenze degli eventuali altri soggetti da coinvolgere e fissano altresì il termine perentorio entro il quale pervenire, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 alla conclusione del procedimento.

5. Qualora la linea o impianto elettrico progettato interessi il territorio di due o più province secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 la relativa intesa può essere acquisita nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi dei commi 3 e 4.

Art. 7.

Definizione e conclusione del procedimento

1. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge non può superare i centottanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda di cui all'art. 5. Per i procedimenti relativi a progetti di linee ed impianti sottoposti a V.I.A., ai sensi della legge regionale n. 79/1998 tale termine è ridotto a centoventi giorni. Il verbale della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 6, in caso di esito positivo tiene luogo anche del provvedimento di autorizzazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 qualora si proceda ad indizione di conferenza di servizi secondo le modalità previste dall'art. 6, ed in applicazione di quanto disposto altresì dal comma 3 dell'art. 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale regolarmente convocata non abbia partecipato alla conferenza di servizi o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà salvo che essa non comunichi all'amministrazione regionale o provinciale procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3. Nel caso in cui un'amministrazione partecipante alla conferenza di servizi abbia espresso anche nel corso di questa il proprio motivato dissenso l'autorità procedente salvo il disposto di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 241/1990, e successive modificazioni può ugualmente pervenire alla conclusione positiva del procedimento ed al conseguente rilascio dell'autorizzazione oggetto della presente legge dandone comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri qualora l'amministrazione dissenziente sia un'autorità statale ovvero al presidente della giunta regionale negli altri casi.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 8.

Opere non soggette ad autorizzazione

1. Non sono soggette ad autorizzazione.

a) le modifiche locali del tracciato delle linee già realizzate che si rendano necessarie, anche in attuazione delle norme di cui al titolo II della presente legge, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;

b) le modifiche da operarsi in applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 122 del regio decreto n. 1775/1933;

c) le linee la cui tensione nominale non sia superiore a 400 volt;

d) gli interventi di manutenzione su linee ed impianti esistenti così come verranno definiti dalle direttive della giunta ai sensi del precedente art. 4.

2. Gli interventi previsti dal comma 1, sono soggetti ad apposita comunicazione all'amministrazione competente al rilascio della corrispondente autorizzazione, nonché al comune interessato. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono esclusi dall'onere di cui al presente comma.

3. Non sono in alcun caso ricompresi tra quelli di cui alla lettera d) del comma 1, gli interventi che comportino variazioni essenziali delle linee ed impianti esistenti, secondo quanto previsto dalle direttive regionali, ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'art. 4.

Art. 9.

Procedura semplificata

1. Per le linee ed impianti aventi tensione nominale di esercizio da 401 a 20.000 volt, l'amministrazione provinciale competente, ove non si debba far luogo a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, ai sensi dell'art. 10, provvede in ordine all'esclusione degli interventi oggetto della domanda di cui all'art. 5 dall'autorizzazione disciplinata dalla presente legge, con atto motivato da emanarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 6, comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'amministrazione competente decide, sulla base della domanda e del progetto presentato, previa apposita valutazione preliminare, conformemente ai criteri dettati dalle direttive regionali di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), tenuto conto in particolare:

- a) della dimensione e delle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
- b) delle caratteristiche e della sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
- c) della compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

3. Qualora decida nel senso dell'esclusione dall'autorizzazione, l'amministrazione competente provvede tempestivamente alla notificazione al soggetto richiedente, ed altresì alla relativa comunicazione al comune interessato.

Art. 10.

Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere

1. Nel rispetto delle norme statali in materia, a richiesta dell'interessato, con il provvedimento di autorizzazione può essere dichiarata la sussistenza della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, nonché di ogni altra condizione necessaria a giustificare la occupazione di urgenza delle aree interessate e la costruzione delle linee e degli impianti. Il provvedimento indica i termini entro i quali dovranno avere inizio e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Art. 11.

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1. Le province, nell'ambito ed entro i limiti fissati dagli atti statali a tal fine adottati, tenuto conto delle indicazioni del piano di indirizzo territoriale (P.I.T.), determinano entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, nei piani territoriali di coordinamento (P.T.C.), gli indirizzi per l'individuazione degli ambiti relativi alla rete ed agli impianti per il trasporto di energia elettrica, prevedendo l'individuazione eventuale di appositi corridoi infrastrutturali afferenti le nuove linee elettriche ad alta tensione, e comunque finalizzati al risanamento della rete esistente, sulla base dei quadri conoscitivi di cui al precedente art. 2. Possono indicare inoltre ambiti territoriali da risanare, sia per finalità di protezione ambientale, sia al fine di ridurre l'impatto visivo delle linee elettriche esistenti.

2. Le iniziative di risanamento di cui al comma 1 saranno attuate mediante appositi accordi tra l'amministrazione competente ed i proprietari delle opere da risanare; il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari anche con ricorso ai finanziamenti eventualmente derivanti da appositi fondi statali e comunitari a tal fine utilizzabili.

3. I comuni, all'atto dell'adozione dei nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti, tengono conto delle linee ed impianti esistenti, ed autorizzati, anche al fine di garantire il rispetto delle norme di cui alla presente legge, e delle direttive previste dall'art. 4, individuando, in particolare, ambiti territoriali e norme idonee ad assicurare il rispetto permanente dei limiti e delle prescrizioni poste ai sensi dell'art. 15.

4. Gli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, e le prescrizioni di cui all'art. 15, integrano il quadro conoscitivo dei piani strutturali previsti dall'art. 23 della legge regionale n. 5/1995 e successive modificazioni.

5. La costruzione di linee ed impianti elettrici è soggetta esclusivamente all'autorizzazione disciplinata dalla presente legge, fatta eccezione per la costruzione di opere edilizie adibite a stazioni ed a cabine elettriche, che sono soggette alla relativa concessione edilizia, da rila-

sciarsi gratuitamente, nei casi previsti dalla lettera f), comma 1, art. 9, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

6. Qualora si proceda ad indizione di conferenza di servizio, ai sensi dell'art. 6, la determinazione relativa alla concessione edilizia è acquisita nelle forme e con le modalità ivi previste.

Art. 12.

Modifiche delle opere per ragioni di pubblico interesse

1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, l'autorità competente all'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge può ordinare, fuori dalle ipotesi di risanamento disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 11, le modifiche alle linee ed agli impianti elettrici, di cui si ravvisi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, anche in attuazione delle prescrizioni di cui al titolo II della presente legge.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione delle modifiche oggetto dello stesso, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'autorità amministrativa competente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, determina, in misura congrua, l'indennità da corrispondersi, dall'amministrazione richiedente, ai titolari delle opere interessate dalle modifiche di cui al presente articolo.

Art. 13.

Collaudo

1. Le linee ed impianti autorizzati ai sensi della presente legge sono soggetti, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad apposita procedura di collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, alle condizioni ed entro i termini previsti a tal fine, in attuazione della legge 339/1986, dal decreto interministeriale 21 marzo 1988, capitolo III (disposizioni finali e transitorie), al punto 3.1.03.

2. Il collaudo deve essere effettuato da tecnici in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente e non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione. Il certificato di collaudo è trasmesso a cura del titolare dell'autorizzazione all'autorità competente.

3. La procedura di collaudo provvede a verificare:

- a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione secondo quanto previsto dalla presente legge;
- d) l'adozione di tutte le norme di sicurezza imposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- e) l'adempimento di ogni altro obbligo specificamente sancito dall'autorizzazione.

4. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l'esercente la linea attesti essere già stati sottoposti a verifica e collaudo di tipo, in base alle norme vigenti.

5. Qualora l'effettuazione del collaudo dia esito negativo, l'autorità competente dichiara la decadenza secondo le modalità di cui all'art. 18, commi 1 e 2.

6. Le direttive regionali di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), individuano le forme e le modalità per il collaudo delle linee ed impianti con tensione non superiore a 20.000 volt, esclusi, ai sensi dell'art. 9, dall'autorizzazione disciplinata dalla presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

Art. 14.

Ottimizzazione qualitativa dei progetti per la costruzione delle linee ed impianti elettrici

1. La Regione, in conformità con il disposto di cui al comma 2 dell'art. 1, si prefigge la ottimizzazione dei progetti per la realizzazione delle linee e degli impianti elettrici, nell'ambito ed entro i limiti determinati con gli appositi atti statali a tal fine adottati.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti e linee elettriche valuta l'ottimizzazione del progetto rispetto ai seguenti obiettivi di qualità:

a) il coordinamento e la compatibilità delle scelte progettuali relative alle opere autorizzate ai sensi della presente legge, sia con le destinazioni urbanistiche in vigore che con quelle derivanti dai progetti di piano, adottati ai sensi della legge regionale n. 5/1995 e successive modificazioni, e con il complessivo assetto derivante dagli atti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica;

b) la mitigazione dell'impatto visivo delle opere ed impianti progettati, nonché la previsione di interventi a tutela dell'avifauna;

c) il contenimento e/o la riduzione dei livelli di campo elettrico, magnetico, ed elettromagnetico, nonché dei relativi livelli di esposizione della popolazione.

3. Le direttive regionali di cui all'art. 4 definiscono le istruzioni tecniche atte a consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

4. L'ottimizzazione del progetto attiene sia alla localizzazione del tracciato, che alle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell'opera, ai materiali ed ai colori dei singoli manufatti.

5. Per i progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi della legge regionale n. 79/1998, la valutazione dell'ottimizzazione comprende la verifica dell'esito positivo risultante dalla pronuncia di V.I.A., e l'adempimento alle eventuali prescrizioni ivi contenute.

Art. 15.

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità

1. Le direttive regionali di cui all'art. 4 individuano e prescrivono la documentazione che i soggetti interessati devono allegare al progetto di linea o impianto elettrico, al fine di consentire la valutazione, da parte dell'autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione, degli obiettivi di qualità prefissati ai sensi dell'art. 14. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, nonché dal regolamento di attuazione previsto dall'art. 3 stessa legge.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge può determinare altresì apposite prescrizioni volte a limitare od escludere la previsione di future destinazioni urbanistiche che consentano la realizzazione di edifici nei quali sia prevista la permanenza umana per periodi giornalieri superiori a 4 ore. L'autorizzazione contenente tali prescrizioni deve essere notificata al comune interessato, per gli adempimenti di cui all'art. 11 della presente legge.

3. Nei casi previsti dal comma 2, le prescrizioni maggiormente cautelative devono essere circoscritte all'ambito territoriale individuato ai fini di cui al comma 3 dell'art. 16.

Art. 16.

Valori di qualità

1. Fatti salvi i limiti massimi di esposizione relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico, di cui al D.P.C.M. 23 aprile 1992 e di ogni altra disposizione statale in materia, nel rispetto del principio cautelativo della esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il valore di qualità al quale deve tendere l'ottimizzazione del progetto è rappresentato dalla riduzione al minimo livello possibile dei casi di nuova esposizione, nell'ambito territoriale nel quale la nuova opera determina alterazioni al fondo naturale dei campi stessi.

2. Agli effetti di cui al comma 1, il valore di corrente elettrica da utilizzare nel calcolo del campo magnetico è quello della corrente di esercizio dichiarata dal progettista, le metodologie di misura sono definite con le direttive regionali di cui all'art. 4.

3. I valori di qualità di cui al comma 1 costituiscono l'indice di qualità ambientale, in base al quale viene individuato l'ambito territoriale di interesse ai fini delle valutazioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Costituiscono altresì il parametro di riferimento per la determinazione dei contenuti degli elaborati progettuali da allegarsi alla domanda di cui all'art. 5.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Vigilanza e controlli

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo relative all'esercizio dell'attività autorizzata, ed alla conformità dello stesso agli obblighi ed alle prescrizioni poste in applicazione della presente legge sono svolte dalle province e dai comuni, che a tal fine possono avvalersi dell'A.R.P.A.T., nell'ambito delle competenze ad essa attribuite ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), e successive modificazioni.

Art. 18.

Decadenza, revoca e sospensione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 19, il titolare dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici è dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica, da parte dell'autorità competente, di una specifica diffida ad adempiere, persista nella violazione di una o più prescrizioni od obblighi cui l'autorizzazione stessa sia condizionata ai sensi della presente legge.

2. Il provvedimento di diffida ad adempiere di cui al comma 1 dispone:

a) l'eventuale sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio della linea e dell'impianto elettrico;

b) le modalità ed i termini, comunque non superiori a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e prescrizioni violate.

3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi precedenti, l'autorizzazione disciplinata dalla presente legge può essere revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico.

4. Nei casi di cui al presente articolo, il soggetto obbligato è tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi del comma 5 dell'art. 19.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo l'obbligo del ripristino di cui al successivo comma 5, la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici in assenza dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge è assoggettata ad una sanzione amministrativa a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, del pagamento di una somma:

a) da lire 100.000 a lire 200.000 al metro, per le linee ed impianti con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt;

b) da lire 50.000 a lire 100.000 al metro, per le linee ed impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli di cui alla lettera a).

2. Fatto salvo l'obbligo del ripristino di cui al successivo comma 5, la costruzione e l'esercizio di stazioni e cabine elettriche in assenza dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 50.000.000, a carico dei soggetti individuati dal comma 1. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme urbanistiche in caso di assenza della concessione edilizia, richiesta ai sensi dell'art. 11.

3. La violazione da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, di uno o più obblighi e/o delle prescrizioni autorizzate poste ai sensi della presente legge, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dagli stessi commi 1 e 2.

4. L'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, in assenza della comunicazione prevista dal comma 2 dello stesso art., è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, a carico dei soggetti individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese degli inadempienti, ed il recupero delle relative somme è disciplinato dalle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

6. Salva l'applicazione della sanzione prevista dai commi 1 e 2, non si fa luogo a ripristino dei luoghi qualora, entro 120 giorni dalla contestazione dell'illecito, il titolare dell'impianto presenti domanda di autorizzazione in sanatoria, che può essere rilasciata esclusivamente nel caso che l'impianto risulti conforme con le norme vigenti al momento della realizzazione dell'opera.

7. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 6, l'adozione delle misure previste dal comma 5 comportino un grave pregiudizio per l'interesse pubblico, il titolare delle linee e/o impianti oggetto delle sanzioni di cui al presente articolo può presentare all'amministrazione competente apposito progetto alternativo. In tal caso, l'adozione delle misure di cui al comma 5 è sospesa, in attesa dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione relativa al progetto per gli interventi alternativi, e la sanzione amministrativa, determinata ai fini del pagamento in misura ridotta, ammonta al 50% dell'importo dovuto per le violazioni previste dal presente articolo.

8. I proventi delle sanzioni disciplinate dal presente articolo sono prioritariamente destinati alla individuazione delle azioni di risanamento previste in attuazione comma 1 dell'art. 11. Possono inoltre essere destinati alla promozione di attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione di innovazioni tecnologiche miranti alla riduzione dell'impatto visivo e dei livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.

9. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali 12 novembre 1993, n. 85 e 10 aprile 1997, n. 27.

Art. 20.

Norme transitorie

1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401 e 30.000 volt, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, devono presentare alla Regione, entro 2 anni dall'emanazione delle direttive di cui all'art. 4, apposita istanza, corredata da una relazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, da un tecnico qualificato, iscritto al competente albo professionale.

2. La relazione prevista dal comma 1 descrive le principali caratteristiche degli impianti, e ne attesta la rispondenza alle norme vigenti in materia al momento della realizzazione degli interventi.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, la Regione prende atto dell'elenco degli impianti, e provvede alla sua pubblicazione nel B.U.R.T. La presa d'atto dell'elenco equivale all'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge.

4. La giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico rilevante alla permanenza degli interventi realizzati, può procedere, anche in caso di impianti con tensione superiore a quella di cui al comma 1, al rilascio dell'autorizzazione, in via di sanatoria, purché sia accertata la compatibilità degli interventi stessi con i vincoli territoriali ed ambientali, di carattere urbanistico, paesaggistico, nonché con quelli posti a tutela della salute pubblica. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza alla Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 19, commi 1, 2 e 3.

Art. 21.

Disposizioni finali

1. La presente legge non si applica alle domande di autorizzazione presentate anteriormente alla sua entrata in vigore ad eccezione di quanto previsto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c).

2. Fino all'entrata in vigore delle direttive regionali di cui all'art. 4, il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche resta disciplinato dalle disposizioni previgenti. Tuttavia le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono esaminate nel rispetto degli articoli 6 e 7, nonché dell'art. 8, comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla a farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 1999

CHITI

La presente legge è stata riapprovata dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127/4 Cost., il 26 luglio 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto 1999.

99R0769

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1999, n. 44.

Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 30 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. In attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 13 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

2. La presente legge disciplina altresì le funzioni della Regione ai fini del coordinamento delle attività di edilizia residenziale pubblica e dell'azione amministrativa degli enti di cui all'art. 3.

Art. 2.

Trasformazione IACP

1. Gli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) della Regione sono trasformati con le modalità previste nei successivi articoli negli enti di cui al successivo art. 3 che subentrano nei rapporti attivi e passivi secondo le modalità stabilite nella presente legge.

Art. 3.

*Azienda regionale per l'edilizia e il territorio - A.R.E.T.
e Aziende territoriali per l'edilizia residenziale - A.T.E.R.*

1. È istituita l'azienda regionale per l'edilizia e il territorio (A.R.E.T.) con sede nel capoluogo di regione.

2. Sono altresì istituite 5 Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) così dislocate:

ATER con sede a L'Aquila comprendente i comuni della provincia dell'Aquila e con sedi decentrate a Sulmona ed Avezzano;

ATER con sede a Teramo comprendente i comuni della provincia di Teramo e con sede decentrata a Roseto degli Abruzzi;

ATER con sede a Pescara comprendente i comuni della provincia di Pescara;

ATER con sede a Chieti comprendente i comuni della ASL Chieti - Ortona e con sede decentrata a Ortona;

ATER con sede a Lanciano comprendente i comuni della ASL Lanciano - Vasto e con sede decentrata a Vasto.

Art. 4.

Natura dell'ARET e delle ATER

1. L'ARET e le ATER sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal consiglio regionale.

2. I predetti enti informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilanci o da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3. Entro il 31 dicembre 1999, con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, sono ripartiti i beni, il personale ed i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza attribuito alle ATER di Chieti e Lanciano.

Art. 5.

Compiti del consiglio e della giunta regionale

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta:

a) determina all'inizio di ogni legislatura gli indirizzi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in aderenza con i contenuti degli atti della programmazione regionale e locale di cui alla legge regionale 2 agosto 1997, n. 85;

b) definisce i programmi annuali o pluriennali di intervento e la ripartizione dei fondi, affidando la realizzazione degli interventi stessi all'ATER, all'ARET, a società miste a prevalente capitale pubblico, ad imprese di costruzioni, cooperative e loro consorzi, nonché a singoli cittadini;

c) fissa, con regolamento, i parametri tecnici ed urbanistici relativi alla qualità dell'abitare;

d) approva la dotazione di personale e la pianta organica degli enti di cui all'art. 3, sentita la commissione consiliare.

2. Il consiglio regionale approva altresì gli statuti dell'ARET e delle ATER, e le eventuali modificazioni.

3. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la giunta regionale:

a) verifica l'attuazione dei progetti di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

b) indirizza le attività degli enti locali, delle ATER e dell'ARET, per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti, secondo i principi definiti nel successivo articolo;

c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale;

d) esercita l'azione di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3;

e) provvede alla formazione e alla gestione dell'anagrafe regionale degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica e dei beneficiari, sotto qualunque forma di agevolazioni pubbliche dirette a consentire l'accesso alla locazione o alla proprietà dell'abitazione;

f) indica, per gli enti di cui all'art. 3, i costi e i ricavi previsti per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio tenuto conto anche degli eventuali contributi in conto esercizio previsto da leggi statali e regionali;

g) fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi degli enti di cui all'art. 3 nonché per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, obiettivi, risorse e patrimonio gestito;

h) predispone un sistema informativo abitativo-territoriale al fine di programmare e coordinare di interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al consiglio regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi sull'andamento del fabbisogno abitativo, in relazione a quanto previsto dal precedente punto e), e sulla gestione degli enti di cui all'art. 3;

i) approva uno schema di convenzione per regolamentare i rapporti tra l'ARET e le ATER, sentita la commissione consiliare.

Art. 6.

Gestione sociale degli alloggi

1. La Regione riconosce la funzione sociale agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Conseguentemente, l'attività delle ATER deve essere ispirata ai seguenti principi, per favorire la gestione sociale degli alloggi.

3. Le ATER conferiscono la gestione diretta di parti comuni degli alloggi ERP e del relativo organismo abitativo, attraverso l'attribuzione ai condomini, costituitosi in autogestione, di una quota non inferiore al 30% della manutenzione ordinaria, al fine di favorire la socializzazione fra gli utenti.

Art. 7.

Comitato regionale per l'edilizia residenziale

1. È istituito il comitato regionale per l'edilizia residenziale composto da:

a) il componente la giunta regionale preposto al settore lavori pubblici e politica della casa, con funzioni di presidente;

b) il presidente della commissione consiliare competente;

e) il dirigente del servizio politica della casa;

d) il presidente dell'ARET ed i presidenti delle ATER.

2. Il comitato regionale per l'edilizia residenziale, in modo concertato:

svolge funzioni propositive di consulenza ed esprime pareri sugli argomenti di indirizzo politico-programmatico inerente il comparto dell'edilizia residenziale;

predispone sistemi di rilevazione delle preferenze o delle valutazioni degli utenti dell'edilizia residenziale pubblica in relazione al livello di qualità percepito orientato a fornire supporto alle ATER per la funzione di esponente degli interessi dei cittadini assegnatari di alloggi di ERP;

promuove iniziative di informazione, di comunicazione, di marketing pubblico, miranti anche a realizzare, nell'ambito di una relazione dialettica e interattiva, un rapporto più positivo tra le ATER e gli utenti;

promuove strutture unificate per la gestione di fondamentali momenti di interazione con gli assegnatari di alloggi, per aspetti relativi a pratiche amministrative, ai pagamenti di servizi, alla richiesta di informazioni.

3. Il presidente, in relazione alle materie ed agli argomenti da trattare, può invitare alle sedute per consultazioni, i rappresentanti regionali di:

ANCI;

UNCEM;

UPA;

CISPSEL,

e dei seguenti organismi più rappresentativi a livello regionale:

associazione delle cooperative di abitazione;

confederazioni sindacali dei lavoratori;

organizzazioni imprenditoriali di categoria;

organizzazione dei sindacati degli inquilini;
associazioni di volontariato.

Il presidente può altresì invitare alle sedute esperti della soprintendenza, delle università, di organismi scientifici e culturali e di ordini, collegi o associazioni professionali.

4. In sede di prima applicazione il comitato si riunisce su convocazione del componente preposto al settore lavori pubblici e politica della casa entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli di amministrazione dell'ARET e delle ATER.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del servizio politica della casa.

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei membri che la compongono. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità è determinante il voto del presidente.

Art. 8.

Attività dell'ARET

1. L'ARET provvede a:

a) promuovere e sviluppare programmi di ricerca, innovazione e sviluppo di nuove tecniche di costruzione, volte anche al risparmio energetico, tese ad assicurare il miglioramento della qualità della vita negli edifici di edilizia pubblica;

b) fornire consulenze, studi, analisi di fattibilità tecnico economica, servizi di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa a soggetti interessati a promuovere e realizzare in forma autonoma programmi che rientrino negli obiettivi dell'azienda;

c) realizzare progetti di costruzione di dimensione strategica, sia in ambito regionale che nazionale ed europeo, supportando le fasi di istruttoria, approvazione e verifica successiva;

d) assicurare lo sviluppo e la diffusione di politiche relative alla qualità delle abitazioni ed alla loro sicurezza;

e) monitorare ed analizzare le tecnologie innovative in corso di introduzione nel sistema dell'edilizia residenziale nazionale, europea ed internazionale;

f) fornire assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati nel campo dell'edilizia residenziale, sovvenzionata, agevolata e convenzionata, diretta alla costruzione di nuove abitazioni, relative pertinenze ed attrezzature residenziali ed extrasidenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e di immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi di riqualificazione urbana ed ambientale;

g) svolgere attività per nuove costruzioni attraverso la programmazione ordinaria delle risorse di ERP ed inoltre con l'assegnazione di ulteriori finanziamenti comunque programmati o disponibili nonché mediante ogni iniziativa diretta a rendere effettiva l'attività di Agenzia tecnica di supporto degli enti locali e territoriali anche per compensare la differenza tra tariffe agevolate in favore dell'utenza a basso reddito e prezzi di mercato;

h) progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati;

i) coordinare i programmi complessi con contenuti, le finalità e le procedure di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493 e art. 16 legge 17 febbraio 1992, n. 179, in cui la stessa azienda o le ATER siano soggetti partecipanti;

j) promuovere il recupero degli immobili rispettandone le tecniche costruttive dell'epoca, le caratteristiche architettoniche e favorendo le modalità di reperimento dei materiali identici o analoghi a quelli utilizzati originariamente.

2. Per le finalità di cui al presente articolo l'ARET può stipulare accordi con enti pubblici territoriali e non, loro consorzi, società finanziarie, istituti di credito, istituti e centri di ricerca specializzati, associazioni di categoria rappresentative del settore edilizio, imprese di costruzioni pubbliche o private, loro consorzi, e di organismi scientifici e culturali che operano in materia di edilizia residenziale. La giunta regionale può autorizzare l'ARET a costituire apposite società per azioni quando, per il raggiungimento di specifici obiettivi, sono necessari particolari caratteristiche tecniche e finanziarie che l'ARET stessa da sola non è in grado di assicurare. È altresì soggetta ad auto-

organizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda S.p.a. ad altre società di capitali. Una quota degli utili, non inferiore al 30 per cento, proveniente dalla partecipazione alle Società, deve essere versata al fondo sociale di cui all'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 così come disciplinato dalla legge regionale 23 settembre 1998, n. 92.

3. Le modalità di partecipazione di altri soggetti alle finalità dell'ARET saranno stabilite nello Statuto, tenendo conto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 nel caso di costituzione di società minoritarie.

4. L'ARET può essere autorizzata a partecipare, per conto della Regione, alle società per azioni eventualmente costituite dai comuni ai sensi dell'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 9.

Attività dell'ATER

1. L'ATER, nell'ambito della competenza territoriale attribuita, provvede a:

a) attuare interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, al patrimonio in gestione nonché per conto di altri enti e soggetti privati;

b) gestire il patrimonio di proprietà dei trasformati IACP a loro trasferito, nonché quello di enti pubblici, territoriali e non, affidati alla loro gestione;

c) promuovere presso i comuni dell'ambito di competenza un punto di informazione al servizio degli utenti;

d) promuovere e coordinare la partecipazione dei cittadini ai programmi di riorganizzazione urbanistica nel territorio comunale;

e) espletare tutti i compiti che possono essere ad essa affidati dagli enti locali in materia di predisposizione di piani urbanistici, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini della attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica al servizio della residenza;

f) promuovere l'accesso degli enti locali alle risorse finanziarie destinate al recupero abitativo ivi compresa l'attivazione di nuovi canali finanziari che consentano di ottimizzare l'impiego delle disponibilità complessive rispetto alle caratteristiche specifiche dei programmi.

2. La giunta regionale individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso Ente regionale e gli altri enti pubblici territoriali e non, utilizzeranno la ATER per l'espletamento dei compiti indicati al primo comma.

3. Per lo svolgimento delle attività le ATER potranno compiere tutte le necessarie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano disposte dal consiglio di amministrazione, anche attraverso società per azioni all'uopo autorizzate dalla giunta regionale. È altresì soggetta ad autorizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda s.p.a. ad altre società di capitali.

Art. 10.

Organi

1. Sono organi dell'ARET e dell'ATER:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il direttore;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione dell'ARET

1. Il consiglio di amministrazione dell'ARET è composto da sette componenti di cui due nominati dalla giunta regionale, con funzioni di presidente e vice presidente, su designazione del componente la giunta preposta al settore lavori pubblici e politica della casa e cinque nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a tre, ed è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di nomina.

2. I componenti del CDA devono possedere i seguenti requisiti:
aver svolto mansioni di direzione a amministrazione della pubblica amministrazione o nella amministrazione di aziende pubbliche o private;

esperienza nel campo dell'edilizia residenziale.

3. La prima riunione di insediamento del CDA è convocata dal componente la giunta regionale preposto al settore lavori pubblici e politica della casa entro trenta giorni dalla nomina dei componenti.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data di insediamento e deve essere rinnovato entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

5. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno 3 consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il Vice presidente o il consigliere più anziano per nomina o, a parità di anzianità di nomina, per età, comunica immediatamente al presidente della giunta regionale la cessazione dalla carica di consigliere. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e nomina un commissario per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabile. Il CDA dell'ARET deve essere ricostituito entro 60 giorni dalla dichiarazione di decadenza; in carenza di nomine provvede il presidente della giunta regionale entro i successivi 30 giorni.

7. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale in materia, e comunque quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ARET. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, i parlamentari, i consiglieri regionali, i presidenti delle province e delle comunità montane, i sindaci ed i componenti delle giunte comunali, provinciali e delle comunità montane della Regione Abruzzo.

8. Ai componenti il consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti indennità mensili di carica:

presidente: 35% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali;

Vice presidente: 30% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali;

Altri componenti: 15% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali;

il livello dell'indennità prevista per il presidente e per il Vice presidente è raddoppiato nel caso in cui essi svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 12.

Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione dell'ARET

1. Il consiglio di amministrazione dell'ARET opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio regionale. Spetta al consiglio di amministrazione:

a) deliberare la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;

b) approvare i regolamenti interni;

c) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante relazioni semestrali da inviare alla giunta regionale;

d) approvare i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il piano-programma e il bilancio di esercizio quali atti fondamentali dell'ARET;

e) nominare il direttore;

f) definire i piani annuali e pluriennali di attività, compreso il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi proposto dalle ATER, ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;

g) deliberare la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione di personale;

h) deliberare la partecipazione dell'azienda a società, enti e consorzi, e la costituzione di apposite società per azioni da sottoporre all'autorizzazione regionale;

i) approvare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;

l) deliberare quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'ente.

2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

Art. 13.

Presidente dell'ARET

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio, tende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni.

2. Il presidente esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio, che devono essere sottoposti all'esame del consiglio stesso nella prima adunanza successiva.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente o, in caso di assenza del vice presidente, dal consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, per età.

Art. 14.

Direttore dell'ARET

1. Il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, deve possedere idonei titoli professionali e comprovata esperienza nel settore ed è scelto tra coloro che abbiano svolto o svolgano, da almeno un quinquennio, incarichi di amministrazione, di direzione o dirigenza in pubbliche amministrazioni, enti, società, aziende pubbliche o private di grande rilevanza e di adeguato livello territoriale e che siano in possesso del diploma di laurea.

2. Il rapporto di lavoro del direttore, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima di anni cinque e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età. Il presidente stipula il contratto o lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei revisori.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato con delibera del consiglio di amministrazione con riferimento a quello della dirigenza del settore privato.

4. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strutturali e di controllo. Il direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati. In particolare il direttore:

a) formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;

b) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) cura gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

d) predispose il piano programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio da sottoporre al consiglio di amministrazione;

e) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;

f) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;

g) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'azienda;

h) se delegato dal presidente, rappresenta in giudizio l'azienda con facoltà di conciliare e transigere;

i) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, e dallo Statuto.

5. Il direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione.

6. L'incarico di direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ARET o con incarichi che determinino un obiettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite all'interno dello statuto.

7. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione Abruzzo o degli enti pubblici istituiti o trasformati dalla Regione, l'incarico di direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 15.

Comitato tecnico

1. È istituito un comitato tecnico composto da un rappresentante di ogni ATER, designato dal consiglio di amministrazione scelto tra i dipendenti dell'azienda, presieduto dal presidente dell'ARET o suo delegato; il Comitato può essere integrato da altri componenti il cui numero, non superiore a tre, e professione è individuato dal C.D.A. dell'ARET.

2. Il Comitato esprime pareri sugli atti o qualsiasi argomento di competenza delle aziende che i rispettivi consigli di amministrazione ritengono opportuno acquisire per le relative valutazioni.

3. Ai componenti il Comitato tecnico è corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione dell'ARET, e che, comunque, non può superare il 70% del gettone corrisposto al consigliere regionale per ogni presenza nelle sedute consiliari, oltre al rimborso delle spese e l'indennità di missione se dovuti.

Art. 16.

Trasparenza

1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali dell'ARET e delle ATER, con apposito regolamento, da adottarsi entro il 31 dicembre 1999, si provvederà a definire le norme per l'accesso agli atti degli enti, sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo altresì le modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Art. 17.

Consiglio di amministrazione dell'ATER

1. Il consiglio di amministrazione dell'ATER è composto da sette componenti di cui due, rispettivamente con funzioni di presidente e di vice presidente nominati dalla giunta regionale su designazione del componente la giunta preposto al Settore lavori pubblici e politica della casa, due nominati dal consiglio regionale con voto limitato ad uno, e tre eletti dall'assemblea dei sindaci facenti parte dell'ATER, con voto limitato a due.

2. La prima riunione di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal componente la giunta regionale preposto al Settore lavori pubblici e politica della casa entro 30 giorni dalla nomina dei componenti.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni a partire dalla data di insediamento e deve essere rinnovato entro 45 giorni dalla scadenza.

4. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente o un consigliere, comunica immediatamente al presidente della giunta regionale la cessazione dalla carica di consigliere. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e nomina un commissario per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabile.

6. Il C.D.A. dell'ATER deve essere ricostituito entro sessanta giorni dalla dichiarazione di decadenza; in carenza di nomine provvede il presidente della giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

7. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale in materia, e comunque quelle che determinano situazioni di obiettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER.

8. Ai componenti il consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti indennità mensili di carica:

presidente: 35% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali;

vice presidente: 30% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali;

altri componenti: 15% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali;

il livello dell'indennità prevista per il presidente e per il vice presidente è raddoppiato nel caso in cui essi svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 18.

Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione dell'ATER

1. Il consiglio di amministrazione opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio regionale. Spetta al consiglio di amministrazione:

a) deliberare la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;

b) approvare i regolamenti interni;

c) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante relazioni semestrali da inviare alla giunta regionale;

d) approvare i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il piano-programma e il bilancio di esercizio quali atti fondamentali dell'ATER;

e) nominare il direttore;

f) definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;

g) deliberare la struttura organizzativa dell'ente e la dotazione di personale;

h) deliberare la partecipazione dell'azienda a società, enti e consorzi, e la costituzione di apposite S.p.a., anche minoritarie;

i) approvare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;

j) proporre all'ARET il programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi;

k) deliberare quant'altro statuarimente previsto per l'attività dell'ente.

2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

Art. 19.

Presidente dell'ATER

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'ATER convoca e presiede il consiglio di amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni.

2. Il presidente esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio, che devono essere sottoposti all'esame del consiglio stesso nella prima adunanza successiva.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente o, in caso di assenza del vice presidente, dal consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, per età.

Art. 20.

Direttore dell'ATER

1. Il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, deve possedere idonei titoli professionali e comprovata esperienza nel settore ed è scelto tra i dirigenti pubblici che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di coordinamento in strutture complesse di massimo livello, quali settore, servizio o qualificazione corrispondente, ovvero tra i dirigenti privati. L'attività di direzione o di coordinamento deve essere stata svolta per almeno un quinquennio nelle strutture o società pubbliche ovvero nelle società private.

2. Il rapporto di lavoro del direttore, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima di anni 5 e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età. Il presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei revisori.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato con delibera del consiglio di amministrazione con riferimento a quello della dirigenza del settore privato.

4. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strutturali e di controllo, il direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati. In particolare il direttore:

a) formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;

b) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) cura gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

d) predispone il piano programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio da sottoporre al consiglio di amministrazione

e) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;

f) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;

g) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'azienda;

h) se delegato dal presidente, rappresenta in giudizio l'azienda con facoltà di conciliare e transigere;

i) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, e dallo Statuto.

5. Il direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, fermo restando la sua responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione.

6. L'incarico di direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ATER o con incarichi che determinano un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite all'interno dello statuto.

7. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione Abruzzo o degli enti pubblici istituiti o trasformati dalla Regione, l'incarico di direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 21.

Collegio dei revisori dei conti dell'ARET e delle ATER

1. Il consiglio regionale elegge con voto limitato a due, un Collegio dei revisori composta, per l'ARET e le ATER, da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Al Collegio dei revisori si applicano le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 902 del 4 ottobre 1986, circa la durata dell'incarico e cause di cessazione, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, il suo funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità. Il relativo compenso è determinato dai rispettivi consigli di amministrazione.

Art. 22.

Finanza e Contabilità dell'ARET e delle ATER

1. Sono fondamentali i seguenti atti di pianificazione e di gestione:

a) un piano-programma che fissa le scelte ed individua gli obiettivi, secondo gli indirizzi indicati dal consiglio regionale; in particolare nel piano programma devono essere illustrati:

il programma pluriennale degli investimenti e le modalità di finanziamento;

i livelli di erogazione dei servizi;

gli indici di produttività aziendale;

le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei canoni, tenendo conto delle norme previste nella legge 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni;

b) il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con le scelte e gli obiettivi fissati dal consiglio regionale e del piano programma, articolato per singoli programmi e per progetti, con le previsioni dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;

c) il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta in conformità dei principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio tipo. La contabilità generale è strutturata in maniera da garantire le stesse informazioni fornite dalle società private seguendo, nella redazione dei bilanci, i medesimi principi contabili.

3. La contabilità analitica deve fornire le informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, i dati relativi ai costi e ai ricavi, specificando in particolare:

a) la quota dei costi generali non ripartibili;

b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

c) la differenza tra il prezzo di mercato dei servizi espletati ed i canoni in concreto applicati.

Art. 23.

Fonti di finanziamento

1. L'ARET provvede al raggiungimento degli scopi mediante i proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 8 della presente legge.

2. La giunta regionale in relazione all'andamento gestionale delle singole ATER può stabilire una quota percentuale dei canoni di locazione di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni, da corrispondere all'ARET.

3. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla giunta regionale;

c) l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente;

d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste al precedente art. 8.

Art. 24.

Vigilanza - Controllo sugli atti e sugli organi dell'ARET e delle ATER

1. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio regionale, esercita la vigilanza sull'ARET e sulle ATER e può disporre le ispezioni e verifiche.

2. Sono soggetti a controllo di legittimità da parte della giunta regionale i seguenti atti dell'ARET e delle ATER:

a) i regolamenti e l'ordinamento degli uffici e del personale;

b) il bilancio di previsione e di esercizio.

3. In caso di impossibilità di funzionamento, di violazioni di norme di legge e di regolamento o di irregolarità amministrative e contabili, ovvero nel caso di significative perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta, vengono sciolti i consigli di amministrazione dell'ARET e delle ATER. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione ordinaria degli enti fino alla nomina dei nuovi organi. La normale efficienza economica-finanziaria è comunque da ritenersi compromessa quando per due anni consecutivi gli enti denuncino a consuntivo un disavanzo.

4. Per le modalità e tempi per il controllo di cui al punto 2 del presente articolo si applicano le norme previste nella legge regionale n. 24 dell'8 giugno 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse, l'ARET e le ATER applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dai propri statuti e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 26.

Trattamento normativo ed economico del personale dell'ARET e delle ATER

1. Con decorrenza da un anno dalla data di approvazione delle dotazioni organiche da parte dell'ARET e delle ATER la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPSEL) FEDERCASA.

2. Il personale che risultasse in esubero a seguito dell'approvazione delle dotazioni organiche sarà collocato presso le amministrazioni del comparto Regione-enti locali, mediante le procedure previste dalle norme per la mobilità. Al termine delle procedure di mobilità il personale rimasto privo di collocazione è inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo.

3. Il personale dell'ARET è reclutato prioritariamente e per mobilità volontaria nell'ambito di quello di ruolo degli I.A.C.P. ed inoltre nell'ambito del personale del comparto regioni-enti locali.

4. Sono fatti salvi i concorsi banditi dagli istituti autonomi per le case popolari per l'assunzione di personale le cui procedure siano iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Norme di prima applicazione

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'insediamento dei consigli di amministrazione delle ATER, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta, designato dal componente la giunta preposto al settore lavori pubblici e politica della casa, viene nominato un Commissario straordinario presso ciascun IACP al quale sono conferiti i poteri relativi agli atti di ordinaria amministrazione con il compito di provvedere, nel termine di 60 giorni dall'insediamento, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale da inviare alla giunta regionale.

2. Dalla data di nomina del commissario straordinario, gli organi in carica, ad eccezione del collegio sindacale, cessano la loro funzione.

3. Non possono essere nominati commissari straordinari i parlamentari, i consiglieri regionali, comunali e provinciali, i sindaci ed i componenti le giunte municipali, i presidenti delle province ed i componenti le giunte provinciali, i presidenti ed i componenti le giunte delle comunità montane.

4. Qualora il commissario straordinario cessi dalla carica per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione entro i successivi 10 giorni.

5. Ai commissari straordinari è corrisposto un compenso pari a quello percepito dai presidenti dei rispettivi IACP alla data di nomina del commissario stesso.

6. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui al comma 1, è altresì nominato un commissario *ad acta* presso ciascun ATER con il compito di provvedere entro il 31 ottobre 1999 al ricalcolo dei canoni di locazione a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55 tenendo conto che la categoria catastale attribuibile agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è «A 4», valevole ai soli fini del ricalcolo stesso del canone.

7. Il commissario *ad acta*, d'ufficio, sentite le associazioni degli assegnatari e inquilini, avvalendosi del personale dipendente, provvede inoltre a verificare lo stato di manutenzione degli alloggi. Qualora venga accertato uno stato di manutenzione più favorevole agli inquilini rispetto a quello attribuito dagli istituti, esso retroagisce alla data di efficacia delle norme dettate dalla predetta legge regionale n. 55/1986, relativamente alla determinazione dei canoni di locazione.

8. Il commissario *ad acta* redige in termini finanziari un documento finale contenente le risultanze della verifica. La giunta regionale, su proposta del settore lavori pubblici e politica della casa, d'intesa con le ATER, adotta, qualora necessario, un piano di risanamento indicante le modalità di copertura dell'eventuale debito anche nendo conto dei rientri di cui all'art. 25, terzo comma, lettera d) della legge 8 agosto 1977, n. 513 e della quota, utilizzabile per il ripiano dei disavanzi, relativa alle somme introitate per effetto della vendita degli alloggi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

9. Al commissario *ad acta* di cui al precedente comma 6 è corrisposto un compenso pari a quello spettante al consigliere di amministrazione dell'ATER previsto dalla presente legge.

Art. 28.

Primo avvio dell'ARET

1. La giunta regionale provvede a mettere a disposizione dell'ARET i locali necessari per l'inizio delle attività, nonché l'assegnazione temporanea di personale proveniente dagli IACP trasformati o dalla Regione, attraverso l'istituto del comando.

2. Alle eventuali necessarie dotazioni dell'ARET provvede la Regione con successivo e specifico provvedimento legislativo, in relazione ai piani di attività ed alla definizione degli indirizzi generali da presentare alla giunta regionale entro 90 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Norme transitorie ed abrogazione di norme

1. L'attività costruttiva di nuovi alloggi, già programmati dalla Regione, è portata ad ultimazione da parte delle ATER a condizione che i relativi lavori siano già in corso ovvero che gli stessi saranno iniziati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ARET subentra all'ATER inadempiente in tutti i rapporti attivi e passivi connessi all'intervento.

2. All'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1998, n. 56, comma 1, lettera a) le parole «corrispondenti a quelli degli ambiti regionali ottimali del Servizio idrico integrato, così come individuati dall'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2» sono così sostituite «corrispondenti agli ambiti territoriali di cui al precedente art. 3».

3. In deroga a quanto previsto agli articoli 11 e 17 della presente legge, i primi consigli di amministrazione dell'ARET e delle ATER durano in carica fino al 31 dicembre 2001.

4. È abrogata ogni disposizione di legge regionale in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 30.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 luglio 1999

FALCONIO

99R0739

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1999, n. 45.

Modifica ed integrazione della legge regionale 28 luglio 1998, n. 60 «Deviazione del traffico pesante dalla s.s. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 30 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge integra e modifica la disciplina stabilita dalla legge regionale n. 60 del 28 luglio 1998, a seguito del raggiungimento dell'intesa per la sperimentazione della deviazione obbligatoria del traffico pesante sulla A/14 tra le regioni Marche, Abruzzo e Molise, le province ed i comuni costieri delle stesse, la Società Autostrade S.p.a. e le Associazioni degli autotrasportatori ed intende disciplinare la suddetta materia anche per gli anni 1999-2000.

Art. 2.

Periodicità dell'intervento

1. L'intervento di deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16 Adriatica all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese sarà attuato anche per gli anni 1999-2000 e coinvolgerà oltre le regioni interessate, gli enti locali costieri, la Società Autostrade e le associazioni di categoria.

2. Le modalità di attuazione degli interventi saranno stabilite annualmente con accordi di programma tra i soggetti di cui al comma 1 messi a punto nel corso delle attività del Gruppo di lavoro insediato presso il Ministero dei lavori pubblici con l'accordo di programma «Dirottamento della circolazione dei mezzi pesanti dalla S.S. 16 Adriatica all'Autostrada A/14» siglato a Roma il 30 luglio 1998 fra Ministero dei lavori pubblici, Autostrade S.p.a., ANAS, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Molise, associazioni degli autotrasportatori e con intese con gli enti locali interessati.

3. La giunta regionale è autorizzata, con proprio provvedimento, a disciplinare le modalità degli interventi annuali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; tali modalità potranno anche prevedere estensione dei periodi di intervento e delle fasce orarie, nonché limitazioni

delle categorie di utenti e delle modalità di pagamento dei pedaggi ammessi a rimborso. La spesa relativa graverà sul Cap. 182420 del bilancio di previsione 1999.

Art. 3.

Studi di settore

1. La Regione Abruzzo promuove, mediante l'approvazione di appositi progetti attuativi da parte della giunta regionale, iniziative, consulenze, e attività di studio dei flussi di traffico interessati alla sperimentazione e di monitoraggio dei dati ambientali connessi che possano servire di supporto alle attività del Gruppo di lavoro di cui al precedente art. 2, anche con utilizzazione ed elaborazione dei dati a disposizione dell'ANAS e della Società Autostrade S.p.a.

2. La giunta regionale affiderà l'esecuzione dello studio di cui ai commi precedenti a termini della legge regionale n. 52/1986 recante: «Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali».

3. All'onere derivante dai commi precedenti dalla presente legge, valutato complessivamente per l'anno 1999 in L. 250.000.000 (duecentocinquanta milioni) si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 11424.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

Cap. 11424 - in diminuzione L. 250.000.000 Cap. 181400 di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 18, Tit. 1 Categ. 4, con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 250.000.000.

Art. 4.

Intervento degli enti locali

1. Gli enti locali intervengono ogni anno con quote da determinare con apposite intese con la Regione Abruzzo nei provvedimenti di deviazione stabiliti ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

2. Per l'anno 1998 l'intervento è limitato agli enti locali che hanno sottoscritto apposta intesa con la Regione Abruzzo.

3. Per introitare e per utilizzare le somme di spettanza degli enti locali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata: Cap. 32104 di nuova istituzione ed iscrizione al Tit. 3, Ctg. 2 denominato: «Deviazione traffico pesante dalla s.s. 16 All'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese, introito quote degli enti locali», con uno stanziamento, per competenza e cassa, di L. 400.000.000;

Spesa: Cap. 181410 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 18, Tit. 1, Ctg. 4, denominato: «Interventi nel campo della deviazione del traffico pesante», con uno stanziamento, per competenza e cassa di L. 400.000.000.

4. Gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2000 troveranno copertura nei corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 5.

Rimborso quote di pedaggio agli autotrasportatori

1. A seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma di cui all'art. 5 della presente legge, ed anche per gli anni 1999-2000 se così stabilito in base alla procedura prevista dal comma 2 dell'art. 2 della presente legge, l'intervento finanziario della Regione Abruzzo è destinato al rimborso alla Società Autostrade S.p.a. delle quote di pedaggio pagate dagli autotrasportatori mediante Telepass e Viacard di conto corrente ed al rimborso direttamente agli autotrasportatori da parte delle regioni sottoscrittrici dell'Accordo di programma delle quote di pedaggio pagate con tutte le altre modalità.

2. Al fine di semplificare le procedure di cui al comma 1 del presente articolo, ciascuna regione effettuerà anche rimborsi di pedaggi relativi a tratte autostradali del percorso Fano-Termini di competenza delle altre due procedendo in seguito alla compensazione contabile dei rispettivi debiti e crediti. Le modalità attuative di tali compensazioni saranno stabilite con apposite intese tra le regioni interessate.

3. Per l'introito di eventuali crediti della Regione Abruzzo nei confronti della Regione Marche e della Regione Molise nello stato di previsione delle entrate e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata: Cap. 32105 di nuova istituzione ed iscrizione al Tit. 3, Ctg. 2 denominato: «Deviazione traffico pesante dalla S.S. 16 all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese, introito somme derivanti da compensazioni contabili con le regioni Marche e Molise», con uno stanziamento per memoria;

Spesa: Cap. 181411 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 18, Tit. 1, Ctg. 4, denominato: «Interventi per deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16 per rimborso quote di pedaggio» con uno stanziamento per memoria.

4. L'onere relativo all'esercizio finanziario 2000 a carico della Regione Abruzzo presuntivamente quantificabile in L. 300.000.000 troverà copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità finanziarie attribuite al Settore 18, Sez. 9, Ctg. 8, voce economica 3 del bilancio pluriennale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 luglio 1999

FALCONIO

99R0740

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 22.

Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 6 agosto 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale individua le Aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di formazione professionale di «operatore tecnico addetto all'assistenza», di

cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 e relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295.

2. Ciascuna azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni per un numero di allievi non inferiore a venti, in funzione del fabbisogno territoriale.

3. Nel programma formativo annuale la giunta regionale stabilisce il numero dei corsi da assegnare alle sedi di formazione.

4. L'ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1 è riservata, in misura del 60 per cento della disponibilità, al personale ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-sanitari, in possesso del diploma della scuola dell'obbligo, in servizio di ruolo presso le Aziende unità sanitarie locali. Per gli allievi esterni il requisito minimo di ammissione ai corsi di cui al comma 1 è costituito dal possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Art. 2.

1. La spesa per lo svolgimento dei corsi è a carico del fondo sanitario regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 27 luglio 1999

DISTASO

99R0822

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1999, n. 23.

Modifica della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 «Costituzione della commissione speciale per la revisione dello statuto, del regolamento interno del consiglio e per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale della Regione Puglia e abrogazione dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 21».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 6 agosto 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione rassegna le sue conclusioni entro il 30 marzo 2000».

Art. 2.

1. Al comma dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 le parole «di un massimo di tre esperti» sono sostituite dalle seguenti: «di massimo di quattro esperti».

Art. 3.

1. È abrogato l'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 21 Modifica della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 «Costituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto, del Regolamento interno del consiglio e per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale della Regione Puglia».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 4 agosto 1999

DISTASO

99R0823

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1999, n. 24.

Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 85 del 6 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Obiettivi e articolazione dell'intervento regionale

1. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio.

2. Al fine di rendere operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare gli altri aspetti della materia che forma oggetto del decreto legislativo n. 114/1998, il consiglio regionale approva due provvedimenti contenenti:

a) indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, nonché ulteriori direttive ai comuni in materia di urbanistica commerciale e per l'esercizio delle loro funzioni;

b) norme e direttive in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 28, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 114/1998.

3. All'esame delle domande di autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si dà seguito.

4. Il consiglio regionale provvede con appositi atti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

5. Gli indirizzi, i criteri e le direttive hanno durata di tre anni. A tal fine la giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione trasmette al consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio predisposte dall'osservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.

6. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova norma programmatica.

7. I provvedimenti attuativi di cui al comma 2 sono adottati a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Si dà altresì adeguata informazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

8. Al fine di consentire l'attuazione delle misure previste nell'art. 10 del decreto legislativo n. 114/1998 e di permettere un uso razionale e programmato del territorio, di evitare successive concentrazioni di esercizi di vendita in talune aree di maggiore densità abitativa e di garantire un'adeguata copertura del servizio distributivo sull'intero territorio regionale, favorendone l'equilibrato sviluppo anche nei centri storici, nelle aree urbane periferiche e in quelle agricole, si prevede di:

a) favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali;

b) riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale dei centri storici;

c) consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle piccole e medie imprese esistenti nelle aree urbane, nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo.

Il provvedimento di cui alla lettera a) del comma 2 indica gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita relativi alla stessa prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, tenendo conto della necessità di un graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita. Per tale fine, in relazione alla presenza e allo sviluppo delle grandi strutture di vendita di cui all'art. 5, si stabilisce quanto segue:

1) di consentire insediamenti di centri commerciali con superficie massima di vendita non superiore a 20 mila mq., nell'interno dei quali nessun esercizio deve superare i limiti di cui all'art. 5, lettera d);

2) di consentire in ciascuna area, corrispondente alla provincia, la presenza di strutture di vendita superiori sulla base di un rapporto equilibrato con la popolazione residente, comprendendo in tale rapporto anche gli eventuali trasferimenti e concentrazioni di esercizi esistenti;

3) di dare priorità agli ampliamenti delle grandi strutture di vendita esistenti rispetto alle richieste di nuovi insediamenti;

4) di autorizzare le grandi strutture di vendita superiori nel settore alimentare o misto, solo se attivano un centro commerciale;

5) di garantire il servizio distributivo su tutto il territorio regionale, evitando l'eccessiva concentrazione di grandi strutture di vendita superiori in ambiti territoriali ristretti e a ridosso delle aree a maggiore densità abitativa;

6) di evitare l'eccessivo carico in termini di traffico, di impatto ambientale e di impatto economico sulla rete di vendita di minore dimensione derivante dalla possibile concentrazione nelle stesse zone delle aree urbane di più grandi strutture di vendita superiori, ponendo distanze minime tra le stesse, in relazione alla popolazione residente nel comune;

7) di autorizzare le grandi strutture di vendita superiori a condizione che abbiano disponibilità di parcheggio privato nella misura di due mq per ogni mq di superficie di vendita e di una dimensione minima della sezione stradale della viabilità di riferimento di quindici metri, sempre che non disti più di cento metri dall'accesso.

Art. 2.
Finalità

1. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Puglia, la presente legge e i provvedimenti attuativi previsti all'art. 1 perseguono, ciascuno per il proprio ambito di intervento, le seguenti finalità:

a) la gradualità del passaggio al nuovo assetto normativo previsto dal decreto legislativo n. 114/1998 attraverso la promozione dei processi di ristrutturazione e riconversione delle attività commerciali in essere;

b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

c) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo l'evoluzione tecnologica dell'offerta e il pluralismo delle diverse tipologie e forme di vendita, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 in materia di tutela del territorio e della deliberazione della giunta regionale del 13 novembre 1989, n. 6320, relativa ai criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo;

e) il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita attraverso l'articolazione della programmazione per aree sovracomunali;

f) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici;

g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei comuni minori, con particolare riferimento a quelli con minore dotazione di servizio;

h) il graduale riordino del commercio su aree pubbliche, indirizzando verso un sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con il commercio in sede fissa e che favorisca lo sviluppo delle forme consorziali tra operatori;

i) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;

l) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;

m) la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, comuni e camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;

n) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le regioni, le province, i comuni e le camere di commercio.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 3.

Ripartizione del territorio comunale

1. Al fine di formulare indirizzi e obiettivi di espansione della rete distributiva che ne garantiscano un equilibrato sviluppo nel territorio, le aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza sono identificate nel territorio delle cinque province.

Art. 4.

Classificazione dei comuni

1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti attuativi, i comuni sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:

Classe I - comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti;

Classe II - comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti;

Classe III - comuni con popolazione superiore a 3 mila e fino a 10 mila abitanti;

Classe IV - comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti.

2. Ai comuni delle classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lettere d), e), ed f), del d.lgs n. 114/1998; ai comuni delle classi III e IV si applicano i limiti inferiori.

3. Al fine di favorire il decongestionamento dei comuni di maggiore dimensione e la rivitalizzazione dei centri storici, in deroga al disposto del comma 2, si applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i comuni delle classi I e II:

a) nei centri storici;

b) nei comuni fino a 10 mila abitanti confinanti con comuni superiori a 50 mila abitanti, a condizione che appartengano alla medesima provincia.

4. La giunta regionale individua ulteriori comuni o loro parti in cui applicare i limiti dimensionali degli esercizi commerciali in deroga al criterio di consistenza demografica, su proposta avanzata dalle province.

Art. 5.

Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita

1. Nel rispetto dei limiti dimensionali degli esercizi previsti all'art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998, ai fini di una più puntuale programmazione, le medie e le grandi strutture, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) medie strutture inferiori (M1) - con superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq. nei comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni delle classi I e II;

b) medie strutture superiori (M2) - con superficie compresa tra 601 e 1500 mq. nei comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei comuni delle classi I e II;

c) grandi strutture inferiori (G1) - con superficie compresa tra 1501 e 4500 mq. nei comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 2501 e 7500 mq. nei comuni delle classi I e II;

d) grandi strutture superiori (G2) - con superficie di vendita - maggiore di 4500 mq. sino a 7500 mq. nei comuni delle classi III e IV; con superficie maggiore di 7500 mq. sino a 10.000 mq. nei comuni delle classi I e II.

2. Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie:

a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

3. I centri commerciali, come definiti dall'art. 4 comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998 necessitano:

a) di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione del centro commerciale;

b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

Art. 6.

Criteri e modalità di priorità ai fini del rilascio delle autorizzazioni

1. In caso di domande concorrenti per l'apertura di una media o grande struttura di vendita sono stabiliti i seguenti criteri di priorità e modalità per l'esame delle domande:

a) concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attività da almeno un anno purché sussistano le seguenti condizioni:

1) l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente formalizzata mediante specifico accordo sindacale;

2) tra le strutture di vendita concentrate ve ne sia almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intendono realizzare, secondo la classificazione di cui all'art. 5;

3) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia almeno pari al 50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata di impegno di reimpiego del personale;

4) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di cui al comma 6 o sia comunque in possesso del requisito di adeguata qualificazione ai sensi del comma 5;

b) ampliamento;

c) trasferimento;

d) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 114/1998 o è in possesso di adeguata qualificazione;

e) nuova apertura.

2. Nei casi in cui il reimpiego del personale già operante presso esercizi commerciali per i quali si prevede l'accorpamento o la concentrazione costituisca presupposto, in conformità con quanto disposto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 114/1998, per usufruire di agevolazioni o di automatismi all'apertura o all'ampliamento di medie o grandi strutture di vendita, si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. L'impegno del reimpiego del personale si intende assolto qualora l'istanza di apertura o di ampliamento di esercizi sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpate o concentrate, di assunzione in prova del personale in essa operante.

4. I corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle priorità del rilascio di autorizzazioni sono quelli previsti dall'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 114/1998.

5. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina facente capo alla legge 11 giugno 1971, n. 426, avevano titolo ad iscriversi al Registro esercenti il commercio.

6. Per l'individuazione del soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità ai sensi del presente articolo, si applicano i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare.

Art. 7.

Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della legge n. 426/1971 per la vendita di beni di largo e generale consumo

1. Sono sempre concesse:

a) l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo.

La superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato del decreto legislativo n. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpate;

b) l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato del decreto legislativo n. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpate e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate;

c) l'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita esistente mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato

del decreto legislativo n. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpate e delle superfici delle medie e grandi strutture concentrate o accorpate.

L'ampliamento di cui alle lettere b) e c) non comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio. Quanto previsto nel presente comma è consentito anche nell'ipotesi del centro commerciale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione prevista nel comma 1 comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.

Art. 8.

Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

1. Le domande di apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di vendita sono inoltrate al comune competente, utilizzando la modulistica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla programmazione territoriale regionale;

b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei percorsi veicolari;

c) relazione tecnico-economica sull'iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione d'impatto sulla rete di vendita esistente nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante.

2. Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998 o degli elementi di cui al comma 1, il comune, entro dieci giorni dal loro ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione nel termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate.

Le domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro integrazione o regolarizzazione.

3. L'esame delle domande in sede di Conferenza di servizi avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in aree o immobili conformi per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta.

4. Al fine della comparazione delle domande in relazione ai criteri di priorità, sono considerate concorrenti quelle regolarmente inoltrate ai comuni di una medesima provincia nel corso dello stesso mese.

5. I comuni, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmettono alla Regione le istanze regolarmente inoltrate nel mese precedente, indicando la relativa conferenza di servizi da svolgersi, nel corso del mese successivo, in data fissata dalla Regione sulla base di apposito calendario.

6. La Regione, nel corso della seconda metà di ogni mese, valuta i titoli di priorità delle istanze trasmesse dai comuni, attribuendo alle stesse eventuali punteggi previsti nel provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a).

7. La Conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione, con la partecipazione di un rappresentante della Regione, di uno della provincia e di uno del comune. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dell'ANCI, delle organizzazioni dei consumatori e dei commercianti.

8. Al fine di una puntuale valutazione dello sviluppo omogeneo del territorio, l'osservatorio regionale del commercio, nell'ambito della conferenza di servizi, relazione sullo stato di avanzamento della rete delle medie e grandi strutture di vendita nel proprio territorio, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 21.

9. L'assessorato regionale specifica gli elementi informativi che il comune dovrà fornire ai componenti la conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.

10. La domanda documentata a norma, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza, è ritenuta accolta.

Art. 9.

Gestione di reparto

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, dandone comunicazione alla camera di commercio e al comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni, risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al comune e alla camera di commercio. La fattispecie non costituisce caso di *sub-ingresso*.

Art. 10.

Sub-ingresso

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. La domanda di *sub-ingresso* è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 entro sei mesi dalla reintestazione.

Art. 11.

Commercio su aree pubbliche

1. Il provvedimento attuativo in materia di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), raccoglie in modo organico la disciplina normativa del settore, in modo da costituire un riferimento normativo univoco.

2. La disciplina in materia si ispira ai seguenti principi:

a) indirizzo dell'evoluzione del commercio su aree pubbliche nella Regione, con la facoltà di fissare parametri di sviluppo con particolare riguardo ai mercati, e in relazione alla consistenza dell'offerta al dettaglio in sede fissa;

b) promozione di una ampia rispondenza tra le esigenze del consumatore e l'offerta, anche attraverso la previsione di una pluralità di manifestazioni fieristiche e mercatali, compresi fiere e mercati specializzati o con articolazione merceologica;

c) riequilibrio del territorio mediante l'indicazione di criteri e parametri per l'istituzione, la modifica e la soppressione di fiere e mercati;

d) rilevanza prioritaria della riqualificazione e del potenziamento dell'offerta esistente;

e) previsione di ampi poteri organizzatori da parte dei comuni, con redazione, a seconda dei casi obbligatoria o facoltativa, di un piano per il commercio su aree pubbliche, accompagnato da eventuali regolamenti di fiera o mercato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO

Art. 12.

Dotazione di aree a parcheggio

1. I comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti minimi di seguito indicati oltre quelli di legge statale.

2. La dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita:

a) per le medie e grandi strutture di vendita ubicate nelle aree di centro storico, nella misura stabilita nei piani di parcheggi dei comuni che, in ogni caso, non può superare 0,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita e può essere disponibile in un raggio di almeno 300 mt. dal perimetro dell'area dell'intervento;

b) nelle altre zone territoriali, nella misura seguente per ogni mq di superficie di vendita:

Superficie di vendita alimentare	Settore alimentare o misto	Settore non
fino a 1500 mq	1 mq	0,8 mq
da 1500 a 2500 mq	1,5 mq	1 mq
oltre 2500 mq	2 mq	1,5 mq

c) la disciplina di cui al precedente capoverso resta sostituita dal piano comunale parcheggi per i comuni che lo abbiano adottato.

3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.

4. Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a parcheggio.

5. Per i locali destinati a esercizi di vicinato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già corredati di destinazione d'uso commerciale non si applica la dotazione di aree a parcheggio prevista dal comma 2.

Art. 13.

Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale

1. Al fine di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 114/1998, il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine del procedimento previsto rispettivamente agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Per le medesime finalità, le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie o grandi strutture di vendita devono essere corredate di un attestato di conformità urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilasciato dai competenti uffici comunali.

3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.

TITOLO IV

INDICAZIONI AI COMUNI

Art. 14.

Strumenti comunali di programmazione e incentivazione

1. I comuni, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza e secondo le specifiche indicazioni contenute negli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultime, si dotano di appositi piani o provvedimenti contenenti:

a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, da indicare previa analisi ricognitiva e valutazione della rete distributiva comunale e alla cui approvazione è in ogni caso subordinato il rilascio di autorizzazione per le medie strutture superiori di tipo M2;

b) gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici.

2. In caso di inerzia da parte dei comuni nell'esercizio delle funzioni di programmazione, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione dei piani o provvedimenti comunali.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono inibire o sospendere, per un periodo definito e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998, gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale, o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;

b) esecuzione di programmi comunali di qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;

c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale.

Art. 15.

Sviluppo e promozione dei centri storici

1. Per centri storici, oggetto del presente articolo, si intendono le aree riconosciute tali dai comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali.

2. Al fine di conseguire un'efficace politica di sviluppo e promozione dei centri storici nelle indicazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), sono specificati i contenuti e le modalità di esercizio dei maggiori poteri da attribuire ai comuni in tali ambiti territoriali.

Detti poteri comprendono le facoltà di intervento in materia merceologica e di compatibilità già previste dall'art. 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, nonché la possibilità di interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi, marchi di qualità o di produzione regionale, facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue ai pubblici esercizi.

3. I comuni, ravvisandone l'opportunità ai fini di una migliore articolazione dei propri interventi di promozione e rivitalizzazione, possono, con provvedimento motivato, estendere, in tutto o in parte, l'uso degli incentivi e della strumentazione previsti per i centri storici a fasce ad essi limitrofe che presentano analoghe caratteristiche socio-economiche e commerciali o di richiamo turistico.

4. I comuni possono emanare disposizioni particolari a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale e disporre misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario.

Art. 16.

Sviluppo e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza demografica

1. Per la rivitalizzazione e lo sviluppo della rete di vendita nel territorio comunale, nelle frazioni e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3 mila abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, individuati con atto della provincia ove gli stessi ricadono, i comuni possono dotarsi di appositi strumenti di promozione e sviluppo, comprendenti la possibilità di realizzazione di centri polifunzionali di servizio.

2. I centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura, o complesso unitario, di:

a) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali pugliesi;

b) servizi per la promozione del territorio;

c) attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.

3. Per i centri polifunzionali possono essere previste:

a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva;

b) l'esenzione da tributi locali e regionali.

4. I centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all'utenza e la loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circoscrivibili. Della loro presenza è data idonea informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita segnaletica stradale.

5. Ai centri polifunzionali è dato riconoscimento con provvedimento comunale comunicato alla Regione.

6. La Regione può intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione e il funzionamento.

7. I comuni possono procedere all'autointestazione e contestuale cessione di azienda a terzi di attività commerciali, assunte per finalità di servizio alla collettività.

8. Con appositi provvedimenti, la giunta regionale definisce gli ulteriori adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo.

Art. 17.

Orari di apertura degli esercizi nei comuni turistici e nelle città d'arte

1. In materia di orari, giorni e turni d'apertura delle attività commerciali, il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), stabilisce i criteri per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte, prevedendo che essa avvenga su istanza dei comuni stessi.

2. I comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998.

TITOLO V

VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE

Art. 18.

Vendite di liquidazione

1. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:

a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;

b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;

c) caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;

d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori con elenco dettagliato degli stessi comunicato all'Ufficio urbanistico del comune. L'esecuzione dei lavori va poi comprovata dalla dichiarazione di fine lavoro dell'impresa esecutrice e dalla sua fattura. I tempi di lavoro di ristrutturazione devono essere minimo dieci giorni;

e) tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa;

f) le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse.

2. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e comunque per almeno dieci giorni.

3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre e i trenta giorni precedenti, l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione.

4. Per cessazione dell'attività è da intendersi anche la cessazione di uno dei due settori merceologici per i quali l'esercizio è abilitato alla vendita.

5. Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.

6. È fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione «vendite fallimentari» o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Art. 19.

Vendite di fine stagione o saldi

1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento, se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:

- a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
- b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
- c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
- d) gli articoli sportivi;
- e) gli articoli di elettronica;
- f) le confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.

2. I comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni provinciali di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente rappresentative.

3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, indicando:

- a) la data di inizio e la durata della vendita;
- b) i prodotti oggetto della vendita;
- c) la sede dell'esercizio;
- d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.

5. Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano temporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile, queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica devono essere venduti a tale prezzo.

Art. 20.

Disposizioni comuni per vendite di liquidazione e saldi

1. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.

2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita.

3. Le merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.

4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

6. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo merci già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurre di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.

7. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.

8. La pubblicità relativa alle vendite di cui ai precedenti articoli deve essere impostata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.

9. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite.

10. Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti di vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali, appositamente incaricati.

11. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e ai precedenti articoli sulle vendite di liquidazione e sui saldi, i comuni prevedono la stessa sanzione di cui al comma 3 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 114/1998. Nei casi di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

TITOLO VI

STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE PROFESSIONALE ED ECONOMICO

Art. 21.

Osservatorio regionale del commercio

1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998, è istituito l'osservatorio regionale del commercio.

2. L'osservatorio regionale opera in raccordo con l'osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

3. L'osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:

a) realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei comuni, per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'ufficio del registro delle imprese;

b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma di settore;

c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;

d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;

e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza e articolazione delle associazioni di categoria;

f) diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consorziali.

4. Il sistema informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale.

5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite con apposito provvedimento attuativo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Attività di formazione per gli operatori commerciali

1. La Regione promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale e di politiche attive del lavoro e di formazione e servizi all'impiego.

2. L'attività formativa regionale si ispira ai seguenti principi generali:

a) garanzie di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi;

b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;

c) elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;

d) integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;

e) gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;

f) garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali.

3. I corsi di formazione possono essere gestiti, in via prioritaria, mediante apposita convenzione di affidamento, dai seguenti soggetti:

a) le camere di commercio e le strutture di formazione da esse promosse;

b) le associazioni di categoria del commercio legalmente costituite a livello regionale e gli enti di formazione dalle stesse istituiti;

c) le strutture incaricate dell'attività di assistenza tecnica di cui all'art. 23.

4. Con apposito provvedimento attuativo della giunta regionale sono stabiliti:

a) il numero di corsi qualificanti previsti annualmente in ciascuna provincia e le modalità per la loro determinazione;

b) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi, curando il livello qualitativo degli stessi e la loro omogeneità nell'ambito regionale, tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali i corsi stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e alla informazione del consumatore, alla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari nonché idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale;

c) le modalità di svolgimento delle prove finali che, per i corsi qualificanti, devono aver luogo innanzi ad un'unica commissione per ciascuna provincia e consistere in una prova scritta e in un colloquio;

d) la composizione della commissione d'esame di cui alla lettera c);

e) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare indicato all'art. 5, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 114/1998 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per l'organizzazione di corsi facoltativi di aggiornamento.

Art. 23.

Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali

1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.

2. Con apposito regolamento sono definiti:

a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria del commercio e dalle camere di commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998;

b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;

c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

d) i criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali;

e) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono:

a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistenti nel proprio territorio e alle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendite e alla rete distributiva del centro storico;

b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera a), finalizzati all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 14, comma 1, della presente legge;

c) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relative al commercio e alla comunicazione delle risultanze all'Assessorato regionale competente;

d) ad inoltrare alla giunta regionale motivata istanza di inserimento del proprio territorio o di alcune sue parti nel novero di quelli a prevalente economia turistica o costituenti città d'arte.

2. Non appena approvati dal Consiglio regionale gli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), i comuni integrano le analisi e gli studi preliminari trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione delle reti distributive locali.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale, al fine di individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali.

Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998, tenendo anche conto di eventuali scadenze previste dal provvedimento di approvazione del piano urbanistico territoriale qualora adottato nel suddetto termine.

4. Fino a quando non si sarà provveduto all'individuazione dei comuni ai fini dell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998, restano in vigore le disposizioni emanate in materia dai comuni ai sensi dell'art. 3 della legge 28 luglio 1971, n. 558, senza facoltà di emanarne altre.

5. L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione di cui all'art. 14.

6. Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento in materia di formazione di cui all'art. 22, comma 4, i corsi di qualificazione per il settore alimentare di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 possono essere effettuati dai medesimi soggetti e con le medesime modalità con cui erano effettuati i corsi per la qualificazione al registro esercenti il commercio per il settore alimentare.

Art. 25.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni regionali previste negli strumenti attuativi è sanzionata sulla base degli articoli del decreto legislativo n. 114/1998 ai quali le stesse sono riconducibili. Negli altri casi gli strumenti attuativi possono disporre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 4 agosto 1999

DISTASO

99R0824

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1999, n. 25.

Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 6 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, connesse alla gestione del demanio marittimo, nella fase di prima attuazione della relativa attività funzionale, nonché l'esercizio delle funzioni conferite alle regioni in materia di demanio marittimo dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le quali vengono mantenute in capo alla Regione Puglia.

Art. 2.

Modalità per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Le funzioni amministrative di cui all'art. 1 sono espletate dalla Regione in conformità delle disposizioni del codice di navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle altre disposizioni nazionali legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate, fino alla definizione dell'assetto operativo del settore, la Regione si avvale di strutture interne o delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti sulla base di apposita convenzione da stipularsi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni della legge 31 dicembre 1996, n. 647.

3. Le funzioni amministrative di competenze regionale sono esercitate dalla giunta regionale o dall'assessore competente in materia di demanio marittimo, se delegato, mediante apposita struttura organizzativa da istituire nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Nell'ambito dell'attività istruttoria dell'azione amministrativa delegata e/o conferita alla regione, i pareri di cui all'art. 12 del regolamento del codice di navigazione in vigore sono rilasciati dagli uffici regionali competenti.

4. L'attività di vigilanza o le istruttorie per i provvedimenti di regolarizzazione dell'uso improprio delle aree demaniali marittime, fino alla completa operatività della struttura organizzativa prevista in materia, possono essere svolte dai soggetti convenzionati per l'esercizio delle funzioni in materia delegate di cui al comma 2, sulla base dei regolamenti approvati dalla giunta regionale.

5. L'ammontare dell'imposta regionale sui canoni delle concessioni demaniali marittime è determinato nella misura del dieci per cento del canone.

6. Per l'esercizio finanziario 1999 non si applica l'imposta regionale di cui al comma 5.

Art. 3.

Piano di utilizzazione del demanio marittimo

1. Su proposta della giunta regionale, il consiglio approva il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, previsto dall'art. 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. La giunta regionale predispone gli atti necessari ed emana apposite direttive per la redazione del piano nel rispetto degli adempimenti previsti dal comma 3 dello stesso art. 6.

2. Fino all'approvazione del piano di cui al comma 1, la giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, emana le direttive intese ad individuare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per l'esercizio finanziario 1999 in lire di 100 milioni, si fa fronte quanto a lire 50 milioni con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 003690 e quanto a lire 50 milioni con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 003692 del medesimo bilancio regionale per l'esercizio 1999.

2. Per gli esercizi successivi al 1999 si provvede con appositi stanziamenti nei pertinenti capitoli.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 4 agosto 1999

DISTASO

99R0825

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 20.

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 79 del 3 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 e della normativa vigente in materia ambientale a livello sia statale, sia regionale, istituisce l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria, di seguito denominata ARPACAL.

2. L'ARPACAL opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico.

3. Con la presente legge, nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, sono disciplinati altresì:

a) il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali;

b) le modalità di coordinamento dell'ARPACAL con la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, il sistema sanitario regionale e gli altri enti pubblici e privati.

4. Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini del riordino delle competenze amministrative ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Funzioni della Regione

Spettano al consiglio e alla giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento e la vigilanza degli interventi di protezione ambientale, come segue:

a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;

b) promuovere il più ampio concorso degli enti locali alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;

c) assumere atti di indirizzo e coordinamento mediante emanazione delle direttive necessarie per lo svolgimento delle attività di prevenzione e dei controlli ambientali;

d) esercitare poteri sostitutivi necessari;

e) approvare i piani regionali di intervento per la protezione dell'ambiente;

f) approvare i programmi comunali e provinciali di intervento di protezione ambientale, elaborati in coerenza con il piano regionale di cui alla lettera e);

g) svolgere l'attività di controllo sull'ARPACAL, di cui al successivo art. 8;

h) nominare gli organi necessari al funzionamento dell'ARPACAL;

i) stipulare con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/1990; con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, sia pubblici, sia privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPACAL;

l) definire annualmente - tramite la giunta - sentito il direttore generale dell'ARPACAL, con apposito atto, le prestazioni che questa è tenuta ad espletare in riferimento alle competenze e alle dotazioni finanziarie trasferite ai sensi della presente legge;

m) stabilire il contributo necessario all'ARPACAL per l'espletamento delle attività ordinarie affidate dalla Regione;

n) stabilire la percentuale del Fondo sanitario regionale spettante all'ARPACAL;

o) stabilire, su predisposizione del direttore generale, un tariffario per i servizi erogati dall'ARPACAL a terzi.

Art. 3.

Funzioni e rapporti con le autonomie locali

1. I comuni, le province e le comunità montane, per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPACAL.

2. L'ARPACAL assicura agli enti-locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) della Regione, attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programmi.

3. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come previsto dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione stipula convenzioni con le province, con le quali vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPACAL per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, attribuite e delegate alle province stesse in materia ambientale.

4. Per la definizione delle attività tecnico-scientifiche e analitiche dell'ARPACAL di cui ai commi 2 e 3, la Regione promuove la definizione di un apposito accordo di programma con i soggetti interessati. In tale accordo di programma sarà prevista, tra l'altro, l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, nonché dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPACAL stessa. A tal fine, il presidente della giunta regionale, o suo delegato, convoca un'apposita conferenza tra i rappresentanti delle autonomie locali e delle A.S.L., e con la partecipazione del direttore generale dell'ARPACAL, per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo, da realizzarsi mediante specifiche convenzioni.

5. Gli enti locali, come pure le A.S.L., non possono mantenere o istituire servizi, uffici, settori operativi e strutture tecniche e di laboratori con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPACAL ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

Art. 4.**Rapporti con le associazioni no profit**

1. L'ARPACAL può promuovere scambi relazionali, incontri, convegni, meetings coinvolgendo università, enti culturali e scientifici.

2. L'ARPACAL promuove forme periodiche di consultazioni con le organizzazioni di volontariato, nonché associazioni ed organizzazioni ambientaliste, sindacali ed imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma precedente, possono formulare proposte che l'ARPACAL potrà prendere in esame con provvedimento del direttore generale, sentiti il direttore scientifico ed il direttore amministrativo.

Art. 5.**Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA e altri istituti operanti nel settore**

1. L'ARPACAL collabora stabilmente, per il coordinamento dell'attività di prevenzione e di controllo ambientale con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA, enti ed istituti di ricerca in materia ambientale, anche in base alle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) della presente legge.

2. Collabora, altresì, con L'UNIONCAMERE, attraverso le Camere di commercio della Calabria - utilizzando gli aggiornamenti del Comitato regionale di indirizzo.

TITOLO II**ARPACAL: FUNZIONE, COOPERAZIONE
CON GLI ENTI LOCALI****Art. 6.****Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPACAL**

1. È istituita con la presente legge regionale l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - ARPACAL., con sede in Catanzaro.

2. L'ARPACAL è ente strumentale della Regione Calabria, preposto all'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, ivi incluso attività di studi, ricerche e di verifiche tecnico-impianistiche.

3. L'ARPACAL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

4. L'ARPACAL e i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata al fine di perseguire i rispettivi scopi istituzionali, fermo restando le rispettive competenze. L'ARPACAL svolge, altresì, le attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, alle province, alle comunità montane, ai comuni singoli od associati, nonché alle A.S.L., per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

5. Il presidente della giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPACAL., nominandone contestualmente gli organi di cui all'art. 9, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente.

Art. 7.**Funzioni, attività e compiti**

1. L'ARPACAL svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:

a) attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;

b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della regione, da costruire entro sei mesi dalla sua costituzione;

c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare, di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;

d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle province, ai comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione e di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente;

e) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;

f) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

g) collaborare, con le proprie strutture alle ricerche, studi ed indagini nell'attività di prevenzione, riguardo la protezione civile, di cui all'art. 23, primo comma, legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4;

h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4.

i) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, province e comuni, di cui agli articoli 19-21 decreto legislativo 22/1997, all'uopo promuovendo, con ciclicità semestrale, apposite conferenze di servizi, convocate dal presidente della giunta regionale, che diano concreta applicazione ai dispositivi normativi dell'art. 19, comma 2, dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 22/1997, nonché - ove l'apporto dell'ARPACAL. venga richiesto - rendere parere puramente consultivo circa l'art. 21, comma 3, decreto legislativo 22/1997;

l) confrontarsi con le province al fine di esprimere proprio parere non vincolante riguardo le proposte avanzate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lettera a), legge 142/1990;

m) formulare agli enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che plusvalorizzano le connotazioni socio-turistiche del territorio calabrese;

n) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati;

o) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;

p) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

q) collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;

r) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

s) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni;

t) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;

u) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteorologiche e radarmeteorologiche;

v) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;

z) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenente: «Attuazione direttive Euratom 80/836; 84/467; 84/466; 89/618; 90/641; 92/3; in materia di radiazioni ionizzanti»;

aa) favorire iniziative di ecogestione in imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le associazioni di categoria che rappresentano, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attività di formazione.

2. Oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo, in riferimento agli adempimenti ed al rispetto da parte della Regione della normativa comunitaria inerente le procedure di programmazione e gestione dei Fondi strutturali, l'ARPACAL svolge i compiti dell'autorità regionale ambientale, inclusi i compiti di:

a) collaborazione con i responsabili dei sottoprogrammi in tutte le fasi tecnico-amministrative preventiva l'attuazione degli interventi, al fine di garantire la rispondenza ottimale degli interventi stessi alle direttive di politica comunitaria di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, per come delineata nel «V Programma politico e d'azione della comunità europea a favore di uno sviluppo sostenibile» (Risoluzione del Consiglio 93/C 138/01 del 1° febbraio 1993);

b) collaborazione alla preparazione dei rapporti semestrali ed annuali sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, fornendo informazioni concernenti l'aspetto ambientale delle misure attuate;

c) contributo, ai diversi livelli richiesti, alla definizione di indicatori ambientali qualitativi/quantitativi ed al monitoraggio dei dati necessari al fine della valutazione dell'incidenza degli interventi sullo stato dell'ambiente;

d) coordinazione e collaborazione con tutte le realtà regionali, nazionali ed europee, parimenti operanti nell'ambito dei fondi strutturali.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni; attività e compiti, l'ARPACAL può definire accordi o convenzioni con aziende ed enti pubblici e privati, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, o che abbiano precipua competenza in tali materie, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento e di telerilevamento e può confrontarsi con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'art. 26 al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Le tipologie e le modalità di erogazione di prestazioni saranno definite dagli organismi di gestione e dal regolamento dell'ARPACAL.

4. Restano ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 8 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 517, le funzioni relative a:

a) igiene e sanità pubblica:

a1) igiene e prevenzione per la salute pubblica;

a2) igiene edilizia;

a3) medicina legale;

a4) igiene delle strutture ad uso collettivo;

a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria;

a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano;

b) attività veterinarie:

b1) sanità animale;

b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati;

b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

b4) controllo e profilassi delle zoonosi rilevanti per la salute pubblica;

c) prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro:

c1) tutela della salute dei lavoratori;

c2) controlli impiantistici.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, i dipartimenti di prevenzione svolgono le relative attività laboratoristiche presso l'ARPACAL, con le modalità di integrazione e coordinamento previste dall'art. 6, comma 4. Con le stesse modalità si avvalgono dell'ARPACAL per i controlli impiantistici.

6. L'assessore regionale all'ambiente assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente pubblicando annualmente i dati relativi all'anno precedente dell'attività dell'ARPACAL e delle autonomie locali.

Art. 8.

Controllo

1. Le funzioni di controllo sull'attività dell'ARPACAL sono esercitate dalla giunta regionale. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della giunta regionale, i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;

b) gli impegni di spesa poliennali;

c) il conto consuntivo;

d) il programma annuale di attività;

e) il regolamento;

f) la dotazione organica.

Art. 9.

Gli organi

1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale di indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori.

Art. 10.

Comitato regionale di indirizzo

1. Il comitato regionale di indirizzo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente art. 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

2. Il comitato regionale di indirizzo è nominato dal presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa ed è così composto:

a) il presidente della giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) l'assessore all'industria;

e) i presidenti delle province o, gli assessori provinciali del settore appositamente delegati;

f) i sindaci dei comuni capoluogo calabresi;

g) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative espressi dalle stesse;

h) il presidente dell'UNCCEM Calabria.

i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali

3. Il comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

4. Ai componenti il comitato non compete alcun emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.

5. Il comitato si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno su invito del suo presidente.

Art. 11.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'art. 6, comma 5 dal presidente della giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata dal presidente della giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'art. 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti a:

- a) l'adozione del regolamento di cui al successivo art. 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti: la giunta regionale trasmette tale relazione al consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- l) le relazioni sindacali;
- m) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

- a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
- b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale e il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle A.S.L. della Calabria.

7. Il direttore generale nomina, inoltre, con proprio provvedimento, entro centottanta giorni dal suo insediamento, il responsabile per i compiti previsti dall'art. 7, comma 2, con il corrispettivo organigramma.

8. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

9. Il trattamento economico e il trattamento giuridico-normativo del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2, le cui norme valgono altresì per il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e sull'incompatibilità.

Art. 12.

Collegio dei revisori

1. Presso l'ARPACAL è istituito il collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio atto, dal presidente della giunta regionale. Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati solo per un altro triennio.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Ai componenti del collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla giunta regionale, ed i compensi e le indennità previsti dalla legge regionale 10 aprile 1995, n. 15.

5. La nomina del collegio dei revisori dei conti in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionari o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

Art. 13.

Regolamento

1. Entro sessanta giorni dalla sua nomina, il direttore generale, sentiti il direttore scientifico, il direttore amministrativo e le organizzazioni sindacali adotta il regolamento, sottoponendolo all'approvazione della giunta regionale.

2. Il regolamento è approvato dalla giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10 della presente legge.

3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPACAL e in particolare definisce:

- a) i procedimenti amministrativi in materia ambientale e sanitaria e le modalità di accesso agli atti in base alle disposizioni generali della legge 8 luglio 1986, n. 346, e legge 8 agosto 1990, n. 241 e disposizioni connesse, e al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39;
- b) la dotazione organica;
- c) l'organizzazione e gestione;
- d) le disposizioni relative al personale;
- e) la contabilità e la gestione dell'ARPACAL;
- f) le modalità di consultazione da parte dell'ARPACAL delle strutture pubbliche o private operanti nel campo della prevenzione e del controllo ambientale, delle associazioni imprenditoriali di categoria, e delle organizzazioni sindacali, nonché del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, e del Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, di cui agli articoli 41, 47 e 48, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Eventuali modifiche del regolamento che il direttore generale ritenesse necessarie nel corso del funzionamento dell'ARPACAL, sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale.

Art. 14.

Programma annuale di attività

1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui alle convenzioni ed agli accordi di programma del precedente art. 3, il direttore generale dell'ARPACAL redige il programma annuale di attività sulla base del parere del Comitato regionale di indirizzo.

Art. 15.

Dotazioni per il funzionamento dell'ARPACAL

1. Il presidente della giunta regionale, contemporaneamente all'atto di costituzione dell'ARPACAL, con proprio decreto, previa delibera della giunta, provvede all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPACAL del personale che ha svolto e che svolge le funzioni nelle materie previste dall'ARPACAL, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione (PMP) e dei servizi delle A.S.L. adibite alle attività e compiti assegnati all'ARPACAL.

2. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, previa delibera della giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPACAL del personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di enti finanziati con risorse regionali destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPACAL.

3. Il direttore generale, le AA.SS.LL. e gli enti locali, d'intesa individuano, entro novanta giorni dalla costituzione dell'ARPACAL, il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature e le relative dotazioni finanziarie necessarie al funzionamento dell'ARPACAL. Alla loro assegnazione e il definitivo trasferimento all'ARPACAL si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta.

4. Qualora l'intesa, di cui al comma precedente, non si realizza, il presidente della giunta, con proprio decreto, provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al presente articolo.

5. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e prestazioni assicurate dall'ARPACAL agli enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPACAL stessa.

6. All'atto del trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e nei profili corrispondenti.

Art. 16.

Disposizioni circa il personale dell'ARPACAL

1. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 23 dicembre 1997 fra l'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni e i rappresentanti delle firmatarie confederazioni sindacali, sino all'inquadramento definitivo, al personale assegnato e trasferito all'ARPACAL si applicano i contratti collettivi di provenienza, per cui conservano la posizione giuridica, economica e quanto connesso all'anzianità e al salario accessorio.

2. È inquadrato, a domanda, nell'organico dell'ARPACAL, secondo scelte effettuate dal direttore generale dell'ARPACAL, conformemente alle esigenze di pianta organica della stessa, il personale regionale e degli enti locali, tenuto conto della specifica professionalità posseduta e/o acquisita, in ragione anche delle assegnazioni di servizio.

3. Entro un anno dall'applicazione del regolamento il direttore generale dovrà fare alla giunta regionale una proposta per l'inquadramento definitivo del personale, che dovrà essere deliberato entro centoventi giorni, con le eventuali modifiche ritenute necessarie, tenuto conto di quanto previsto dalle definizioni dei comparti di contrattazione sottoscritto tra ARAN e confederazioni sindacali il 2 giugno 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1998, con le dovute specificità.

Art. 17.

Articolazione organizzativa dell'ARPACAL

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPACAL si articola in struttura centrale ed in dipartimenti provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici.

2. La struttura centrale dell'ARPACAL svolge le attività connesse alla programmazione e progettazione, alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, alla formazione del personale, nonché ad ogni altra attività di carattere unitario. Tali attività vanno svolte, tenuto conto delle valutazioni e proposte espresse dalle strutture provinciali, di cui al successivo art. 18, comma 1, lettera c).

3. Ogni dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un direttore, le cui modalità di nomina saranno previste nel regolamento di cui all'art. 13 della presente legge.

4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di attività dell'ARPACAL.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i dipartimenti provinciali sono articolati in dipartimenti tecnici e in servizi territoriali. I servizi territoriali sono, di norma, coincidenti con gli ambiti territoriali delle A.S.L.

6. I dipartimenti provinciali e le articolazioni di cui al precedente comma 5, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale.

7. I singoli dipartimenti provinciali e le loro articolazioni possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.

8. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle strutture sono definite nel relativo regolamento di cui al precedente art. 13. Lo stesso regolamento definisce la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari e dei tecnici.

9. Il coordinamento tecnico delle attività dei dipartimenti provinciali, con i rispettivi servizi degli enti locali, nonché con i dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è svolto dai comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui al successivo art. 18.

Art. 18.

Comitati provinciali di coordinamento

1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle condizioni e negli accordi di programma, di cui al precedente art. 3, ed al fine di garantire il coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provinciale dell'ARPACAL, di cui al precedente art. 17, comma 3, con le attività delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è istituito, presso ciascuna provincia, il comitato tecnico provinciale di coordinamento, con il compito di:

a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione;

b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma e delle convenzioni, di cui al precedente art. 3, ed al loro aggiornamento;

c) verificare l'andamento ed i risultati delle attività programmate e svolte dal dipartimento provinciale, esprimendo al direttore generale dell'ARPACAL valutazioni e proposte.

2. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento è composto da:

a) il responsabile del settore ambiente della provincia, che lo presiede;

b) il responsabile del settore ambiente del comune capoluogo di provincia;

c) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPACAL;

d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. della provincia.

3. Il comitato tecnico provinciale, di coordinamento è convocato dal presidente almeno tre volte l'anno; esso può essere altresì convocato su motivata richiesta della Provincia, del direttore generale dell'ARPACAL e dei responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.

Art. 19.

Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.

1. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. esercitano in materia coordinata e complementare le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che hanno rilevanza sia ambientale, sia sanitaria.

2. Le modalità per l'esercizio delle relative competenze di cui all'art. 7 della presente legge, vengono definite dagli Accordi di Programma di cui all'art. 3, comma 4, così da effettuare un riparto che definisca a chi spettano le responsabilità primarie riguardo ciascun procedimento che si svolge con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

3. Al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo ambientale, le A.S.L. trasferiscono la documentazione di archivio, relativo agli ambiti di competenza dell'ARPACAL, ai rispettivi servizi territoriali.

4. Ai fini di un esercizio coordinato, cooperante e sinergico, finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare inutili duplicazioni di compiti, i comitati provinciali di coordinamento, in base alle funzioni loro attribuite all'art. 18, comma 1, lettera c), verificano la corrispondenza dello svolgimento delle attività comuni all'ARPACAL e ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. a standard di programmaticità, buon andamento ed efficienza.

Art. 20.

Accesso alle informazioni ed ai documenti

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 349 dell'8 luglio 1986 e della Direttiva CEE n. 313 del 7 giugno 1990, nonché della legge 8 agosto 1990, n. 241, qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi relativi alle materie ambientali di competenza dell'ARPACAL, senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse.

2. L'informazione deve essere resa secondo principi di veridicità, esattezza e completezza dei suoi contenuti e, comunque, assicurando l'accesso in forma chiara e comprensibile per il richiedente.

3. I responsabili dei settori dell'ARPACAL adottano per le materie di competenza, i mezzi idonei di pubblicità e, in ogni caso, favoriscano l'accesso al pubblico alle informazioni mediante le strutture territoriali.

4. La trasmissione di dati, informazioni e documenti, nonché ogni altro rapporto tra l'ARPACAL e la Regione, le province e i comuni è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 31.

Art. 21.

Attività di ispezione, controllo e vigilanza

1. Al personale dell'ARPACAL, incaricato dell'espletamento delle funzioni di ispezione e controllo, ai sensi del Regolamento di cui all'art. 13; si applicano le disposizioni del personale ispettivo di cui all'art. 2-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per tale personale può essere richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria.

2. Il personale di cui al precedente comma 1 è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPACAL:

3. L'attività di controllo verrà programmata sulla base di un approccio integrato, che definisca la tipologia degli accertamenti da eseguire, partendo dall'analisi delle realtà territoriali e produttive e verificando il loro impatto sul complesso delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);

4. Al fine di promuovere, razionalizzare e pianificare l'attività di controllo ambientale, è istituito, presso l'assessorato all'ambiente della Regione, il Coordinamento delle strutture che svolgono attività in campo ambientale, al quale è demandata la formulazione di linee di indirizzo e piani di vigilanza integrati tra le diverse componenti del coordinamento stesso e per il cui funzionamento si demanda al regolamento di cui all'art. 13.

5. Al coordinamento di cui al precedente comma, partecipano:

- a) l'ARPACAL;
- b) il Nucleo operativo ecologico (NOE);
- c) il Corpo forestale dello Stato;
- d) la Guardia di finanza.

Art. 22.

Attività di consulenza e collaborazione

1. Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta, delega l'assessore all'ambiente alla stipula di convenzioni con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA), per l'esercizio, da parte dell'ARPACAL, delle attività tecnico-scientifiche di cui all'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Secondo le modalità previste dal regolamento, di cui all'art. 13, l'ARPACAL stabilisce rapporti con altri enti e strutture operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti e strutture specializzate in possesso di particolari competenze tecniche.

TITOLO III NORME FINANZIARIE

Art. 23.

Dotazione finanziaria

1. Le entrate dell'ARPACAL sono costituite da:

- a) contributi erogati dalla Regione;
- b) percentuale del fondo sanitario regionale determinata in base ai parametri stabiliti dalla giunta regionale, in relazione al numero dei posti delle dotazioni dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi dalle A.S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;
- c) finanziamenti stabiliti dalle province e dagli altri enti locali per le attività assegnate all'ARPACAL dagli enti stessi;
- d) finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti commissionati dagli enti locali;
- e) proventi derivanti dalle convenzioni della Regione con province, con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale ed altri enti di cui all'art. 3 della presente legge;
- f) proventi derivanti da specifici progetti statali e comunitari;
- g) proventi derivanti dalle convenzioni dell'ARPACAL con le A.S.L., in riferimento ad ulteriori prestazioni oltre quelle indicate nella precedente lettera b);
- h) proventi derivanti dalle prestazioni rese a terzi, sia pubblici che privati, di cui all'art. 7, comma 2, della presente legge;
- i) introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi in base al tariffario predisposto dal direttore generale ed approvato dalla giunta regionale.

2. Le entrate dell'ARPACAL possono altresì essere costituite dai contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

Art. 24.

Gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale del-

l'ARPACAL, informate ai principi del Codice civile e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e prevedendo:

- a) la tenuta del libro delle deliberazioni e dei decreti del direttore generale;
- b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione, nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e del conto economico consuntivo;
- c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
- d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- e) l'obbligo di rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo.

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. La Regione, con apposito atto, assegna la quota percentuale in base ai parametri di cui all'art. 23 lettera b) del fondo sanitario regionale di cui agli artt. 2, lettera n) e 23, lettera b) così da far fronte agli oneri derivanti dal numero dei posti delle dotazioni dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle A.S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate.

2. La Regione fa altresì fronte agli oneri, derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

3. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 23 comma 1, sono trasferite all'ARPACAL entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'ARPACAL da parte della giunta regionale.

4. I proventi di cui alle lettere b), e), dell'art. 23 comma 1, limitatamente agli enti locali, vengono detratti direttamente dai fondi destinati al le stesse per le attività nel settore ambientale.

5. I proventi delle convenzioni di cui alla lettera g), dell'art. 23, comma 1, vengono, trasferiti all'ARPACAL secondo le modalità previste dalle convenzioni stesse.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Norme transitorie

1. Alla data di costituzione dell'ARPACAL sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla legge regionale 24 aprile 1985, n. 24, recante «Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di presidi multizonali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883».

2. Fino alla costituzione dell'ARPACAL ed alla sua funzionalità, il trattamento economico, ivi compresi gli accessori, del personale trasferito ed assegnato all'ARPACAL, viene assicurato dagli enti di provenienza.

3. Il personale appartenente ai presidi multizonali di prevenzione delle AA.SS.LL. che svolge attività che restano assegnate al Servizio sanitario nazionale, come previsto dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, comma 2, ha facoltà di opzione previa presentazione di motivata istanza all'A.S.L. di provenienza.

4. Fino alla costituzione dei dipartimenti provinciali dell'ARPACAL delle province di Crotone e Vibo Valentia che devono essere attivate entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con un organico minimo di 40 persone di professionalità utile e compatibile con i ruoli assegnati all'ARPACAL, le funzioni verranno assicurate dal dipartimento provinciale di Catanzaro.

5. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPACAL valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legge n. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994.

6. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti, in attesa di successivi provvedimenti di legge, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

Art. 27.

Dotazione organica

1. In fase di prima attuazione della presente legge, alla dotazione organica dell'ARPACAL si provvede esclusivamente mediante quanto disposto all'art. 15.

2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPACAL può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti.

3. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPACAL, si procede mediante concorsi pubblici.

Art. 28.

Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL

1. Entro tre anni dall'istituzione dell'ARPACAL la giunta regionale provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficienza ed efficacia, le prestazioni erogate dall'ARPACAL a favore degli enti istituzionali e dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. Su tale presupposto la giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10, decide di ridefinire le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPACAL.

Art. 29.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme, di cui alla legge regionale 24 aprile 1985, n. 24, recante «Norme per la costituzione l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883», non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.

2. A far data dalla nomina di cui all'art. 11, comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della giunta regionale 16 giugno 1997, n. 2862, recante, «Istituzione dell'Autorità regionale ambientale - A.R.A.», in quanto non compatibile con quanto disposto dalla presente legge e contestualmente, verrà - trasferita all'ARPACAL tutta la documentazione relativa alla precedente gestione dell'A.R.A.

3. Con successiva delibera della giunta regionale, sono definite le forme di collaborazione ed interazione tra ARPACAL, assessorato alla programmazione e assessorato all'ambiente.

4. Curerà il necessario coordinamento l'assessorato all'ambiente, per un'azione sinergica nei vari settori d'intervento nelle fasi di predisposizione e di attuazione delle azioni oggetto di finanziamento con fondi strutturali, al fine di seguirne gli aspetti ambientali, per prevedere e rimuovere, a monte, i possibili ostacoli di natura ambientale, favorendo, pertanto, la rapida attuazione degli interventi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 agosto 1999

MEDURI

99R0742

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 21.

Recupero del patrimonio olivicolo dell'areale tirrenico-reggino.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 80 del 9 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle proprie competenze promuove il recupero ed il miglioramento del patrimonio olivicolo della Piana di Gioia Tauro, per favorire lo sviluppo economico-sociale delle popolazioni interessate.

2. A tal fine persegue:

- a) il recupero dell'instimabile patrimonio olivicolo, unico al mondo, nella sua imponente manifestazione arborea e territoriale;
- b) la tutela dell'ambiente ed il miglioramento del paesaggio dell'area interessata;
- c) la valorizzazione delle funzioni produttive della coltura e delle attività connesse e conseguenti;
- d) il miglioramento degli aspetti culturali e gestionali aziendali delle imprese olivicole;
- e) le sinergie, ai fini produttivi, degli interventi cesorei con la lotta alle crittogame;
- f) la qualificazione del prodotto olivicolo;
- g) l'agevolazione del lavoro delle macchine scuotitrici

3. La Regione Calabria persegue le dette finalità in un quadro di compatibilità con gli indirizzi e gli interventi stabiliti in materia dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, in particolare con gli incentivi previsti dal programma operativo monofondo agricoltura Calabria, regolamento CEE n. 2081/93, Misura 1.2.8. Olivo.

Art. 2.

Territorio interessato

1. L'ambito di applicazione della presente legge è circoscritto ai comuni di Anoià, Candidoni, Cosoletto, Cinquefrondi, Cittanova, Delianuova, Feroletto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, San Procopio, Sinopoli.

Art. 3.

Interventi

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 sono previsti i seguenti interventi:

- a) operazioni di potatura;
- b) impiego di macchine potatrici semoventi;
- c) impiego di motoseghe;
- d) esecuzione di trattamenti fitosanitari con mezzi aerei e prodotti ecocompatibili e senza soluzione di continuità su tutto il territorio interessato;
- e) effettuazione di corsi professionali finalizzati alla formazione di potatori specializzati per quella tipologia di piante arboree in termini anatomici e fisiologici e con l'utilizzo più appropriato ed al massimo rendimento delle macchine operatrici

2. Gli interventi di cui alla lettera e), del comma 1 sono programmati ed effettuati a cura dell'assessorato alla formazione professionale, d'intesa con l'assessorato all'agricoltura.

Art. 4.

Contributi

1. A favore di enti, cooperative e loro consorzi, di produttori agricoli singoli ed associati, le cui aziende risiedono nel territorio interessato e presentano i requisiti necessari per l'effettuazione di interventi cesorei e trattamenti antiparassitari, la Regione Calabria può concedere un contributo in conto capitale fino al 70 per cento della somma necessaria all'acquisto di macchine cesoree ad alta tecnologia, nonché per operazioni di potatura da effettuare comunque, anche con altri mezzi, ovvero per coprire il costo medio per ettaro del trattamento antiparassitario, calcolato dai competenti uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, Servizio n. 134 per la provincia di Reggio Calabria.

2. Il contributo può essere elevato fino al massimo dell'80 per cento per iniziative assunte da cooperative costituite, prevalentemente, da giovani di età non superiore a ventinove anni.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono essere indirizzate all'Assessorato regionale all'agricoltura, Servizio n. 134 per la provincia di Reggio Calabria, e devono essere corredate:

- a) da una relazione descrittiva dell'iniziativa;
- b) dal piano economico produttivo;
- c) dal preventivo di spesa;
- d) dal computo metrico-estimativo;
- e) dalla documentazione idonea ad attestare il titolo ed i requisiti del soggetto richiedente.

Art. 6.

Concessione dei contributi

1. La Regione Calabria provvede annualmente all'esame delle domande pervenute entro il termini del 31 agosto di ogni anno ed alla concessione dei relativi contributi, sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici competenti corredata da regolare documentazione di spesa entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. La liquidazione ed erogazione dei contributi avviene previo accertamento dell'attuazione delle iniziative finanziate.

Art. 7.

Integrazione dei benefici, divieto di cumulo, credito di esercizio

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche ad integrazione di incentivi concessi per la stessa finalità dalla CE, dallo Stato o da altri enti pubblici.

2. In tali casi, la misura del contributo regionale viene determinata in conformità con le normative nazionali o comunitarie relative alla materia.

3. Non è consentito il cumulo dei contributi regionali con altre provvidenze erogate per gli stessi scopi che comporti il superamento dei massimali di aiuto consentiti dalla regolamentazione comunitaria, dalle leggi nazionali o dalla presente legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1999 si fa fronte con l'istituzione dell'apposito capitolo di spesa n. 5223211 denominato «Interventi per il recupero del patrimonio olivicolo dell'areale tirrenico reggino», mediante preleva-

mento di pari somma dal fondo globale di cui al capitolo 7001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1999.

2. Per gli anni successivi la somma necessaria sarà determinata in ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 agosto 1999

MEDURI


99R0743

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 *

L. 6.000